

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 7

mercoledì, 14 febbraio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	10
SEZIONE I	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	12
DELIBERAZIONE 30 gennaio 2024, n. 5	
Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 (L.R. 1/12/98 n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98), di individuazione della rete stradale regionale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, come già modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018, e della classificazione a strada regionale della strada provinciale n. 64 "del Cipressino".	
.....	12
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	16
MOZIONE 30 gennaio 2024, n. 1541	
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2024. In merito al sostegno al settore della cooperazione sociale in vista dell'imminente rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).	
.....	16
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	18

ORDINE DEL GIORNO 30 gennaio 2024, n. 745

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2024, collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2024, n. 5 (Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 "L.R. 1/12/98 n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98", di individuazione della rete stradale regionale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, come già modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018, e della classificazione a strada regionale della strada provinciale n. 64 "del Cipressino").

..... 18

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni 20

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2024, n. 83

D. Lgs. 102/2004 - D.L. 181/2023. Richiesta al MASAF di dichiaratoria di riconoscimento degli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte sui territori delle province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato.

..... 20

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2024, n. 88

L.R. 3 del 12.01.1994. Modifica della DGR n. 3/2022 - Rimodulazione per l'annualità 2024 delle attività di carattere procedimentale e di promozione della cultura della sicurezza da affidare ai sensi dell'art. 5 bis L.R. 3/94.

..... 26

CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA

- Deliberazioni 37

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2023, n. 126

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi.

..... 37

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 44

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro

DECRETO 17 gennaio 2024, n. 768 - certificato il 17 gennaio 2024

Posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro. Revisione parziale della PEQ Coordinamento dei processi di programmazione.

..... 44

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia

<p>DECRETO 17 gennaio 2024, n. 775 - certificato il 17 gennaio 2024 Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme (CUI L01386030488201900034 - CUP D31B19000200003 - CIG 7986093C6A). Proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001.</p> <p>.....</p>	51
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA</p>	
<p>DECRETO 5 febbraio 2024, n. 2089 - certificato il 5 febbraio 2024 ID 2095 Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica impianto di produzione di conglomerato bituminoso e recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in via dello Struggino Mattioli n.24, nel comune di Livorno (LI). Proponente: Di Gabbia Adolfo e Figlio S.r.l. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	73
<p>Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale</p>	
<p>DECRETO 5 febbraio 2024, n. 2132 - certificato il 6 febbraio 2024 Intervento di riassetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale.</p> <p>.....</p>	89
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA</p>	
<p>DECRETO 7 febbraio 2024, n. 2336 - certificato il 7 febbraio 2024 ID 2034 Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di impianto per la valorizzazione di sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui al reg. (CE) n. 1069/2009, ubicato in via di Poggio Gagliardo n. 42, nel Comune di Montescudaio (PI). Proponente ECOREC S.r.l. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	96
<p>DECRETO 7 febbraio 2024, n. 2338 - certificato il 7 febbraio 2024 ID 2157 Art. 19 del D.Lgs 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'Intervento di adeguamento funzionale del Fosso del Molino in località Gonfienti nell'ambito della realizzazione di nuovo parcheggio tir "P9" nell'area dell'interporto, nel Comune di Prato. Proponente: Interporto della Toscana Centrale S.p.a. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	113
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile</p>	
<p>DECRETO 6 febbraio 2024, n. 2361 - certificato il 7 febbraio 2024 Adeguamento della declaratoria di competenze del Settore "Tutela acqua e costa" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile.</p> <p>.....</p>	133
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia</p>	

<p>DECRETO 31 gennaio 2024, n. 2383 - certificato il 8 febbraio 2024 S.R.T. n. 436 - Realizzazione 3° Lotto della variante fra la località Pazzera e la S.P. 26 Camporcioni nei Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile. Rimodulazione spesa per espropriazioni, deposito e liquidazione al MEF della indennità di esproprio.</p>	138
<p>Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Settore VIA</p>	
<p>DECRETO 7 febbraio 2024, n. 2529 - certificato il 9 febbraio 2024 ID 2176 Art. 19 del Dlgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010. Reiterazione del procedimento di verifica di assoggettabilità relativa al progetto: "Ristrutturazione dell’impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II stralcio di completamento Comuni di Lucignano e Sinalunga - Proponente: ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE. Provvedimento conclusivo.</p>	146
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Difesa del Suolo</p>	
<p>DECRETO 9 febbraio 2024, n. 2576 - certificato il 9 febbraio 2024 PNRR M2.C4.I2.1b - L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i - DGRT 723/2020 - Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4". CIG: 7815297B19. CUP: J43H18000130001. Decreto di esproprio a favore de Demanio dello Stato - Ramo Idrico degli immobili interessati dall’intervento.</p>	154
<p>DECRETO 9 febbraio 2024, n. 2577 - certificato il 9 febbraio 2024 L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - O.C.D.P.C. n. 482/2017 - O.C.D. 55-56/2017, 13-14-71/2018 - Intervento codice 2017ELI0152 - "Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell’immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia" - STRALCIO 2. Decreto di esproprio a favore de Demanio dello Stato - Ramo Idrico degli immobili interessati dall’intervento.</p>	164
<p>DIREZIONI E UFFICI REGIONALI</p>	
<p>- Comunicati</p>	172
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA Domanda di concessione per derivazione acque sotterranee in località Fonti di Pescaia nel Comune di Siena (SI) - Richiedente: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. PRATICA n. 432-2024 - Procedimento 630-2024.</p>	172
<p>R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA Domanda di concessione per derivazione acque superficiali ad uso agricolo da un invaso in località Casato nel Comune di Montalcino - Richiedente: Cinelli Colombini Donatella PRATICA n. 508-2024 - Procedimento 746-2024.</p>	173

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo e voltura della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Campiglia Marittima (LI). Richiedente "Berti Mauro". Pratica SIDIT 75591/2020, Procedimento 648/2024, pozzo ID. 16141.	174
PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa (PI). Richiedente: Università degli Studi di Pisa. Pratica SIDIT 3052/2022, Procedimento 4466/2022, (codice locale 3153).	176
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA Richiesta concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera (PI). PRATICA SIDIT 319/2024.	178
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque sotterranee per l'utilizzo di acqua sotterranea. SIDIT: Pratica n. 249/2024 Procedimento n. 353/2024;	179
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Domanda di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso agricolo tramite un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Arezzo, località Veneri. Procedimento/Pratica SIDIT n. 631/2024/n. 433/2024; Codice locale n. ACS2024_00002.	180
Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale in loc. Ponte di Annibale tra i comuni di Reggello (FI) e Figline e Incisa (FI). Richiedente: Annibale Energia s.r.l. (codice SiDIT 528/2024).	181
Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale nelle loc. Avane/Sovigliana tra i comuni di Empoli (FI) e Vinci (FI). Richiedente: Silxtech s.r.l. (codice SiDIT 972/2022).	182
Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale nelle loc. Torre/Fabbrica tra i comuni di Montelupo F.no (FI) e Capraia e Limite (FI). Richiedente: Silxtech s.r.l. (codice SiDIT 993/2022).	183

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Ponte Buggianese. Richiedente Vivai Piante Trinci Daniele di Daniele Trinci. Pratica 845 del 2022, Procedimento 221 del 2024.	
.	184
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Vivai Piante Vignoli s.a.s. Pratica 149697 del 2020, Procedimento Sidit n. 11615/2023.	
.	185
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Agliana. Richiedente MENICHELLI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. Pratica 168459 del 2020, Procedimento 489 del 2024.	
.	186
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Calenzano. Richiedente AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA MARIO. Pratica 340 del 2024, Procedimento 494 del 2024.	
.	187
R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Prato. Richiedente CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA. Pratica 164922 del 2020, Procedimento 485 del 2024.	
.	188
ALTRI ENTI	189
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	
DETERMINAZIONE 31 gennaio 2024, n. 36	
Adeguamento rampa e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione, in sinistra idraulica del T. Bisenzio lungo via San Paolo, nel Comune di Campi Bisenzio - Titolare 13_1_1137 ID 1151. Liquidazione delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8.06.2021 n. 327.	
.	189
AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	
AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZE RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI PORTO DI VIAREGGIO.	
.	192
NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)	
Ordinanza di occupazione temporanea n. 8 del 29/01/2024 - FGN Policiano 2 - Progetto "Collegamento degli scarichi liberi presenti nelle località Rigutino, Vitiano e Policiano (agglomerato di Arezzo) al depuratore la Colmata".	
.	196
SEZIONE II	198
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Determinazioni	199
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO	

DETERMINAZIONE 2 febbraio 2024, n. 183 Pagamento saldo indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio a Arrighi Angelo, Arrighi Eliana, Arrighi Giuseppe, Arrighi Riccardo, Salamone Marianna e Ristori Angelina per terreni interessati da lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-romagnola al Km. 173+685, Località Rassina CUP I77H21000050002 CIG A00D0E6443.	199
COMUNE DI FIRENZE	
DETERMINAZIONE 1 febbraio 2024, n. 626 Linea Tramviaria 3.2.1 "Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli" (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 - INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR) - Cod. opera 220259 - CUP H41J22000280003 - Comune di Bagno a Ripoli - ordine di pagamento indennità provvisoria e definitiva di esproprio Ditte n. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.	200
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)	
DETERMINAZIONE 20 giugno 2023, n. 681 REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI RIPOLI (P. 659) CUP B34E21004000004 - APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA, DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA.	202
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	209
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	
Valori Agricoli Medi - VAM - della Provincia di Lucca approvati dalla Commissione Provinciale Espropri con verbale n. 1 nella seduta del 7 marzo 2022.	209
COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)	
Variante al Regolamento urbanistico relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi dell'art. 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65: Adozione.	213
COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)	
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.48 DEL 01/08/2022. APPROVAZIONE.	215
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)	

Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno Variante n. 1 al Ru Ambito ex Pergine art. 238 e 34 L.r. 65/2014 Variazione tratto denominato 51 a nel contesto del "Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica" - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 e 10 DPR 327/2001 Presa d'atto della decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni.	216
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)	
Adozione adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole nel Comune di Monte Argentario.	217
COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)	
Conclusione del procedimento amministrativo volto al rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di anni venti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 5 ottobre n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come successivamente modificato dalla legge 296/2006 ed ai sensi della L.R. 9 maggio 2016, n. 31 e D.P.G.R. 544 del 2016 e 1487 del 2023.	218
COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)	
VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO - NORMATIVA: APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR. N. 65/2014.	219
VARIANTE N. 5 AL PIANO OPERATIVO - ABCURA: PRESA DATTO MANCANZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LR. N. 65/2014.	220
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)	
Ciclovie Sieve - Itinerario 3 Laghi - Adozione Variante al Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014 e apposizione vincolo preordinato all'esproprio.	221
PIANO OPERATIVO COMUNALE Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014 e adozione del rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10/2010.	222
COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)	
AVVISO DI PUBBLICAZIONE ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.N.	223

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 31 al B.U. n. 7 del 14/02/2024****GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti****REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**

Decreti vari: 2031 - 2035 - 2036 - 2038 - 2040 - 2050 - 2062 - 2093 - 2094 - 2095 - 2150 - 2166 - 2167 - 2170 - 2171 - 2196 - 2197 - 2201 - 2205 - 2214 - 2215 - 2216 - 2226 - 2234 - 2237 - 2238 - 2252 - 2259 - 2270 - 2272 - 2274 - 2276 - 2278 - 2282 - 2283 - 2287 - 2288 - 2289 - 2296 - 2306 - 2312 - 2314 - 2317 - 2340 - 2341 - 2350 - 2351 - 2353 - 2366 - 2368 - 2468.

Supplemento n. 32 al B.U. n. 7 del 14/02/2024**ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti****UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (Arezzo)**

Statuto dell'Unione. (Modificato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 72 del 29 dicembre 2023).

Supplemento n. 33 al B.U. n. 7 del 14/02/2024**GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni****REGIONE TOSCANA**

DELIBERAZIONE del 6 febbraio 2024, n. 87

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento per il rilascio provvedimento unico ambientale (PUA) statale relativo al progetto "Diga di Levane. Progetto di sopralzo ai fini di laminazione", proposto da Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione civile.

SEZIONE

I



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 30 GENNAIO 2024.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 30 gennaio 2024, n. 5:

Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 (L.R. 1/12/98 n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98), di individuazione della rete stradale regionale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, come già modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018, e della classificazione a strada regionale della strada provinciale n. 64 "del Cipressino".

Il Consiglio regionale

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, col quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del d.lgs. 112/1998, le strade non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale da trasferire al demanio delle regioni o al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazione delle leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 59/1997;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del d.lgs. 112/1998, in materia di viabilità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, in materia di viabilità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 (Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340) con il quale lo Stato, in accordo con la Regione Toscana, ha riacquisito la competenza dei tratti stradali relativi alla strada statale 1, Via Aurelia (SS 1);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018 (Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 (Revisione delle reti stradali relative alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto).

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e

risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e in particolare l'articolo 22, che stabilisce che la Regione provvede all'individuazione della rete stradale regionale e provinciale con deliberazione del Consiglio regionale, a seguito del trasferimento di cui all'articolo 101 del d.lgs. 112/1998;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274, con la quale la Regione Toscana ha individuato la rete stradale da trasferire al demanio regionale e la rete stradale da trasferire direttamente dal demanio statale al demanio provinciale prendendo a riferimento la rete infrastrutturale regionale per come individuata dal Piano di indirizzo territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000 n. 12 e successive modifiche nel quale venivano attribuite alla Regione Toscana le direttrici primarie regionali, le direttrici primarie di accesso e quelle interne all'ambito metropolitano Firenze-Prato-Pistoia e all'ambito metropolitano Pisa-Livorno-Lucca, senza alcuna eccezione, attribuendo alle province le restanti strade;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 novembre 2018, n. 97 di modifica della del.c.r. 274/2000 di individuazione della rete stradale regionale, a seguito della revisione della rete stradale nazionale da parte dello Stato ai sensi del d.p.c.m. 20 febbraio 2018, e successiva sottoscrizione dei verbali di trasferimento di gestione e di proprietà tra Province, Città metropolitana, ANAS S.p.A. e Agenzia del demanio direzione Toscana e Umbria;

Richiamato il d.p.c.m. 21 novembre 2019 con il quale viene classificata a strada statale la SRT 258 "Marecchiese" e viene stabilito che il trasferimento dei tratti stradali riclassificati sarà subordinato alla redazione e sottoscrizione di specifici verbali di consegna;

Considerato che dal Km 0,000 al km 1,400 detta strada è stata trasferita al demanio comunale, con la revisione del perimetro del centro abitato del Comune di Sansepolcro, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del d.lgs. 285/1992, in applicazione di quanto stabilito con il predetto d.p.c.m. 21 novembre 2019, in data 30 aprile 2021 è stato formalizzato il trasferimento della proprietà della SRT 258 "Marecchiese" dal km 1,400 al km 33,620 per totali 33,220 km tra ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Toscana, Regione Toscana e Agenzia del demanio direzione Toscana e Umbria;

Visti altresì:

- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239;
- il PRIIM, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18 e prorogato con legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015), che nel documento di piano, dà atto della rete stradale regionale di cui alla del.c.r. 274/2000 e al d.p.c.m. 21 settembre 2001;

Preso atto di quanto riportato e delle motivazioni espresse dalla Giunta regionale nella proposta di deliberazione al Consiglio regionale 8 gennaio 2024, n. 6;

Atteso che la viabilità interna alla Provincia di Grosseto, costituita dai seguenti tratti:

1. Bretella di collegamento tra lo svincolo di Paganico Nord della S.S. 223 - E78 dei "Due Mari" (caposaldo iniziale km0+000 della nuova viabilità) e la SP 64 "del Cipressino" in corrispondenza del km 1+225 avente lunghezza pari a 1+035 km;
2. SP 64 "del Cipressino" dal km 1+225 all'intersezione con la S.P.26 di Arcidosso al km 27+405 per una lunghezza di 26,18km;

3. S.P.26 di Arcidosso per l'intera tratta dal centro abitato di Arcidosso al km 4+095 in corrispondenza del su menzionato bivio con la SP64 "del Cipressino" (caposaldo finale, km 31+330 della nuova viabilità) per una lunghezza di 4,095km;

definisce, anche con riferimento alle esigenze e opportunità manifestate dalle province di Grosseto e Siena e condivise dalla Giunta regionale, un tracciato unitario di lunghezza complessiva di 31,31km che attraversa i Comuni grossetani di Civitella Paganico, Cinigiano, Arcidosso e Castel del Piano, rispondendo altresì alle esigenze di collegamento diretto tra il bacino geotermico dell'area amiatina e la rete stradale statale in direzione ovest con la SS 223;

Visto l'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 285/1992, ai sensi del quale sono classificate regionali le strade che "allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico";

Osservato quindi che la viabilità di collegamento tra la SS 223 e l'abitato di Arcidosso, per come sopra individuata, possa rispondere ai requisiti di strada regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.lgs. 285/1992, individuando il collegamento diretto tra la rete stradale statale e un vasto tessuto territoriale interno alla Provincia di Grosseto comprensivo del bacino geotermico amiatino oltreché di quattro comuni grossetani;

Dato atto della copertura finanziaria, che dovrà essere assicurata per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 23 della l.r. 88/1998 a partire dal 2024, che ad oggi trova copertura finanziaria pari a euro 550.000,00, per l'annualità 2024 e pari a euro 300.000,00, per le annualità 2025 e 2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione, approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);

Preso atto che le sopra richiamate viabilità provinciali non risultano rispondenti ai requisiti di coerenza col PIT precedentemente assunti per l'individuazione della rete stradale regionale con del.c.r. 274/2000;

Ritenuto di individuare l'attuale viabilità provinciale sopra descritta fra le strade regionali e di approvarne il trasferimento al demanio regionale, con le modalità previste dal d.lgs. 285/1992, dal d.p.r. 495/1992 e delle norme e regolamenti regionali vigenti;

Delibera

1. di approvare, per quanto in premessa, la variazione seguente all'elenco delle strade regionali, meglio descritta nelle tabelle di cui ai punti 1.1 e 1.2, rispetto a quanto stabilito nella del.c.r. 274/2000, successivamente aggiornata con la del.c.r. 97/2018, le seguenti modifiche al demanio regionale:

1.1- si procede ad inserire la seguente strada:

S.R.	Denominazione	<i>KM di SS.RR al 16.11.18 effettivi</i> <i>Al netto dei perimetri abitati > 10.000 abitanti</i>			Gestore PROV. / C.M.
		da km	a km	Estesa tot km	
64	DEL CIPRESSINO	0,000	31,310	31,310	GROSSETO

1.2 – si procede a eliminare la seguente strada:

S.R.	Denominazione	<i>KM di SS.RR al 16.11.18 effettivi</i> <i>Al netto dei perimetri abitati > 10.000 abitanti</i>			Gestore PROV. / C.M.
		da km	a km	Estesa tot km	
258	DELLA MARECCHIA	0,000	33,620	33,620	AREZZO

2. di approvare la proposta di cui al punto 1.1, per l'importanza del collegamento diretto tra la rete stradale statale SS 223 e il bacino geotermico amiatino, interessando i Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Arcidosso e Castel del Piano, in quanto particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico;

3. di dare atto della copertura finanziaria, che dovrà essere assicurata a partire, dal 2024 e per gli anni a seguire, all'ente gestore della strada regionale per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 23 della l.r. 88/1998, pari a euro 550.000,00, annualità 2024, ed euro 300.000,00 annualità 2025 e 2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione, approvato dal Consiglio regionale con l.r. 50/2023;

4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di avviare i procedimenti di cui al d.p.g.r. 41/R/2004 per il perfezionamento dei procedimenti di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1541 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2024.

OGGETTO: In merito al sostegno al settore della cooperazione sociale in vista dell'imminente rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana);

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 della l.r. 58/2018 in cui si afferma che: "La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini";

Premesso che:

- le centrali cooperative rappresentano, a livello nazionale, oltre il 90 per cento della cooperazione impegnata nel welfare, con più di 9mila cooperative e consorzi sociali, 400mila lavoratori occupati, di cui 36mila svantaggiati e circa la metà disabili e sono presenti in Toscana con 550 cooperative sociali e più di 30mila addetti, di cui oltre 3mila svantaggiati;
- il contesto socio-economico in cui operano le cooperative sociali richiede pertanto la massima attenzione, in special modo in questa fase, dove risulta imminente il rinnovo del contratto a livello nazionale.

Rilevato che:

- in tale contesto le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, nel ribadire l'opportunità di addivenire quanto prima ad un rinnovo contrattuale, hanno recentemente evidenziato alle pubbliche amministrazioni committenti la necessità, per evitare una drastica diminuzione, se non interruzione, di servizi e presidi di prossimità a favore di cittadini e famiglie, spesso i più fragili e le più vulnerabili delle nostre comunità, di adeguare i corrispettivi contrattuali e le tariffe nell'ambito degli appalti e concessioni in essere (oltretutto nell'ambito dei servizi forniti in regime di accreditamento), spesso attivati in contesti economici profondamente mutati;
- è stato parimenti evidenziato come ciò risulta ancora più importante, alla luce di quanto accaduto in occasione dell'ultimo rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2017-2019, in cui il comparto della cooperazione sociale ha sostenuto con forza l'aumento dei costi anche attingendo alle riserve statutarie e denotando una volontà di collaborazione e di sostegno al complessivo sistema regionale.

Valutato che:

- tali adeguamenti si rendono necessari sia per gli aumenti dei costi riconducibili al costo del lavoro (voce che ha un'incidenza media dal 65 per cento all'85 per cento, essendo tutti servizi "labour intensive") sia per gli intervenuti aumenti su tutte le altre voci di costo determinate dall'incremento generalizzato dei prezzi di questi ultimi anni;
- a tale problematica si somma la gravità della carenza di figure professionali nei settori sanitario, socio-sanitario ed educativo, che richiede una strategia precisa, da attuare mediante una stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello della cooperazione sociale, per prevenire un ampliamento significativo della già esistente penuria di competenze specializzate.

Ritenuto che in quest'ottica, il rinnovo del CCNL oltre ad essere un'azione per rispondere all'erosione del potere d'acquisto, potrebbe rappresentare un elemento chiave anche per evitare l'aggravarsi di tale situazione concernente le figure professionali;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo ed ANCI Toscana al fine di condividere, per quanto di rispettiva competenza, le opportune strategie di sostegno al settore in vista dell'imminente rinnovo del CCNL cooperative sociali oltreché, nello specifico, per valutare le azioni da intraprendere – anche attivandosi nei confronti del Governo – per reperire le risorse funzionali all'adeguamento delle tariffe e dei corrispettivi contrattuali per come richiamati in narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 745 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2024, collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2024, n. 5 (Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 “L.R. 1/12/98 n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98”, di individuazione della rete stradale regionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, come già modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018, e della classificazione a strada regionale della strada provinciale n. 64 “del Cipressino”).

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2024, n. 5 (Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 “L.R. 1/12/98 n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98”, di individuazione della rete stradale regionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, come già modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018, e della classificazione a strada regionale della strada provinciale n. 64 “del Cipressino”);

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e in particolare l’articolo 22 della stessa che stabilisce che la Regione provvede all’individuazione della rete stradale regionale e provinciale con deliberazione del Consiglio regionale, a seguito del trasferimento di cui all’articolo 101 del d.lgs. 112/1998;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 (L.R. 1/12/98 n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98), con la quale la Regione Toscana ha individuato la rete stradale da trasferire al demanio regionale e la rete stradale da trasferire direttamente dal demanio statale al demanio provinciale prendendo a riferimento la rete infrastrutturale regionale per come individuata dal Piano di indirizzo territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000 n.12 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 novembre 2018, n. 97 di modifica della del.c.r. 274/2000 di individuazione della rete stradale regionale, a seguito della revisione della rete stradale nazionale da parte dello Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018 (Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria);

Premesso che, in coerenza con gli atti citati e con gli ulteriori di livello statale applicabili in materia, con la deliberazione in oggetto si procede:

- ad eliminare dall’elenco delle strade regionali la SRT 258 “della Marecchia”, trasferita allo Stato in applicazione di quanto stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 (Revisione delle reti stradali relative alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto);
- ad inserire la SP 64 “del Cipressino” nell’elenco delle strade regionali, in base a quanto previsto dal dall’articolo 2, comma 6, lettera b), del d.lgs. 285/1992, codice della strada.

Considerato che, a partire dai cambi di classificazione delle strade citate, appare opportuno avviare una riflessione più ampia che, con il coinvolgimento di ANCI Toscana e di UPI Toscana, abbia quale obiettivo una complessiva valutazione dell'attuale classificazione delle strade toscane;

Impegna
la Giunta regionale

ad avviare un percorso che, a partire dai cambi di classificazione di cui alla delibera in oggetto, con il coinvolgimento di ANCI Toscana, UPI Toscana ed eventualmente con l'ANAS, che abbia quale obiettivo una complessiva valutazione dell'attuale classificazione delle strade toscane;

in tale contesto, ad adeguare le risorse per la manutenzione ordinaria delle strade regionali in riferimento ai contributi storicamente erogati, in modo omogeneo, alle singole province, tenuto conto anche dell'aumento dei costi intervenuti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2024 (punto N 2)

Delibera N 83 del 06/02/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

D. Lgs. 102/2004 - D.L. 181/2023. Richiesta al MASAF di declaratoria di riconoscimento degli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte sui territori delle province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Visti il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e il Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2008 relativi a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i della Legge n.38 del 7 marzo 2003;

Vista la nota n.102204 del 15 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) "Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità – Nota esplicativa";

Visto il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2023, Serie Generale n. 287, entrato in vigore il 10 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 17 comma 1 del D.L. 181/2023, che stabilisce che "*in deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni (...)*";

Visto altresì che l'art. 17 comma 2, che stabilisce che la Regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che nel periodo compreso tra la fine di ottobre ed il mese di novembre 2023, si sono verificati, su gran parte del territorio della Toscana, due fenomeni climatici di rilevante intensità: l'evento alluvionale e quello del vento impetuoso, recando danni ingenti ai produttori, già fortemente provati dagli anomali fenomeni climatici degli anni precedenti, nonché dagli eventi eccezionali che si sono verificati nell'ultimo triennio;

Tenuto conto delle numerose segnalazioni dei produttori viticoli, che sono giunte agli uffici regionali competenti della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale";

Preso atto che tutti gli uffici regionali territoriali hanno inviato le relazioni tecniche e i modelli previsti dalla normativa in vigore da cui si rilevano i danni provocati dai due fenomeni climatici, nei rispettivi territori di competenza, risultando un danno complessivo valutabile pari ad euro 72.131.083,04 di cui euro 48.640.083,04,00 riferiti all'evento alluvionale ed euro 23.491.000,00 riferiti al vento forte, come indicato nelle tabelle riportate al punto n. 1 del dispositivo;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, modalità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro" ed in particolare l'art. 21 "Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura"

Vista la Legge 21 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 1079 dell'art. 1, con il quale è stabilito che: "Per l'attuazione dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità eccezionali, comprese nel piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni"

Visto l'art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 con il quale è stato sostituito il comma 6 dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

Dato atto che la prevista integrazione salariale dei lavoratori agricoli stabilita dall'art. 21 della Legge 223/91, in presenza di danni causati da avversità atmosferiche assicurabili su colture o strutture elencate nel Piano assicurativo annuale, può essere attivata, con riferimento al richiamato comma 1079 della Legge 296/06, sulla base di apposita delimitazione effettuata dalla Regione;

Considerato che i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e Professionali del mondo agricolo hanno richiesto la dichiarazione dello stato di crisi per i comuni delle Province colpite dai sopra indicati eccezionali fenomeni calamitosi;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.L. 181/2023, a declaratoria di riconoscimento degli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte che si sono verificati su gran parte del territorio della Toscana, come di seguito specificato nelle seguenti tabelle insieme ai danni stimabili:

DANNI CAUSATI ALLUVIONE NOVEMBRE 2023			
UFFICIO TERRITORIALE	DESCRIZIONE DANNO	TERRITORI INTERESSATI	IMPORTO DANNI
Firenze	<p><u>Strutture:</u> attrezzature, macchinari, strutture e infrastrutture, sistemazioni idraulico-agrarie</p> <p><u>Colture:</u> seminativi autunno-vernini, ortaggi</p>	Parte dei comuni di Firenzuola, Empoli, Vinci, Signa, Cerreto Guidi, Campi Bisenzio, Fucecchio, Capraia e Limite	€ 818.858,00
Grosseto	<p><u>Colture:</u> olivo ed ortive autunno vernine in pieno campo</p>	Parte dei comuni di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino	€ 5.738.975,04

Livorno	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture</p> <p><u>Colture:</u> cereali autunno-vernini, leguminose e foraggiere, ortive autunno-vernine, vite, olivo, vivaistiche e apicoltura.</p>	Parte dei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo	€ 2.947.805,00
Lucca	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture</p> <p><u>Colture:</u> tutte le colture</p>	Parte dei comuni di Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Minucciano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Pescaglia, Borgo a Mozzano, Lucca, Massarosa, Camaione e Montecarlo	€ 4.000.000,00
Massa Carrara	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture</p> <p><u>Colture:</u> tutte le colture</p>	Intero territorio provinciale	€ 12.500.000,00
Pisa	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture</p> <p><u>Colture:</u> cereali autunno-vernini, leguminose e foraggiere, ortive autunno-vernine, vite, olivo, vivaistiche e apicoltura.</p>	Parte dei comuni di Bientina, Calci, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montecatini Val Di Cecina, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce Sull'arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra	€ 2.414.445,00
Pistoia	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture</p> <p><u>Colture:</u> tutte le colture</p>	Parte dei comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello	€ 18.900.000,00

		Piteglio, Serravalle Pistoiese e Uzzano	
Prato	<u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture <u>Culture:</u> tutte le colture	Parte dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato e Vaiano	€ 1.320.000,00
TOTALE DANNI ALLUVIONE NOVEMBRE 2023			€ 48.640.083,04

DANNI CAUSATI VENTO FORTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2023			
UFFICIO TERRITORIALE	DESCRIZIONE DANNO	TERRITORI INTERESSATI	IMPORTO DANNI
Grosseto	<u>Strutture:</u> serre e coperture leggere (lamiera e/o pannelli di copertura) dei manufatti agricoli	Intero territorio provinciale	€ 6.720.000,00
Lucca	<u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture	Parte dei comuni di Capannori, Montecarlo, Camaione, Lucca, Porcari, Viareggio e Massarosa	€ 16.500.000,00
Pistoia	<u>Strutture:</u> tutte le strutture e infrastrutture	Parte dei comuni di Buggiano, Pescia e Uzzano	€ 271.000,00
TOTALE DANNI VENTO FORTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2023			€ 23.491.000,00

2. di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di porre in essere tutte le iniziative a favore degli imprenditori agricoli, atte a risolvere le situazioni di crisi sopra evidenziate, con l'emanazione del Decreto che fissa lo stato di eccezionale avversità e che vengano fatte salve comunque in ogni caso l'attivazione delle misure di riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali, l'agevolazione al credito anche attraverso le disponibilità e gli strumenti della Cassa Depositi e Prestiti, l'aumento della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale;
3. di delimitare - ai sensi del comma 1079, art. 1, della Legge 296/06 ed ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli previsto dall'art. 21 della Legge 223/91 - le aree dei territori di competenza delle Province di gran parte del territorio regionale, colpite dagli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte, come di seguito specificato:

Provincia di Firenze: comuni di Firenzuola, Empoli, Vinci, Signa, Cerreto Guidi, Campi Bisenzio, Fucecchio, Capraia e Limite;

Provincia di Grosseto: intero territorio provinciale;

Provincia di Livorno: comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo;

Provincia di Lucca: comuni di Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Lucca, Massarosa, Minucciano, Montecarlo, Pescaglia, Pieve Fosciana, Porcari, Viareggio e Villa Collemandina;

Provincia di Massa Carrara: intero territorio provinciale;

Provincia di Pisa: comuni di Bientina, Calci, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montecatini Val Di Cecina, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce Sull'arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra;

Provincia di Pistoia: comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese e Uzzano;

Provincia di Prato: comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato e Vaiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2024 (punto N 7)

Delibera N 88 del 06/02/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3 del 12.01.1994. Modifica della DGR n. 3/2022 - Rimodulazione per l'annualità 2024 delle attività di carattere procedimentale e di promozione della cultura della sicurezza da affidare ai sensi dell'art. 5 bis L.R. 3/94

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Modalità di consegna degli anelli inamovibili

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A Modalità di consegna degli anelli inamovibili
bf785ab77015ef3dafa53a74bafc2121ea74dc9ce811c21472d9b507b09b3a9d

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto l’articolo 5 bis della l.r. 3/94 “Esercizio funzioni con soggetti terzi” che stabilisce che:

“1. La competente struttura della Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e dei centri di assistenza agricola di cui alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola) operanti sul territorio regionale per l’esercizio delle seguenti attività:

a) attività di carattere procedimentale che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa;

b) promozione della cultura della sicurezza.

2. L’individuazione delle attività e le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono definite con delibera di Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994).”

Valutato che nell’ambito dei procedimenti amministrativi regionali in materia di attività venatoria le attività non implicanti esercizio di discrezionalità amministrativa sono quelle relative alla verifica della correttezza formale delle istanze;

Vista la lett. b) del comma 1 del suddetto articolo 5bis che prevede che anche la promozione della cultura della sicurezza può essere un’attività oggetto di avvalimento;

Visto l’articolo 34 della L.R. 3/94 ed in particolare il comma 3 bis e 3 ter che prevedono:

“3.bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto.

3.ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011.”

Visto in particolare il comma 3 quater dell’articolo 34 della L.R. 3/94 che prevede che *“La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili.”*

Vista al Delibera di Giunta n. 3 del 10.01.2022 che individua le attività e le modalità per l’esercizio delle funzioni riservate ai soggetti terzi ai sensi dell’art. 5 bis, indicando nello specifico le attività

(attività denominate A, B e C), modificata successivamente con Delibera di Giunta regionale n. 1093 del 03.10.2022 e con Delibera di Giunta regionale n. 30 del 23.01.2023 ;

Vista la Delibera di Giunta n. 4 del 10.01.2022 che definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili per gli uccelli da richiamo per uso caccia ai sensi della L.R. 3 del 12 gennaio 1994, art. 34 comma 3 quater;

Considerato che presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato il portale previsto dall'art. 34 comma 3bis della L.R. 3/94;

Considerato che, rispetto all'annualità 2023, è terminata la procedura per l'acquisizione degli anelli di cui all'articolo 34, comma 3 quater e che pertanto le attività di cui alla lettera C) dell'allegato A alla DGR 3/2022 possono essere affidate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 5 bis della l.r. 3/1994 per l'annualità 2024;

Ritenuto necessario definire le modalità di rilascio degli anelli ai sensi del comma 3 quater dell'articolo 34 della L.R. 3/94, definite nell'Allegato A alla presente Delibera e di questa facente parte integrante;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 714 del 18.01.2022 che approvava l'avviso pubblico per recepire le manifestazioni di interesse per l'esercizio delle attività previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3 del 10.01.2022 (attività denominate A, B e C) inerente quanto previsto dall'art. 5 bis e dall'art. 34 comma 3 quater della l.r. 3/94;

Visto il successivo Decreto dirigenziale n. 1078 del 27.01.2022 con il quale è stata disposta la proroga dei termini di presentazione dell'istanza per la manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 714/2022;

Visto il Decreto dirigenziale n. 21540 del 25.10.2022 con il quale sono stati individuati come soggetti terzi aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 bis della l.r. 3/1994 i seguenti soggetti: Federcaccia Toscana e Arcicaccia Toscana in collaborazione con ANLC e Enalcaccia;

Considerato che, per difficoltà dal punto di vista tecnico informatico non sono state ancora attivate le modalità di presentazione on line di alcune tipologie di istanze di cui alla lettera A dell'allegato A alla DGR 3/2022;

Ritenuto necessario provvedere alla rimodulazione per l'annualità 2024 mediante la ridefinizione delle attività di cui alla lettera A dell'allegato alla DGR 3/2022 per affidare ai soggetti selezionati esclusivamente i procedimenti per i quali è possibile la presentazione on line delle istanze e in particolare:

- rinnovo degli appostamenti fissi
- iscrizione all'esame per ottenere l'abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati (cinghiale, capriolo, daino, muflone, cervo);

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che per l'annualità 2024 le attività affidabili ai soggetti selezionati sono le seguenti:

A. Attività di carattere procedimentale non implicanti esercizio di discrezionalità amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 3/1994

- rinnovo degli appostamenti fissi
- iscrizione all'esame per ottenere l'abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati (cinghiale, capriolo, daino, muflone, cervo);

B. Attività di promozione della cultura della sicurezza.

Incontri con esperti del settore venatorio per approfondire le tematiche della sicurezza durante l'attività di caccia e di controllo. I cacciatori partecipano gratuitamente alle iniziative. Le iniziative dovranno essere almeno 10 ed essere svolte in tutti gli ambiti provinciali.

C. Gestione del portale e rilascio degli anelli inamovibili. Tali attività sono specificate nell'Allegato A alla presente Delibera e di questa facente parte integrante;

Ritenuto necessario destinare per l'annualità 2024 per il finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5 bis della l.r. 3/1994 un importo totale di euro 14.175,00 per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024 da ripartire nel modo seguente:

- attività di cui alla lettera A pari al 40%, da suddividere tra i soggetti selezionati come indicato nell'avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;
- attività di cui alla lettera B pari al 10% da suddividere tra i soggetti selezionati come indicato nell'avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;
- attività di cui alla lettera C pari al 50% da suddividere tra i soggetti selezionati come indicato nell'avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;

Dato atto che le risorse destinate alla copertura finanziaria pari ad euro 14.175,00 sono stanziare sul capitolo n. 55127 (puro) "Interventi per la gestione faunistica del territorio – Attività soggetti terzi" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024;

Richiamato il D. Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la Legge Regionale, n. 50 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

Vista la D.G.R. n. 2 del 08-01-2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

Vista la decisione della Giunta regionale n. 6 del 22/01/2024 avente ad oggetto: "DPGR 36/r/2022 art. 96. Indirizzi alla competente struttura della Giunta regionale per l'individuazione delle istanze da presentare esclusivamente in modalità telematica tramite il portale RT CACCIA.";

Ritenuto necessario dare mandato al Settore Attività faunistica venatoria, pesca in mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne di procedere alla stipula delle nuove convenzioni con i soggetti selezionati con l'avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che, per l'annualità 2024, le attività affidabili ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 3/1994 ai soggetti selezionati in applicazione della delibera di Giunta regionale 3/2022 sono le seguenti:

A. Attività di carattere procedimentale non implicanti esercizio di discrezionalità amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 3/1994

- rinnovo degli appostamenti fissi
- iscrizione all'esame per ottenere l'abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati (cinghiale, capriolo, daino, muflone, cervo);

B. Attività di promozione della cultura della sicurezza.

Incontri con esperti del settore venatorio per approfondire le tematiche della sicurezza durante l'attività di caccia e di controllo. I cacciatori partecipano gratuitamente alle iniziative. Le iniziative dovranno essere almeno 10 ed essere svolte in tutti gli ambiti provinciali.

C. Gestione del portale e rilascio degli anelli inamovibili. Tali attività sono specificate nell'Allegato A alla presente Delibera e di questa facente parte integrante;

2. di stabilire che le modalità di rilascio degli anelli ai sensi del comma 3 quater dell'articolo 34 della L.R. 3/94, sono definite nell'Allegato A alla presente Delibera e di questa facente parte integrante;

3. di destinare per l'annualità 2024 per il finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5 bis della l.r. 3/1994 un importo totale di euro 14.175,00 per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024 da ripartire nel modo seguente:

- attività di cui alla lettera A pari al 40%, da suddividere tra i soggetti selezionati come indicato nell'avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;
- attività di cui alla lettera B pari al 10% da suddividere tra i soggetti selezionati come indicato nell'avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;
- attività di cui alla lettera C pari al 50% da suddividere tra i soggetti selezionati come indicato nell'avviso di selezione approvato con decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;

4. di dare atto che l'attività di cui al punto 3 è finanziata per un importo pari ad euro 14.175,00 sulla base delle risorse disponibili sul capitolo n. 55127 (puro) "Interventi per la gestione faunistica del territorio – Attività soggetti terzi" del bilancio finanziario gestionale 2024-2016, annualità 2024;

5. di prenotare le risorse indicate al precedente punto 4 sul capitolo n. 55127 (puro) "Interventi per la gestione faunistica del territorio – Attività soggetti terzi" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024;

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

7. di dare mandato al Settore Attività faunistica venatoria, pesca in mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne di procedere alla stipula delle nuove convenzioni con i soggetti selezionati con l'avviso approvato con il Decreto Dirigenziale n. 714 del 18.01.2022;

8. di rinviare a successivo eventuale atto la definizione dei rapporti con i CAV per i restanti mesi dell'annualità 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

INDICAZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 bis della L.R. 3/94, gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione.

Le specie sono quelle indicate nell'art. 49 comma 1 del DPGR 36/r/2022: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello.

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 quater della L.R. 3/94 gli anelli inamovibili per gli uccelli da richiamo per uso di caccia devono essere in materiale plastico, dotati di linguetta di metallo (fermo) e numero progressivo inciso. Tale numero è identificato con sigla da RT000001 a RT1500000.

I suddetti anelli saranno distribuiti ai legittimi detentori degli uccelli da richiamo per uso di caccia dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 bis L.R. 3/94 con l'avviso di cui al Decreto n. 714 del 18.01.2022 (Centri di Assistenza Venatoria - CAV).

Tali anelli verranno assegnati dalla Regione ai singoli CAV attribuendo i relativi numeri identificativi sul portale regionale.

Gli anelli dovranno essere apposti a tutti gli uccelli che vengono utilizzati come richiami per uso caccia sul territorio toscano.

Gli anelli identificativi sono forniti per i richiami ad uso caccia aventi le seguenti provenienze:

- allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 48 DPGR 36/r/2022);
- allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni (art. 47 DPGR 36/r/2022);
- cattura (art. 51 DPGR 36/r/2022).

Gli uccelli legittimamente detenuti o allevati che non vengono utilizzati come richiami per uso caccia non necessitano di essere inseriti nel portale e di avere l'anello regionale di cui al presente documento.

Potranno avere l'anello regionale, essere inseriti nel portale e quindi essere utilizzati come richiami per uso caccia esclusivamente i capi per i quali non siano trascorsi dieci anni dal primo inanellamento (art. 34 comma 3 ter della L.R. 3/94). Se sono trascorsi più di dieci anni, il soggetto corrispondente a quell'anello non può più essere utilizzato come richiamo ma può comunque essere detenuto sulla base della documentazione di legittima provenienza e di legittima detenzione in possesso del cacciatore, senza che sia dato un nuovo anello e senza che sia inserito nel portale.

Per data di primo inanellamento si intende:

- per i capi provenienti da allevamento la data di prima cessione del richiamo da parte dell'allevatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
- per i capi di cattura, si intende la data in cui sono stati consegnati i capi da parte dell'Amministrazione al cacciatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
- nel caso di un allevatore/cacciatore e di capi nati e detenuti in allevamento (non ceduti a terzi), la data in cui sono stati riportati sul registro di allevamento.

I capi per i quali non è documentabile la provenienza secondo quanto sopra non potranno in alcun modo avere l'anello regionale ed essere inseriti nel portale e quindi utilizzati come richiami per uso caccia.

Non è consentito l'inserimento nel portale del capo nel caso di presentazione di denunce di furto o smarrimento al posto della documentazione che deve verificare il CAV.

L'apposizione dell'anello regionale, l'inserimento nel portale e il possesso da parte del cacciatore della scheda riepilogativa non sostituiscono in alcun modo l'obbligo di conservare tutta la documentazione di provenienza inerente il singolo richiamo.

L'anello regionale è unico e univoco per ogni uccello da utilizzare come richiamo per uso caccia e non può essere manomesso, rimosso o applicato ad esemplare diverso da quello a cui è stato assegnato nel portale e come risulta dalla relativa scheda riepilogativa.

L'inserimento dei richiami e la consegna dell'anello regionale sono concesse ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana.

I cacciatori con residenza anagrafica in altre Regione non necessitano di fare l'inserimento del richiamo nel portale e di dotarlo dell'ulteriore anello fornito dalla Regione Toscana.

Dalla data di registrazione e rilascio dell'anello regionale da parte del CAV, il cacciatore ha 10 giorni di tempo per apporlo al relativo richiamo.

All'esito della richiesta del cacciatore il soggetto gestore del CAV rilascia apposita scheda riepilogativa al singolo cacciatore con l'elenco dei richiami per uso di caccia muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione, secondo quanto previsto ai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 34 della L.R. 3/94.

In caso di esito negativo o parzialmente negativo comportante il mancato rilascio dell'anello, il soggetto gestore del CAV dovrà annotarlo nel portale dei richiami e rilasciare all'utente apposita attestazione.

L'utente potrà comunque rivolgersi alla struttura regionale competente per richiedere un'ulteriore valutazione della sua richiesta, il cui esito verrà comunicato formalmente all'utente e al CAV per l'eventuale aggiornamento del portale.

COMPITI DEI CAV

Ogni CAV dovrà indicare al Settore regionale competente uno o più operatori che saranno abilitati ad operare sul portale regionale, detti in seguito “soggetto gestore”.

Ad ogni CAV ed ad ogni soggetto gestore verrà assegnato un codice identificativo univoco.

L'accesso al portale da parte del soggetto gestore avverrà tramite OTP.

Ogni accesso e ogni operazione effettuata dai singoli soggetti gestori verranno tracciati e saranno identificabili in maniera univoca.

All'apertura del portale, il soggetto gestore del CAV dovrà scegliere fra “nuovo inserimento” o “aggiornamento”.

I soggetti gestori indicati dai singoli CAV saranno gli unici soggetti abilitati ad inserire e modificare i dati sul portale regionale.

E' responsabilità dei soggetti gestori dei CAV:

- l'inserimento dei dati nel portale
- il controllo della documentazione di origine
- la distribuzione dei relativi anelli regionali
- il rilascio della scheda riepilogativa al singolo cacciatore con l'elenco dei richiami per uso di caccia muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione, secondo quanto previsto ai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 34 della L.R. 3/94.

E' responsabilità esclusiva del cacciatore la presentazione della documentazione autentica (originale) o in copia fotostatica di origine del richiamo.

In caso di copia fotostatica, la documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella suddetta dichiarazione dovrà essere dichiarata la conformità della copia fotostatica alla documentazione originale.

E' compito dei CAV eseguire i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà nella misura del 5% secondo le modalità individuate dalla DGR n. 1058/2001.

E' responsabilità esclusiva del cacciatore l'apposizione materiale degli anelli regionali ai capi da richiamo per uso di caccia entro il termine sopra indicato di 10 giorni.

FASE DI NUOVO INSERIMENTO

Prima di fare l'inserimento, sarà compito del soggetto gestore del CAV svolgere le seguenti attività. L'elenco seguente è inderogabile e se il soggetto gestore del CAV sia impossibilitato a svolgere i controlli richiesti non dovrà procedere con l'inserimento del capo nel portale regionale.

CHECK LIST - attività propedeutiche all'inserimento di ogni singolo capo

- controllo del documento di identità del cacciatore
 - controllo del Codice Fiscale su RT Caccia
 - controllo del Codice Cacciatore su RT Caccia
 - se capo proveniente da allevamento:
 - detenzione: controllo della ricevuta originale fornita dall'allevatore alla prima cessione del richiamo. In essa deve essere riportato: il nome dell'allevatore, la data di prima cessione del richiamo da parte dell'allevatore ed il numero della ricevuta, nonché il numero dell'anello apposto dall'allevatore al capo. In alternativa controllo della eventuale documentazione attestante la provenienza dell'animale rilasciata dalla pubblica amministrazione.
- Nel caso in cui il richiamo sia detenuto da altro cacciatore successivo rispetto a quello che ha avuto la prima cessione da parte dell'allevatore, è ammessa la copia fotostatica della ricevuta

originale corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove dovrà essere dichiarata la conformità alla documentazione originale.

- allevatore/cacciatore (capi non ceduti a terzi): controllo dell'autorizzazione all'allevamento, il registro dell'allevamento, per i nati in allevamento data di inserimento sul registro e del numero di anello apposto
- se capo proveniente da cattura: controllo della documentazione attestante la provenienza dell'animale rilasciata dalla pubblica amministrazione

Il soggetto gestore del CAV, una volta eseguite le attività di controllo sopra elencate, dovrà compilare il portale regionale associando ed inserendo per ogni uccello da utilizzare come richiamo per uso caccia i seguenti dati:

- Codice cacciatore/Nome e Cognome/Codice Fiscale del detentore
- Specie
- Origine (allevamento/cattura)

Se il richiamo proviene da "allevamento" dovranno essere inseriti i seguenti dati: nome e cognome allevatore e numero e data della ricevuta di acquisto. Nel caso di allevatore/cacciatore che presenti il registro, il numero di autorizzazione dell'allevamento.

Se il richiamo proviene da "cattura" deve essere indicata la Pubblica Amministrazione cedente (Regione/Provincia) ed un identificativo del documento di cessione.

- Data di primo inanellamento, individuata come segue:
 - per i capi provenienti da allevamento la data di prima cessione del richiamo da parte dell'allevatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
 - per i capi di cattura, si intende la data in cui sono stati consegnati i capi da parte dell'Amministrazione al cacciatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
 - nel caso di un allevatore/cacciatore e di capi nati in allevamento, la data in cui sono stati riportati sul registro di allevamento.
- N. anello primo inanellamento (anello originale)
- N. anello regionale (anello nuovo)
- Data operazione

I campi sopra indicati sono obbligatori e devono essere obbligatoriamente e correttamente compilati.

Il soggetto gestore del CAV è tenuto a consegnare esclusivamente gli anelli regionali corrispondenti ai capi registrati nel portale. E' fatto divieto di consegnare anelli regionali senza che essi siano stati inseriti e associati nel portale regionale riferendoli ad un capo di uccello da richiamo per uso di caccia dotato della documentazione prevista ai punti precedenti.

E' compito del CAV fornire al cacciatore una scheda riepilogativa contenente i capi inanellati come richiamo uso caccia con i dati inseriti di cui sopra. Tale scheda sarà fornita come export dal portale regionale in formato pdf.

La scheda conterrà inoltre:

- per ogni uccello la data nella quale si raggiungono i 10 anni dal primo inanellamento
- la data dell'export
- il codice univoco di identificazione dell'export
- il codice del soggetto gestore che ha effettuato l'export
- il codice del CAV che ha effettuato l'export
- timbro del CAV e firma del soggetto gestore del CAV
- la firma da parte del cacciatore

La scheda dovrà essere in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere firmate: una dovrà essere consegnata al cacciatore e una conservata dal CAV.

FASE DI AGGIORNAMENTO

A seguito del primo inserimento, il cacciatore è tenuto ad aggiornare il portale regionale tramite il CAV nel caso di:

- cessione a titolo definitivo del richiamo. In questo caso il nuovo detentore dovrà fornire oltre alla documentazione di origine del richiamo (come sopra illustrata), la dichiarazione di cessione da parte del precedente detentore o dei suoi eredi, corredata da relativo documento di identità. Tale documentazione dovrà essere conservata a cura del CAV. In caso di cessione fra allevatori/cacciatori autorizzati il passaggio è attestato dalla ricevuta dell'allevatore di provenienza.
- decesso o fuga del richiamo. In caso di morte dovrà essere riconsegnato al CAV l'anello regionale. Sarà cura del CAV la distruzione dell'anello.

Il soggetto gestore del CAV dovrà effettuare i medesimi controlli elencati in fase di nuovo inserimento previsti dalla CHECK LIST.

Il soggetto gestore del CAV dovrà richiamare sul portale il capo già inserito e potrà scegliere tre opzioni di modifica: cessione, morte e fuga. Nel caso di cessione dovrà compilare un campo in cui dovrà riportare il Codice Cacciatore del nuovo detentore.

Ogni passaggio di detenzione sarà tracciato nel portale regionale.

E' compito del CAV fornire al cacciatore una scheda riepilogativa contenente i capi inanellati come richiamo uso caccia con i dati immessi in fase di primo inserimento, aggiornati. Tale scheda sarà fornita come export dal portale regionale in formato pdf.

La scheda dovrà contenere inoltre:

- per ogni uccello la data nella quale si raggiungono i 10 anni dal primo inanellamento
- la data dell'export
- il codice univoco di identificazione dell'export
- il codice del soggetto gestore che ha effettuato l'export
- il codice del CAV che ha effettuato l'export
- il timbro del CAV e firma del soggetto gestore del CAV
- la firma da parte del cacciatore

La scheda dovrà essere in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere firmate: una dovrà essere consegnata al cacciatore e una conservata dal CAV.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 14 dicembre 2023, n. 126**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
– concessione contributi.***Sono presenti*

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57, 22 aprile 2020, n. 32 e 21 settembre 2023, n. 82;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del Disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte dei soggetti di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Istituto Gramsci Toscano onlus, per "La politica e il governo locale: Mario Fabiani a 50 anni dalla morte", convegno che, attraverso comunicazioni di esperti e di docenti universitari, video-testimonianze, mira ad approfondire il contributo di Mario Fabiani su temi quali: "Gli anni dell'antifascismo e della Resistenza"; "A Palazzo Vecchio e a Palazzo Medici Riccardi: Fabiani, uomo di governo"; "Firenze, la costruzione del Partito Nuovo"; "Gli anni del regionalismo";
- Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagno a Ripoli, per "Il Futuro ha una lunga storia. Proteggiamola", campagna di sensibilizzazione per l'individuazione di beni mobili e immobili del patrimonio culturale meritevoli dello "scudo blu", per la protezione in caso di conflitti di guerra;
- Associazione Cinema dei Ragazzi, per "Cinema, Preti, Comunità", ricerca e studio, attraverso la raccolta di testimonianze, scritte e orali, sui cinema parrocchiali pisani al fine di dare memoria alle oltre quaranta sale e al rapporto tra pubblico e cinema nei diversi contesti storici;
- Università della terza età Eliana Monarca, per "Programma corsi 2024", 68 lezioni a cadenza bisettimanale tenute da docenti universitari o esperti della materia, riconducibili a quattro principali argomenti: L'evoluzione del pensiero umano - Perché l'uomo inventa la filosofia; Ambiente e sostenibilità: quanto le scelte dell'uomo condizionano il nostro vivere; L'arte: un racconto lungo quanto la presenza dell'uomo sulla terra; Educare alla pace;
- Comune di Sansepolcro, per la "3^a Mostra di Arte Presepiale", tradizionale iniziativa, con installazione presepi ed eventi culturali collaterali, rivolta alla comunità locale, visitatori e turisti;
- Istituto Tecnico Tecnologico Silvano Fedi Enrico Fermi, per "Itinerari di legalità", incontri formativi rivolti agli studenti in orario extracurricolare su tematiche relative alla legalità, al fine di favorire la crescita di consapevolezza sui valori della giustizia, della libertà e onestà civili;
- Filarmonica Bientinese, per "Musiche e canti di Natale", concerto con l'esecuzione di composizioni musicali eseguite dalla Filarmonica accompagnate dai canti proposti dai giovani della scuola di musica;
- Comune di Lucignano, per "Antica Fiera del Ceppo", iniziativa che ripropone a Lucignano l'autentica festa della Fiera di Natale con i tanti bracieri che arderanno con il ceppo di natale, mercato con bancarelle artigianali, musici, stand gastronomici con piatti dell'antica tradizione;
- Compagnia di San Ranieri, per "Calendario 2024", stampato in 6.000 copie e diffuso gratuitamente per il tramite degli edicolanti di Pisa e San Giuliano Terme e in abbinamento al primo numero del 2024 del periodico diocesano Toscana oggi - Vita Nova, riproduce le immagini delle vetrate del Battistero di Pisa;
- Oratorio di San Casciano ANSPI A.P.S., per "Presepe vivente", rappresentazione della nascita con allestimento di ambientazione d'epoca e la partecipazione di circa 120 figuranti; il 6 gennaio è previsto il corteo dei Re magi con figuranti al seguito;
- Legami d'arte A.P.S., per "L'Elfo Testarolo - Orchestra del Campus nazionale dei Licei Musicali e Jazz Band del progetto Crescendo Musica Toscana", spettacolo, in programmazione per le celebrazioni dell'Epifania, dedicato all'elfo, uno dei principali personaggi che animano la tradizione popolare delle fiabe della Lunigiana;
- Altrove Teatro, per "Formazione giovani artisti - i linguaggi della prosa e della musica tra arti di scena e territorio", iniziativa con lezioni teoriche ed esperienze pratiche che si svolge nell'ambito delle attività collaterali del Premio Stelle dello Spettacolo;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. 0015485/1.19.4 del 14/12/2023);

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 11.680,00;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo", nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un importo totale di euro 11.680,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa, a voti unanimi,

delibera

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 11.680,00;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 11.680,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio", approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di

concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 126 del 14 dicembre 2023 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	oggetto/codice fiscale	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDE A I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
10541	13/09/2023	Istituto Gramsci Toscano onlus	"La politica e il governo locale Mario Fabiani a 50 anni dalla morte", convegno che, attraverso comunicazioni di esperti e di docenti universitari, video-testimonianze, mira ad approfondire il contributo di Mario Fabiani su temi quali: Gli anni dell'antifascismo e della Resistenza; A Palazzo Vecchio e a Palazzo Medici Riccardi; Fabiani, uomo di governo; Firenze, la costruzione del Partito Nuovo; Gli anni del regionalismo.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	1.000,00 €
10721	18/09/2023	Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagno a Ripoli	"Il Futuro ha una lunga storia. Proteggiamola", campagna di sensibilizzazione per l'individuazione di beni mobili e immobili del patrimonio culturale meritevoli dello "scudo blu" per la protezione in caso di conflitti di guerra.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera m)</i> , la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	180,00 €
11560	03/10/2023	Associazione Cinema dei Ragazzi	"Cinema, Perti, Comunità", ricerca e studio, attraverso la raccolta di testimonianze scritte e orali, sui cinema parrocchiali pisani al fine di dare memoria alle oltre quaranta sale e al rapporto tra pubblico e cinema nei diversi contesti storici.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale	1.000,00 €
12565	24/10/2023	Università della terza età Eliana Monarca	"Programma corsi 2024", 68 lezioni a cadenza bisettimanale tenute da docenti universitari o esperti della materia, riconducibili a quattro principali argomenti: L'evoluzione del pensiero umano - Perché l'uomo inventa la filosofia; Ambiente e sostenibilità quanto le scelte dell'uomo condizionano il nostro vivere; L'arte: un racconto lungo quanto la presenza dell'uomo sulla terra; Educare alla pace.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale	1.000,00 €
12882	30/10/2023	Comune di Sarsapolcino	"3ª Mostra di Arte Presepiale", tradizionale iniziativa, con installazione presepi ed eventi culturali collaterali, rivolta alla comunità locale, visitatori e turisti.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	1.500,00 €
13724	13/11/2023	Istituto Tecnico Tecnologico Silvano Fedi Enrico Fermi	"Itinerari di legalità", incontri formativi rivolti agli studenti in orario extracurricolare su tematiche relative alla legalità al fine di favorire la crescita di consapevolezza sui valori della giustizia, della libertà e onestà civili.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	1.000,00 €
13757	13/11/2023	Filarmonica Bientinese	"Musiche e canti di Natale", concerto con l'esecuzione di composizioni musicali eseguite dalla Filarmonica accompagnate dai canti proposti dai giovani della scuola di musica.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	1.000,00 €

13896	15/11/2023	Comune di Lucignano	"Antica Fiera del Ceppo", iniziativa che ripropone a Lucignano l'autentica festa della Fiera di Natale con i tanti bracieri che arderanno con il ceppo di natale, mercato con bancarelle artigianali, music, stand gastronomici con piatti dell'antica tradizione.	b) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera c)</i> , la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	1.500,00 €
14039	17/11/2023	Compagnia di San Ranieri	"Calendario 2024", stampato in 6000 copie e diffuso gratuitamente per tramite degli edicolanti di Pisa e San Giuliano Terme e in abbinamento al primo numero del 2024 del periodico diocesano Toscana oggi - Vita Nova, riproduce le immagini delle vetrate del Battistero di Pisa.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale	1.000,00 €
14105	20/11/2023	Oratorio di San Casciano ANSPI A.P.S.	"Presepe vivente", rappresentazione della nascita con allestimento di ambientazione d'epoca e la partecipazione di circa 120 figuranti; il 6 gennaio è previsto il corteo dei Re Magi con figuranti al seguito.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale	1.000,00 €
14359 14476	05/12/2023 11/12/2023	Legami d'arte A.P.S.	"L'Elfo Testarolo - Orchestra del Campus nazionale dei Licei Musicali e Jazz Band del progetto Crescendo Musica Toscana", spettacolo, in programmazione per le celebrazioni dell'Epifania, dedicato ad uno dei prim cipali personaggi che animano la tradizione popolare delle fiabe della Lunigiana, l'elfo.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale	1.000,00 €
14384	24/11/2023	Altrove Teatro	Formazione giovani artisti - i linguaggi della prosa e della musica tra arti di scena e territorio", iniziativa con lezioni teoriche ed esperienze pratiche che si svolge nell'ambito delle attività collaterali del Premio Stelle dello Spettacolo.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b)</i> , la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale	500,00 €



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Direttore Francesca GIOVANI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 768 - Data adozione: 17/01/2024

Oggetto: Posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro. Revisione parziale della PEQ Coordinamento dei processi di programmazione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/01/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD001016

LA DIRETTRICE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, tra l'altro, viene esplicitata la configurazione iniziale dal 1° marzo 2021 degli assetti organizzativi delle strutture di vertice dell'Amministrazione, tenuto conto delle rispettive competenze e delle strutture di relativo presidio, comprensive delle posizioni di elevata qualificazione costituite a decorrere dal 1 novembre 2019 in attuazione del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6888 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visti gli articoli 16,17,18, 19, 20 e21 del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022, recanti nuove disposizioni in materia di incarichi di posizioni di elevata qualificazione;

Preso atto della riconduzione automatica degli incarichi di posizione di elevata qualificazione in essere alla data del 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo III) alla nuova tipologia di incarichi di EQ, con relativa prosecuzione fino a naturale scadenza, disposta dall'art. 13 comma 3 del CCNL;

Visto il decreto del Direttore generale n. 6036 del 27/03/2023 recante l'approvazione del disciplinare istituito posizioni di elevata qualificazione di cui agli artt. 16-21 del CCNL 16/11/2022;

Visto il decreto del direttore generale n. 7346 del 4 maggio 2021 e successive modifiche e integrazione con il quale si definiscono i budget per le posizioni di elevata qualificazione di competenza delle strutture di vertice della Giunta Regionale, di Artea e dell'Ente Terre Regionali Toscane;

Dato atto che dal giorno 1° aprile si renderà vacante la Posizione di Elevata Qualificazione "Coordinamento dei processi di programmazione" direttamente afferente alla direzione stessa;

Ritenuto opportuno, tenuto conto della riorganizzazione interna che ha visto attribuire funzioni diversificate ai settori, di revisionare parzialmente, con decorrenza dal 1° aprile 2024, preliminarmente all'avvio della procedura per il conferimento ex novo dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, modificare la declaratoria di funzioni/attività della PEQ di primo livello "Coordinamento dei processi di programmazione", secondo quanto dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, adeguando la relativa scheda di individuazione di cui al decreto di costituzione n. 3574 del 9 marzo 2021 come riportata nell'allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico della posizione di elevata qualificazione "Coordinamento dei processi di programmazione" revisionata con il presente provvedimento, con decorrenza 1° aprile 2024 e per la durata di tre anni, come previsto dalla stessa regolamentazione generale dell'istituto;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di revisionare parzialmente, con decorrenza dal 1° aprile 2024, la declaratoria di funzioni/attività della PEQ di primo livello “Coordinamento dei processi di programmazione” della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, secondo quanto dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto di cui a decreto del Direttore generale n. 6036/2023, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico della posizione di elevata qualificazione “Coordinamento dei processi di programmazione” secondo la scheda di individuazione aggiornata in relazione alle modifiche definite e riportata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di tre anni e con decorrenza dal 1° aprile 202.

La Direttrice

Allegati n. 2

A *Modifica struttura*
0f9ca68c83bb56dc29030d053d3491f7b291aa9812f593f32191cbcafadfaf08

B *Scheda PEQ*
2ec2d2ca0aef0afb1c57b44034fbb2dbfd5af248d0d8be4d7a486ff85ae45f5b

Allegato al Decreto

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
01-04-2024**STRUTTURE MODIFICATE**

Denominazione: (06761) COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (1° LIVELLO)

Padre: (50125) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Attuale declaratoria: Coordinamento dei processi di programmazione della Direzione. Rapporti con le strutture interne ed esterne alla Direzione per la redazione, l'attuazione e il monitoraggio degli atti di programmazione regionale. Elaborazione dei documenti necessari per le funzioni di governo e per il sostegno della programmazione regionale. Programmazione e monitoraggio di programmi e progetti comunitari, statali e regionali, con particolare riferimento alla funzione di Organismo Intermedio del PON IOG. Coordinamento delle attività di comunicazione della Direzione.

Nuova declaratoria: **Coordinamento dei processi trasversali di programmazione strategica della Direzione. Rapporti con le strutture interne ed esterne alla Direzione per la redazione, l'attuazione e il monitoraggio degli atti di programmazione regionale. Elaborazione dei documenti necessari per le funzioni di governo e per il sostegno della programmazione regionale. Supporto alla definizione e predisposizione di atti, documenti e linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR con riferimento alle misure di competenza della Direzione. Coordinamento delle attività di comunicazione della Direzione.**

Missione: (15) POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: (04) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

ALLEGATO B**DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO****SCHEMA INDIVIDUAZIONE PEQ**Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	[A]- funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	DIREZIONE
Denominazione	COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE
Livello di graduazione (“pesatura”)	1° LIVELLO
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Coordinamento dei processi trasversali di programmazione strategica della Direzione. Rapporti con le strutture interne ed esterne alla Direzione per la redazione, l'attuazione e il monitoraggio degli atti di programmazione regionale. Elaborazione dei documenti necessari per le funzioni di governo e per il sostegno della programmazione regionale. Supporto alla definizione e predisposizione di atti, documenti e linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR con riferimento alle misure di competenza della Direzione. Coordinamento delle attività di comunicazione della Direzione.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	[X]- sì [.] - no
A) Complessità organizzativa e gestionale (con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)	[25 punti] - alta
B) Livello di autonomia	[25 punti] - alta
C) Rilevanza organizzativa	[25 punti] - alta
D) Complessità delle competenze (con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)	[25 punti] alta
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	Laurea magistrale o laurea v.o.

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	<ul style="list-style-type: none">- Norme e regolamenti regionali- Modelli, strumenti e tecniche di pianificazione e programmazione- Tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
B) Competenze organizzative	<ul style="list-style-type: none">- Orientamento al risultato- Comunicazione- Lavoro di gruppo- Decisione
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Esperienza professionale pluriennale in uno o più dei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none">- programmazione e controllo- monitoraggio e valutazione- organizzazione delle attività di comunicazione- supporto ai processi strategici trasversali- supporto alla definizione dei documenti atti e linee guida di competenza della Direzione
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE VIABILITA' REGIONALE AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

Responsabile di settore Antonio DE CRESCENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8673 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 775 - Data adozione: 17/01/2024

Oggetto: "Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme" (CUI L01386030488201900034 - CUP D31B19000200003 - CIG 7986093C6A). Proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/01/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD000774

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la L.R. 1 agosto 2016, n. 47 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003", con la quale, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015 ed in conseguenza dell'attribuzione alla Regione della competenza diretta alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla L.R. 30/2005 volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di autorità espropriante per tali interventi;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni", come modificato dal Decreto del Direttore Generale R.T. n. 7514 del 28 aprile 2021 "Ulteriori integrazioni delle modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni";

Vista la Delibera della Giunta del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 27/07/2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare del III lotto della nuova variante alla SRT 429 di Val d'Elsa tratto da Certaldo Ovest a Castelfiorentino Est;

Dato atto che:

- a seguito della Legge Regionale n. 22 del 03/03/2015 le funzioni in merito alla progettazione e realizzazione delle opere sulle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) attribuite al Circondario Empolese Valdelsa, prima, e alla Città Metropolitana di Firenze, poi, sono state trasferite alla Regione Toscana, e che tale trasferimento comprende la competenza relativa alla variante alla S.R.T. n. 429 di Val d'Elsa, Lotto III;
- con Decreto Dirigenziale n. 1191 del 31/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, il quale ha costituito variante agli atti di governo del territorio, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1-ter della L.R.T. n. 88/1998, dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R.T. n. 30/2005 come modificata dalla L.R.T. n. 47/2016;
- il piano particellare allegato al progetto prevede sia aree da espropriare che occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 327/2001;
- con Decreto Dirigenziale n. 14607 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara di appalto dell'intervento in questione;
- con Decreto Dirigenziale n. 14515 del 20/06/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace a favore dell'operatore economico in RTI composto dalla società Monaco s.pa. (capogruppo) e dalla società Varia Costruzioni srl (mandante);

- in data 05/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1;
- in data 05/10/2022 è stato sottoscritto il contratto dei lavori con l'operatore economico in RTI composto dalla società Monaco s.p.a. e dalla società Varia Costruzioni srl;
- in data 14/04/2023 questo Settore ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori, la cui conclusione è prevista per il giorno 12/04/2026;
- con Decreto Dirigenziale n. 19253 del 21/08/2023 questo Settore ha proceduto alla attivazione dell'opzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, prevista nel bando di gara dei lavori principali, per la realizzazione di ulteriori prestazioni riconducibili alle Categorie OG 3, OG 8 e OS12A;

Viste le comunicazioni di cui agli artt. 17 e 20, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, di invito a fornire utili elementi per la quantificazione dell'indennità di esproprio e di avviso dell'elenco dei beni da espropriare, inviate ai soggetti interessati dal procedimento espropriativo mediante notificazione nelle forme degli atti processuali civili, agli atti del Settore;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 11363 del 05/07/2019 di determinazione provvisoria dell'indennità d'espropriazione, dell'indennità aggiuntiva e dell'indennità di occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera in questione;

Viste le comunicazioni di cui all'art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 di avvenuta determinazione dell'indennità provvisoria, inviate ai soggetti interessati dal procedimento espropriativo, mediante notificazione nelle forme degli atti processuali civili, agli atti del Settore;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 21863 del 13/12/2021 di occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, notificato nelle forme degli atti processuali civili unitamente agli avvisi delle immissioni nel possesso, avvenute nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2022 rispettivamente nelle aree oggetto di esproprio dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme, come da verbali agli atti del Settore;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è diventato efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, ovvero entro il 30/01/2024;

Considerato che le problematiche riscontrate in fase di aggiudicazione dell'appalto, connesse in particolare al contenzioso sviluppato in sede di gara, agli atti del Settore, ma anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno consentito un inizio dei lavori in linea con le previsioni di questo Settore;

Visto l'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), della Legge n. 34/2022, che prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre proroghe, anche d'ufficio, dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

Considerato che, per i motivi espressi in premessa, si rende necessaria una proroga dei termini di durata della pubblica utilità per i beni immobili di cui all'Allegato A dell'intervento in oggetto, per fatti non imputabili a questa Amministrazione, così come previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

Riscontrato che sussistono i presupposti per procedere alla proroga di 4 (quattro) anni dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

Dato atto che:

- il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità deve essere prorogato al 30/01/2028;
- con note del 20/11/2023 questo Settore ha comunicato alle Ditte espropriate l'avviso di avvio del procedimento per la proroga di quattro anni del termine finale della durata della pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, agli atti del Settore, invitando a formulare eventuali osservazioni entro il termine di legge;
- il medesimo avviso di avvio del procedimento per la proroga di quattro anni del termine finale della durata della pubblica utilità è stato altresì pubblicato:
 - con nota prot. n. 549544 del 04/12/2023 sul B.U.R.T. Parte I n. 50 del 13/12/2023, agli atti del Settore;
 - con nota prot. n. 549541 del 04/12/2023 sull'Albo Pretorio dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme dal giorno 05/12/2023 al giorno 05/01/2024;
 - con nota del 04/12/2023 sul sito della Regione Toscana, alla pagina "avvisi pubblici per dichiarazioni di pubblica utilità";
- nel termine di 30 giorni successivi alle suddette notificazioni e pubblicazioni sono pervenute n. 2 osservazioni da parte dei proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto quindi di prorogare di quattro anni, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dunque il termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio, dando atto che, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, sarà data apposita comunicazione a tutti i soggetti interessati;

Dato atto che per effetto del Decreto del Direttore Generale R.T. n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale R.T. n. 7514/2021, il Responsabile del procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze - Prato e Pistoia e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri è la Dirigente del Settore Attività amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale;

DECRETA

1. di prorogare di quattro anni, e precisamente fino alla data del 30/01/2028, per i motivi riportati in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), della Legge n. 34/2022, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento denominato "Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme" (CUP D31B19000200003);
2. di precisare, pertanto, che il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro la data del 30/01/2028;
3. di comunicare il presente atto agli attuali proprietari, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a cura del Settore Viabilità Regionale ambiti Firenze-Prato e Pistoia;

4. di pubblicare il presente atto e l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

5. di dare atto che per effetto del Decreto del Direttore Generale R.T. n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale R.T. n. 7514/2021, il Responsabile del procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze - Prato e Pistoia e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri è la Dirigente del Settore Attività amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Allegato A - Elenco beni

7fb5adcf199403f34a4bc7e7e5022528135e84b6ea890d217d2d2591dcb845f



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

“Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme” (CUI L01386030488201900034 - CUP D31B19000200003 – CIG 7986093C6A).

Proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001. Elenco beni.

Allegato A

Comune di Castelfiorentino

NB: in **grassetto** i beni soggetti ad esproprio e in sottolineato i beni soggetti ad occupazione temporanea.

Ditta catastale n. 6

Foglio	Mappali
68	9
	387 – 388 – 389 – 390 (ex mappale 119)
	383 – 384 - 385 – 386 (ex mappale 120)
	371 – 373 -374 e <u>372</u> (ex mappale 121)
	364 – 365 – 366 (ex mappale 122)

Ditta catastale n. 7

Foglio	Mappali
68	397 – 398 e <u>399</u> (ex mappale 12)
	395 e <u>396</u> (ex mappale 13) - <u>11</u>
	359 – 361 – 362 e <u>360 e 363</u> (ex mappale 14)

Ditta catastale n. 8

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

Foglio	Mappali
68	368 – 369 (ex mappale 41)

Ditta catastale n. 9

Foglio	Mappali
68	376 – 377 e 378 (ex mappale 108)

Ditta catastale n. 10

Foglio	Mappali
68	380 – 381 e 382 (ex mappale 47) e 28 - 64 – 73

Ditta catastale n. 11

Foglio	Mappali
68	392 – 393 (ex mappale 46)

Ditta catastale n. 12

Foglio	Mappali
68	411 – 412 - 413 (ex mappale 204)

Ditta catastale n. 13

Foglio	Mappali
68	455 – 456 (ex mappale 34)
	457 – 438 (ex mappale 37)
	463 – 464 - 465 (ex mappale 38)
	69
	70
	406 - 407 (ex mappale 206)

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

--	--

Ditta catastale n. 14

Foglio	Mappali
68	409 – 410 (ex mappale 205)
	422 e <u>423</u> (ex mappale 229) e <u>57</u> - 63

Ditta catastale n. 15

Foglio	Mappali
68	405 (ex mappale 200)

Ditta catastale n. 16

Foglio	Mappali
68	401 – 402 e <u>403</u> (ex mappale 25)
	415 – 416 (ex mappale 48)
	429 – 430 e <u>431</u> (ex mappale 50)

Ditta catastale n. 17

Foglio	Mappali
68	425 – 426 (ex mappale 301)

Ditta catastale n. 19

Foglio	Mappali
68	461 – 462 (ex mappale 171)
	459 – 460 (ex mappale 172)
	452 – 453 - 454 (ex mappale 173)

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

	449 e <u>448</u> (ex mappale 174)
72	265 – 266 (ex mappale 176)
	267 – 268 (ex mappale 177)
	274 – 275 e <u>276</u> (ex mappale 178)

Ditta catastale n. 20

Foglio	Mappali
68	419 – 420 e <u>418 - 421</u> (ex mappale 32)
	436 – 437 - 439 e <u>435 – 438 - 440</u> (ex mappale 65)

Ditta catastale n. 21

Foglio	Mappali
68	441 – 442 e <u>443</u> (ex mappale 250)

Ditta catastale n. 22

Foglio	Mappali
68	444 – 445 (ex mappale 298)

Ditta catastale n. 23

Foglio	Mappali
68	446 – 447 (ex mappale 299)

Ditta catastale n. 24

Foglio	Mappali
68	450 – 451 (ex mappale 66)

Ditta catastale n. 25

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

Foglio	Mappali
72	269 - 270 (ex mappale 3)
	271 – 272 e <u>273</u> (ex mappale 4)
	277 e <u>278</u> – <u>279</u> (ex mappale 6)

Ditta catastale n. 26

Foglio	Mappali
72	281 – 282 e <u>280 - 283</u> (ex mappale 88)

Ditta catastale n. 27

Foglio	Mappali
72	285 – 286 e <u>284 - 287</u> (ex mappale 16)

Ditta catastale n. 28

Foglio	Mappali
72	289 – 290 e <u>288 – 291</u> (ex mappale 89)

Ditta catastale n. 29

Foglio	Mappali
72	293 – 294 e <u>292 – 295</u> (ex mappale 90)

Ditta catastale n. 30

Foglio	Mappali
72	297 – 298 e <u>296 – 299</u> (ex mappale 25)
	301 e <u>300</u> (ex mappale 80)
	303 e <u>302</u> (ex mappale 81)

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

Ditta catastale n. 31

Foglio	Mappali
72	304 – 305 - 306 - 307 (ex mappale 26)
	27
	310 – 311 - 312 - 313 (ex mappale 82)

Ditta catastale n. 32

Foglio	Mappali
72	314 – 315 - 316 - 317 (ex mappale 59)
	60
	318 – 320 – 321 -322 (ex mappale 227)

Ditta catastale n. 33

Foglio	Mappali
72	61
	326 – 327 -328 - 329 e 325 (ex mappale 62)
	335 – 336 (ex mappale 63)
	337 – 338 (ex mappale 84)
72	333 – 334 (ex mappale 64)
	331 (ex mappale 79)
	324 (ex mappale 254)

Ditta catastale n. 34

Foglio	Mappali
72	333 – 334 (ex mappale 64)

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

	331 (ex mappale 79)
	324 (ex mappale 254)

Ditta catastale n. 40

Foglio	Mappali
72	83
	308 (ex mappale 258)

Ditta catastale n. 54

Foglio	Mappali
72	29

Ditta catastale n. 58

Foglio	Mappali
68	<u>58</u>
	<u>62</u>

Ditta catastale n. 59

Foglio	Mappali
68	<u>427</u> (ex mappale 301)

Ditta catastale n. 60

Foglio	Mappali
68	<u>417</u> (ex mappale 48)

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

Comune di Certaldo

NB: in **grassetto** i beni soggetti ad esproprio e in sottolineato i beni soggetti ad occupazione temporanea.

Ditta catastale n. 35

Foglio	Mappali
26	<u>16</u>
	313 – 314 – 315 (ex mappale 18)
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	26
	27
	323 – 324 e <u>322</u> (ex mappale 28)
	342 – 343 e <u>341</u> (ex mappale 47)
	347 – 348 – 349 (ex mappale 48)
	49
	326 – 327 e <u>325</u> (ex mappale 54)
	329 – 330 e <u>328</u> (ex mappale 55)
56	

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

Ditta catastale n. 36

Foglio	Mappali
26	317 – 318 e 316 (ex mappale 83)

Ditta catastale n. 37

Foglio	Mappali
26	320 – 321 e 319 (ex mappale 25)

Ditta catastale n. 38

Foglio	Mappali
26	332 – 333 e 331 (ex mappale 45)
	46
	350 – 351 -352 (ex mappale 50)
	51

Ditta catastale n. 39

Foglio	Mappali
26	335 – 336 e 334 (ex mappale 90)
	345 – 346 e 344 (ex mappale 105)
	338 – 339 - 340 e 337 (ex mappale 106)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

**Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia**

Ditta catastale n. 55

Foglio	Mappali
26	52
	53
	66
	68

Ditta catastale n. 56

Foglio	Mappali
26	69

Ditta catastale n. 57

Foglio	Mappali
26	70



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

Comune di Gambassi Terme

NB: in **grassetto** i beni soggetti ad esproprio e in sottolineato i beni soggetti ad occupazione temporanea.

Ditta catastale n. 2

Foglio	Mappali
1	524 – 525 e 523 - <u>526</u> (ex mappale 13)
	532 – 533 e <u>534</u> (ex mappale 450)
	535 – 536 – 538 e <u>537</u> (ex mappale 452)

Ditta catastale n. 3

Foglio	Mappali
1	520 -521 e <u>519 - 522</u> (ex mappale 454)

Ditta catastale n. 4

Foglio	Mappali
1	3
	511 – 512 - 513 - 514 e <u>510 - 515</u> (ex mappale 5)
	528 – 529 - 530 e <u>527 – 531</u> (ex mappale 7)
	204
	518 (ex mappale 464)
2	2
	143 – 144 -145 – 147 – 148 e <u>142 -146</u> (ex mappale 3)
	150 e <u>149</u> (ex mappale 8)
	131 – 132 - 133 (ex mappale 11)
	12

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

**Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia**

	155 e <u>156</u> (ex mappale 16)
	151 -152 (ex mappale 21)
	22
	23
	153 – 154 (ex mappale 24)
	168 e <u>169</u> (ex mappale 25)
	174 e <u>175</u> (ex mappale 45)
	157 – 159 (ex mappale 47)
	48
	49
	50
	51
	60
	61
	161 e <u>160</u> (ex mappale 65)
	166 e <u>167</u> (ex mappale 66)
	88
	92
	134 – 135 -136 - 137 (ex mappale 95)
	98
	100

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

127 – 128 -129 e 126 – 130 (ex mappale 113)

Ditta catastale n. 5

Foglio	Mappali
2	138 – 139 -140 - 141 (ex mappale 94)
	96
	97
	99

Ditta catastale n. 43

Foglio	Mappali
2	164 e <u>165</u> (ex mappale 117)
	171 e <u>170</u> (ex mappale 119)
	173 e <u>172</u> (ex mappale 123)
9	305 e <u>306</u> (ex mappale 11)
	311 e <u>310</u> (ex mappale 15)

Ditta catastale n. 44

Foglio	Mappali
2	162 (ex mappale 86)

Ditta catastale n. 45

Foglio	Mappali
9	301 e <u>300</u> (ex mappale 1)
	5
	25
	26

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

	27
	298 (ex mappale 86)

Ditta catastale n. 46

Foglio	Mappali
9	10

Ditta catastale n. 47

Foglio	Mappali
9	6
	7
	330 e 331 (ex mappale 20)
	312 – 313 e 314 (ex mappale 21)
	315 – 316 - 317 – 318 – 319 (ex mappale 35)
	69
	70

Ditta catastale n. 48

Foglio	Mappali
9	28
	29
	307 – 309 e 308 (ex mappale 30)
	321 e 320 (ex mappale 114)

Ditta catastale n. 49

Foglio	Mappali
9	40

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

	41
	322 (ex mappale 76)
	337 e 336 (ex mappale 92)
	334 e 335 (ex mappale 94)

Ditta catastale n. 50

Foglio	Mappali
9	42
	43

Ditta catastale n. 51

Foglio	Mappali
9	45
	46

Ditta catastale n. 52

Foglio	Mappali
9	8
	303 – 304 e 302 (ex mappale 9)
	22
	23
	24
	329 e 328 (ex mappale 33)
	326 e 327 (ex mappale 34)
	338 e 339 (ex mappale 47)
	340 e 341 (ex mappale 48)

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

	324 e <u>325</u> (ex mappale 113)

Ditta catastale n. 53

Foglio	Mappali
9	332 e <u>333</u> (ex mappale 93)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2089 - Data adozione: 05/02/2024

Oggetto: [ID 2095] Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica impianto di produzione di conglomerato bituminoso e recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in via dello Struggino Mattioli n.24, nel comune di Livorno (LI). Proponente: Di Gabbia Adolfo e Figlio S.r.l.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002576

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art.216 del d.lgs.152/2006, in materia autorizzazione in procedura semplificata degli impianti di gestione dei rifiuti;

Visto il DPR 59/2013, in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Ricordato che l'impianto di gestione rifiuti esistente, ubicato in via dello Struggino n.24, nel Comune di Livorno e gestito dalla Società Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l.:

- è stato sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità ex L.R. 10/2010, conclusosi con provvedimento di esclusione da VIA, adottato dalla Provincia di Livorno con D.D. n. 22 del 26/02/2015;

- è autorizzato, con Autorizzazione Unica Ambientale, dalla Provincia di Livorno con D.D. n.135 del 10/07/2015;

- effettua le attività di produzione di conglomerati bituminosi e di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 (tramite iscrizione al numero 65 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata); l'AUA è stata da ultimo modificata con decreto n. 24950 del 15/12/2022 della Regione Toscana;

- si è adeguato ai dettami del D.M. 69 del 28/03/2018, in merito all'End of Waste del rifiuto di conglomerato bituminoso (presa d'atto Regione Toscana con nota del 14/02/2019);

Premesso che:

il proponente Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l. (sede legale: in via dello Struggino 24 Livorno - LI, C.F./P.IVA: 00453770497), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 08/08/2023 (nn. 0383141, 383156, 383162), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di modifica dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in via dello Struggino 24 nel Comune di Livorno (LI), depositando la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento di euro 500,00 quali oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 27565 del 26/09/2023;

ai fini VIA, il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 8.t), quale modifica sostanziale di esistente impianto ricadente tra quelli del punto 7.zb) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili"*; come tale, il progetto di modifica è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

il proponente comunica che l'impianto, anche allo stato modificato, continuerà ad essere soggetto ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 59/2013;

l'intervento ricade nel Comune di Livorno; il Comune di Collesalveti potrebbe essere interessato a livello di impatti;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/08/2023;

il Settore VIA, con nota del 11/08/2023 (prot. 0387585), ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Azienda USL Dipartimento Prevenzione (prot. 0400305 del 29/08/2023);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0403148 del 31/08/2023 e prot. 0405705 del 01/09/2023);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0408005 del 04/09/2023);
- ARPAT (prot. 0411546 del 06/09/2023);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0414768 del 08/09/2023);
- Settore Autorizzazioni uniche ambientali (prot. 0416044 del 11/09/2023);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti atmosferico (prot. 0421384 del 13/09/2023);
- Comune di Livorno (prot. 0424943 del 15/09/2023);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 18/09/2023 (prot. 0426436), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota del 18/09/2023 (prot. 0426436), ha chiesto ai sensi del comma 6 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, la sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il Settore VIA con nota prot. 0483653 del 23/10/2023 ha accolto la richiesta di sospensione suddetta;

il proponente, in data 18/10/2023 (prot. 0477059) e in data 04/12/2023 (prot. 0549357), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota 0558157 del 11/12/2023, un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- ARPAT (prot. 0001070 del 02/01/2024);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0011676 del 09/01/2024);
- Comune di Livorno (prot. 0041592 del 25/01/2024);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 comma 7 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 08/08/2023 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 18/10/2023 e 04/12/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto esistente è ubicato sul margine orientale della zona industriale di Livorno al confine con il comune di Collesalveti e la viabilità principale di accesso è costituita da via dello Struggino, su cui affaccia il cancello di ingresso; ad essa si può arrivare agevolmente dalla SS1 Aurelia uscendo allo svincolo Porto-Zona Industriale; nell'impianto sono svolte attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuto di conglomerato bituminoso allo scopo di produrre granulato di conglomerato bituminoso, ai sensi del DM 69/2018 nonché attività di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti e terre e rocce da scavo, che sono avviati a recupero definitivo presso impianti terzi autorizzati. L'area dell'impianto è circa 10.000 m², totalmente impermeabilizzata in asfalto; la porzione di piazzale dedicata allo stoccaggio dei rifiuti si estende per circa 600 m². L'impianto svolge la propria attività per 250 gg/anno su 3 linee di lavorazione:

1. Recupero rifiuti di conglomerato bituminoso (R5 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso End of Waste);
2. Produzione di conglomerato bituminoso a caldo o a freddo;
3. Produzione di conglomerato cementizio;

le modifiche richieste, oggetto del presente procedimento, in sintesi consistono:

- nell'aumento dei quantitativi annui gestiti, commisurati all'effettiva potenzialità di gestione dei flussi ed all'effettiva capacità di lavorazione dei macchinari a disposizione, passando dalle attualmente autorizzate 3.400 t/a (di cui 2.400 di recupero R5) ad un quantitativo pari a 40.000 t/a (di cui 38.000 t/a di recupero R5). Resterebbero inalterate le tipologie dei rifiuti trattati, le attività di recupero ed i quantitativi di stoccaggio istantaneo autorizzati:

- EER 170904 (R13): messa in riserva annua 1000 t – messa in riserva istantanea 250 t;
- EER 170504 (R13): messa in riserva annua 1000 t – messa in riserva istantanea 120 t;
- EER 170302 (R13 R5): trattamento annuo 38 000 t – trattamento giornaliero 152 t/g – messa in riserva istantanea 1200 t;
- nell'introduzione di un nuovo macchinario da utilizzare per il recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso, costituito da un vaglio mobile Beyer Tandem Globetrotter;
- nell'installazione di un impianto di produzione del misto cementato SCM 2 Mobilmisto 150;
- nella riorganizzazione dell'uso dei piazzali, in particolare per quanto riguarda le aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

Il nuovo assetto dell'impianto prevede che il fabbricato ad oggi adibito a spogliatoio, servizi e refettorio, sia demolito e riedificato in adiacenza al fabbricato uffici/magazzino; lo spazio liberato sarà dedicato ad uno dei due cumuli di granulato di conglomerato bituminoso EoW. Un altro cumulo di granulato di conglomerato bituminoso EoW sarà alloggiato accanto alla pesa. Sarà ottimizzata la posizione e la consistenza dei muri di cemento che separano i cumuli di materiali gli uni dagli altri; sarà realizzato un muro di protezione della pesa ed uno a protezione del nuovo fabbricato.

Nella documentazione sono descritte le procedure di conferimento e accettazione dei rifiuti in ingresso e l'organizzazione logistica del centro, sono descritti l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo, l'impianto di produzione misto cementato e conglomerato bituminoso a freddo e il nuovo macchinario di lavorazione del rifiuto di conglomerato bituminoso, costituito da un vaglio mobile, che effettuerà una selezione granulometrica del materiale proveniente dalla fresatura delle strade, consentendo la produzione di materiale di tre pezzature differenti; la potenzialità massima del vaglio, indicata dal costruttore, è pari a 200 m³/h;

il ciclo tecnologico del sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche dilavanti (AMD) rimarrà totalmente invariato con una sezione di dissabbiatura e da una sezione di disoleazione. Il sistema prevede quanto segue:

1. scarico in corpo idrico superficiale (S1, fosso che recapita nel torrente Ugione) delle acque derivanti dalla confluenza, a valle della depurazione, dei seguenti contributi:
 - a. acque di dilavamento delle coperture, che a tutti gli effetti sono costituite da Acque meteoriche di Dilavamento Non Contaminate (AMDNC) ai sensi del DPGR 46R/2008 e non richiedono alcun trattamento depurativo;
 - b. acque di dilavamento dei piazzali che ospitano gli impianti produttivi e dedicati alle attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, allo stoccaggio dei materiali EoW, allo stoccaggio degli inerti vergini, in parte costituite da acque di prima pioggia (i primi 5 mm caduti in un evento meteorico separato dal precedente e dal successivo di almeno 48 ore) e in parte da acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia (successive ai primi 5 mm). Le acque di prima pioggia sono da considerarsi Acque Meteoriche di Dilavamento Contaminate (AMDC) ai sensi del D.P.G.R. 46R/2008;
2. scarico in fognatura nera dei servizi, che sono a tutti gli effetti acque domestiche;

l'impianto utilizza un processo di trasformazione a caldo mediante combustione nell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, da cui origina un'emissione puntuale (A1) in uscita da un camino, a valle di un filtro a maniche. Tale presidio ambientale, in occasione della presente variante, non subirà alcuna modifica, considerando anche che tutto il ciclo produttivo del conglomerato bituminoso a caldo non subirà variazioni. Lo scambiatore di calore che riscalda il bitume è dotato di una propria emissione convogliata che ad oggi non è segnata nella planimetria autorizzata ma che si ritiene con questa occasione di segnalare graficamente ed inserire nel quadro emissivo. Tale punto emissivo è stato indicato con la sigla A2.

Nella configurazione di progetto saranno introdotte due nuove emissioni puntuali derivanti dal motore del gruppo elettrogeno e dallo sfiato del silo di stoccaggio del cemento, entrambi a servizio dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio. Tali punti emissivi sono stati indicati con le sigle A3 e A4.

Il processo di rigenerazione a freddo, svolgendosi a bassa temperatura e prevedendo l'utilizzo della sola emulsione bituminosa, non prevede alcuna specifica emissione puntuale;

per il contenimento delle polveri è presente un impianto integrato di bagnatura a mezzo di irrigatori collocati in punti strategici che rimane invariato; è inoltre presente un cannone nebulizzatore mobile, e le tramogge di carico dei diversi materiali inerti vergini che vengono utilizzati nell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso a caldo sono dotate di vaporizzatori spray sulle bocchette di apertura. Il nastro trasportatore è coperto, e comunque anch'esso dotato di vaporizzatori spray. Essi vanno a creare una cappa di contenimento sul materiale che fa precipitare il pulviscolo in sospensione, con un impiego minimo di acqua, senza sprechi e soprattutto evitando di creare sul materiale e nell'area di lavorazione zone bagnate o spargimenti di acqua.

L'impianto è dotato di centralina con anemometro, collegato al sistema di irrigazione, che consente l'attivazione automatica delle bagnature in condizioni climatiche asciutte, quando lo strumento registra valori di velocità del vento superiori a 2 m/s, attivandolo per 5 min/h fino al diminuire della velocità del vento. All'occorrenza, i piazzali vengono spazzati mediante apposite macchine spazzatrici. Le manovre della pala e dei mezzi sono effettuate con particolare cautela e con adeguata lentezza in modo da sollevare meno polveri possibili le movimentazioni saranno limitate nelle giornate particolarmente ventose. Per quanto attiene al trasporto di materiali polverulenti, è onere dell'azienda rispettare le disposizioni di cui al punto 3, dell'Allegato 5, alla Parte V del D.lgs. 152/2006, disponendo la copertura dei mezzi.

Al fine di evitare fenomeni di trasporto eolico, le altezze dei cumuli saranno mantenute entro i 3 metri;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n.8 – Piana Livorno-Pisa-Pontedera;

l'area dove è ubicato l'impianto previsto non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. 42/2004;

l'area dove è ubicato l'impianto non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

l'area dell'impianto, ai sensi di vigenti strumenti urbanistici comunali, è localizzata nell'UTOE 10 "Attività" ed è inquadrata come "Aree per le attività produttive per i servizi alle imprese";

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e Siti di interesse regionale (sir);

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'area industriale dove è ubicato l'impianto ricade in classe V (aree prevalentemente industriali); l'area confine con il territorio del Comune di Collesalveti ricadente in classe IV (aree di intensa attività umana);

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Azienda USL Dipartimento Prevenzione di Livorno, nel proprio contributo del 29/08/2023 esprime posizione favorevole e ricorda l'obbligo di rispettare, sia in fase di realizzazione dell'opera, sia nella successiva messa in esercizio, le normative applicabili in tema di sicurezza del lavoro secondo quanto indicato nel d.lgs 81/2008 e altre normative ad esso correlabili;

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo del 31/08/2023, fa presente che *“Dall'istruttoria eseguita è stato constatato che l'area nella quale si sviluppa l'impianto con i relativi manufatti risulta compresa tra il Torrente Ugione, ad est, ed un affluente sinistro del medesimo Torrente, entrambi corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012. In tale contesto si richiama la necessità di verificare il rispetto delle misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite dall'art. 3 della L.R. 41/2018.*

In relazione all'approvvigionamento idrico, si riscontra che l'azienda in oggetto è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche per una portata di 5.400 m3/anno ad uso Produzione Beni e Servizi, rilasciata da questo ufficio con D.D. n. 17658 del 09/11/2018 ed in scadenza il 31/05/2026. Pertanto, nel caso le modifiche impiantistiche comportassero un aumento del fabbisogno idrico oltre la portata concessa, si richiama la necessità di presentare la specifica domanda di variante sostanziale a questo Ufficio.

Si prende inoltre atto di quanto indicato nello “Studio Preliminare Ambientale” circa il fatto che “le acque meteoriche dilavanti le superfici dello stabilimento, vengono raccolte da un sistema di pozzetti e tubazioni che raccolgono e collettano il refluo verso un impianto di depurazione, dal quale esita uno scarico (SI) in un fosso che recapita nel torrente Ugione” e che “poiché di fatto la presente variante nulla varia in termini di piazzali adoperati, materiali stoccati, tipologie di reflui prodotti, in questa sede si ritiene che non sia necessario apportare alcuna modifica a quanto già presente e autorizzato”.

Si rileva infine che il sito interessato dall'impianto ricade in aree perimetrate a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3 dal vigente PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondenti ad aree a pericolosità da alluvioni frequenti, ai sensi della L.R. n. 41/2018, e pertanto, in relazione all'attuazione di interventi edilizi in tale area, in termini di gestione del rischio da alluvioni, trova applicazione la suddetta legge regionale. Tali valutazioni non sono però riconducibili a procedimenti di questo Ufficio e si rimandano al soggetto competente.

Per tutto quanto sopra illustrato si comunica di non avere riscontrato specifici aspetti di competenza di questo Settore.”;

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel successivo contributo del 01/09/2023 fa presente che *“In merito alle competenze di cui alla LR 80/2015, DPGR 60/R/2016, LR41/2018, DPGR 42/R/2018, RD 523/1904, si conferma che l'impianto con i relativi manufatti risulta compresa tra il torrente Ugione, ad est, e con l'affluente sinistro del medesimo torrente identificato con TC25 ricompresi nel reticolo idrografico aggiornato con DGR 55/2023.*

Dagli elaborati non si comprende con esattezza se il progetto rispetta le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite dall'art. 3 della L.R. 41/2018, ed in particolare la realizzazione del nuovo fabbricato da adibire a spogliatoio, servizi e refettorio.

Si ricorda che nella fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche.”;

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo del 09/01/2024, alla luce delle integrazioni presentate, *“conferma quanto scritto nella nota n. 0405705 del 01/09/2023, che l'impianto con i relativi manufatti devono rispettare le fasce di larghezza di dieci metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua inserito nel reticolo idrografico senza nome con codice TC41, quindi non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche.*

Si fa presente che a seguito di richiesta da parte del proponente Di Gabbia Adolfo e Figlio srl., è stata istruita con esito favorevole dallo scrivente ufficio, la richiesta di togliere dal reticolo idrografico il suddetto corso d'acqua, e adesso è in fase di approvazione della Giunta della Regione Toscana. Qualora fosse accolta la richiesta, decadrebbe il rispetto della fascia di rispetto dei 10 m. Fino a quel momento rimane in vigore il rispetto della fascia di rispetto.”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo del 04/09/2023, rileva quanto segue:

“[...]

Ritenuto pertanto che

◦in considerazione della tipologia di progetto e della distanza dai Siti Natura 2000 non sia necessario attivare la procedura di valutazione d'incidenza;

◦in considerazione della situazione ambientale della zona interessata dal progetto che, seppure in un'area artigianale, è collocata in prossimità di aree con caratteristiche di seminaturalità (confine di sud est), nonché di fossi e corridoi fluviali (confine di nord est) e sia pertanto mantenuta una funzionalità ecologica.

Conclusioni

Dalla disamina dell'istanza, per quanto di competenza del Settore scrivente, in riferimento al procedimento di assoggettabilità a VIA, si comunica che, sulla base degli approfondimenti istruttori e degli elementi forniti con lo Studio Preliminare Ambientale, non si reputa necessario attivare il procedimento di Valutazione d'incidenza.

Al fine di evitare possibili impatti su flora e fauna, non disponendo di informazioni relative alle potenziali ricadute delle emissioni diffuse in atmosfera di polveri sulle aree con caratteristiche di seminaturalità (confine di sud est), nonché su fossi e corridoi fluviali (confine di nord est), si raccomanda di rispettare rigorosamente quanto previsto in merito dallo stesso progetto, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni contenute negli atti autorizzativi a cura dei soggetti competenti al rispetto dei parametri previsti per le emissioni in atmosfera.”;

ARPAT, nel proprio contributo del 06/09/2023, prese in esame le componenti ambientali di competenza, esprime posizione favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, come riportate nel successivo quadro prescrittivo;

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 02/01/2024, ritiene che il proponente, con la documentazione integrativa presentata, abbia risposto a quanto osservato nella precedente valutazione tecnica;

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 08/09/2023, fa presente che “l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente. Si ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Costa). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:

- Piano di Gestione del Rischio di alluvioni 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA

Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa ...

In particolare, per l'area di intervento si rileva che:

Con riferimento al PGRA, l'area di intervento:

- è classificata a pericolosità da alluvione elevata (P3), nella quale ai sensi degli artt. 7 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- è interessata da classe di pericolosità elevata “3” per fenomeni di “flash flood”, per le quali la disciplina di Piano all'art. 19 detta indirizzi per la pianificazione urbanistica.

Con riferimento al PAI, l'area di intervento ricade in area non classificata dal PAI come pericolosità da frana molto elevata (PFME) o elevata (PFE).

Con riferimento al PGA, l'area di intervento è limitrofa al corpo idrico superficiale Torrente Ugione, classificato in stato ecologico “Sufficiente” (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027) e in stato chimico “Non buono” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “Buono” al 2027), e interessa il Corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore e piana costiera pisana - Zona Lavaiano, Mortaiolo, classificato in stato quantitativo e chimico “Buono” (con obiettivo del mantenimento di tali stati); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.”;

il Settore Autorizzazioni uniche ambientali, nel proprio contributo del fa presente che “attualmente l'attività è autorizzata con AUA adottata con Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 135 del 10/07/2015 modificato con Decreto n. 24950 del 22/12/2022 della Regione Toscana.

Detta AUA contiene il citato specifico titolo che consente il recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 su cui ha competenza la Provincia di Livorno, oltre all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue meteoriche contaminate (AMDC) e alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 e la comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) su cui ha competenza il Comune di Livorno (LI).

Si segnala che con il Decreto n. 24950 del 22/12/2022 è stata in particolare autorizzata, per un periodo di 6 mesi, collegato al contesto di criticità energetica, l'alimentazione con olio combustibile BTZ del bruciatore bi-fuel (con potenza massima pari a 15,5 MW) utilizzato per l'attività di produzione del conglomerato bituminoso. L'impresa giustifica l'istanza con nota, acquisita al nostro protocollo n. 304054 del 26/06/2023, con cui ha chiesto una proroga di ulteriori 6 mesi, per ragioni di sostenibilità economica dell'attività stante il perdurare dei costi elevati di produzione, della possibilità di utilizzo dell'olio combustibile BTZ. Alla nostra nota di richiesta eventuali osservazioni agli Enti (prot. n. 0332970 del 10/07/2023) non sono seguiti riscontri ostativi.

Il Proponente ha indicato nell'istanza che nella configurazione di progetto l'impianto ai fini della sua autorizzazione continuerà ad essere soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

In relazione al procedimento di verifica in oggetto si rimanda alle osservazioni formulate dal Dipartimento Arpat di Livorno nel contributo acquisito con prot.n. 0411546 in data 06/09/2023 dalla Regione Toscana per le varie matrici ambientali ed i titoli oggetto di ricomprensione in AUA.”;

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti atmosferico, nel proprio contributo del 13/09/2023 fa presente quanto segue

“[...]”

Conclusioni:

componente rifiuti

Pianificazione:

Le operazioni di recupero di rifiuti speciali effettuate nell'installazione si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014.

Criteri di localizzazione:

Considerato che la modifica non comporta modifica dell'attuale perimetro dell'impianto non sussiste l'obbligo della verifica dei criteri di localizzazione indicati nel piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb).”;

il Comune di Livorno, nel proprio contributo del 15/09/2023, ha fatto presente che l'intervento proposto risulta compatibile con le destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico vigente ed adottato rilevando la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento per quanto attiene il traffico indotto dalla attività di cantiere e in fase di esercizio, aspetti idraulici e interventi di mitigazione;

il Comune di Livorno, nel proprio contributo conclusivo del 25/01/2024, si esprime come segue:

“Settore Urbanistica e Programmi Complessi:

Valutata la documentazione integrativa si conferma quanto espresso nel primo parere:

< L'area oggetto di intervento ricade nel Regolamento Urbanistico vigente in "Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese" (art. 25 delle NN.TT.A.) e nel Piano Operativo adottato con Delibera di C.C. n° 160 del 14.07.2023 con la seguente destinazione "Tessuti a piattaforme produttive ed artigianali a bassa-media densità (TP2) (art. 114 delle NN.TT.A). Per quanto sopra l'intervento proposto risulta compatibile con le destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico vigente ed adottato, per cui non si rilevano elementi di criticità per quanto di competenza.>

Settore Edilizia Privata e SUAP:

In riferimento all'intervento proposto, per il profilo prettamente edilizio, si rimanda ogni valutazione di dettaglio in sede di presentazione del preventivo titolo edilizio, pertanto non si ravvedono motivi ostativi in questa sede.

Settore Ambiente e Verde:

Componente Geologia:

Si prende atto della nuova relazione geologica a firma del Dott. Geol. [...], sostitutiva di quella precedentemente inviata a firma del Dott. Geol. [...], rimandando alla valutazione di dettaglio in sede di rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi.

Componente Sostenibilità Ambientale:

Si prende atto di quanto riportato nella documentazione integrativa, più precisamente al paragrafo 3.1.2 della "Nota tecnica integrativa" trasmessa ad Ottobre 2023, nel quale viene dichiarato che l'impianto presenta già una fascia arborea sul lato sud-ovest del suo perimetro, mentre sul lato sudest è presente vegetazione spontanea di tipo arbustivo-arboreo che mitigano l'impatto visivo dell'impianto, dichiarando inoltre che alcuni tratti della recinzione sono integrati con teli ombreggianti. La ditta sostiene che tutte le aree di impianto sono utilizzate per attività legate ai cicli produttivi e che al momento l'impresa non ritiene possibile individuare delle aree da rendere permeabili per l'inserimento di nuove aree a verde, rendendosi disponibile ad integrare o migliorare la schermatura attuata a mezzo di teli ombreggianti, provvedendo altresì a mantenere correttamente la fascia arborea ove già presente.

Si fa presente che l'inserimento di nuove aree a verde non è finalizzato solo alla mitigazione dell'impatto visivo, ma costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento della permeabilità dei suoli come fattore di prevenzione di fenomeni di allagamento per un'ampia area territoriale in cui l'impianto risulta inserito.

Si invita pertanto a valutare questa finalità e ad un'ulteriore valutazione di inserimento di aree a verde anche prive di elementi arborei.

Settore Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità:

Componente Mobilità:

Per quanto riguarda l'aspetto della mobilità, preso atto della documentazione integrativa fornita, che si ritiene coerente con quanto richiesto, non si riscontrano ulteriori motivi ostativi.

Componente Idraulica:

Preso visione degli elaborati integrativi e nello specifico della relazione geologico idraulica ove al punto 2c.2 il tecnico dichiara che "le opere in oggetto saranno realizzate fuori dell'ambito di salvaguardia dei 10 mt dal ciglio di sponda si legge di cui all'art. 3 della Legge regionale 41/2018, in riferimento al corso d'acqua censito nel Reticolo Idrografico "e di gestione della Regione Toscana (Legge regionale 79/2012) con Id TC25" e che "sarà realizzato un intervento riconducibile al punto c) del richiamato riferimento normativo, ovvero "opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree" infatti il fabbricato ad uso servizi è previsto sia realizzato su di una struttura in c.a. "tipo pilotis", quindi sopraelevata rispetto al piazzale circostante.

Si ritiene, per le proprie competenze, che l'intervento sia fattibile salvo verifiche su elaborati grafici di dettaglio in sede di rilascio di permesso a costruire.

Conclusioni

In relazione alle specifiche competenze di Questa Amministrazione, la Struttura Operativa si è espressa sulla documentazione integrativa, come sopra riportato, ritenendo superate le integrazioni richieste. Pertanto in questa sede, non evidenzia impatti ambientali rilevanti sulla modifica proposta.";

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

per l'emissione A1 il filtro a maniche risulta idoneo all'abbattimento delle polveri, ma ininfluenza per l'abbattimento degli altri inquinanti. Il gestore, tuttavia, è riuscito a rispettare ugualmente i limiti emissivi autorizzati. Per le emissioni A2 e A3 essendo scarsamente rilevanti non necessitano di impianto di abbattimento. Per l'emissione A4 non vi è un obbligo di impianto di abbattimento però il Proponente ha previsto di dotarla di un filtro a maniche che eviti fuoriuscite di polveri di cemento durante le movimentazioni del prodotto contenuto nei silos;

il proponente ha allegato all'istanza uno studio sulla valutazione delle emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti da tutte le attività svolte nello stato di progetto redatto secondo le Linee Guida Arpat per la Valutazione delle Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti (Allegato 2 del Piano Regionale di Qualità dell'Aria PRQA – luglio 2018), successivamente integrato con una stima del contributo emissivo dell'attività nello stato attuale, al fine di consentire un confronto pre e post-modifica. ARPAT, nel proprio contributo del 02/01/2024, fa presente che l'incremento delle emissioni diffuse è di circa tre volte passando da un valore di 19,9 g/h dello stato attuale ad un valore di 54,8 g/h dello stato di progetto. Sebbene dal punto di vista normativo tale incremento possa essere considerato non significativo in quanto il valore di progetto di 54,8 g/h rimane al di sotto dei 79 g/h, valore soglia più basso preso in considerazione dal PRQA, non se ne può ignorare il suo peso tecnico. Avendo un incremento di tre volte del valore dell'emissione di polveri diffuse, ritiene che nel successivo passaggio in sede autorizzativa (AUA), possa essere presa in considerazione l'eventualità di

procedere comunque ad un monitoraggio delle polveri presso i recettori con tempi e modi da stabilire, che confermino la poca significatività dell'incremento. Per quanto riguarda eventuali prescrizioni da seguire, si ritengono valide quelle attualmente inserite nell'AUA vigente, integrandole con i nuovi presidi proposti in sede di progetto dal proponente. Ricorda che i limiti del PRQA saranno rispettati a patto che siano applicati in maniera integrale i sistemi di mitigazione proposti dal Proponente e già valutati positivamente nel precedente contributo istruttorio del 06/09/2023;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

con riferimento al PGR, l'area di intervento:

- è classificata a pericolosità da alluvione elevata (P3) nella classe di rischio R3, nella quale ai sensi degli artt. 7 della disciplina di PGR, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);
- è interessata da classe di pericolosità elevata "3" per fenomeni di "flash flood", per le quali la disciplina di Piano all'art. 19 detta indirizzi per la pianificazione urbanistica;

con riferimento al PAI, l'area di intervento ricade in area non classificata dal PAI come pericolosità da frana molto elevata (PFME) o elevata (PFE).

con riferimento al PGR, l'area di intervento è limitrofa al corpo idrico superficiale Torrente Ugione, classificato in stato ecologico "Sufficiente" (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027) e in stato chimico "Non buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato "Buono" al 2027), e interessa il Corpo idrico sotterraneo del Valdarno inferiore e piana costiera pisana - Zona Lavaiano, Mortaiolo, classificato in stato quantitativo e chimico "Buono" (con obiettivo del mantenimento di tali stati); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Comune di Livorno nel contributo del 25/01/2025, per le proprie competenze derivanti dalle disposizioni della l.r. 41/2018, ritiene che l'intervento edilizio sia fattibile salvo verifiche su elaborati grafici di dettaglio in sede di rilascio di permesso a costruire;

le attività di trattamento dei rifiuti che saranno effettuate presso l'impianto, che consistono in operazioni di tipo meccanico (sollevamento, frantumazione, vagliatura) su rifiuti inerti non pericolosi, non determineranno nessun impatto significativo sulla matrice suolo e sottosuolo in quanto saranno svolte in aree con pavimentazione impermeabilizzata. Sono inoltre previsti i seguenti controlli e monitoraggi:

- controllo pressoché quotidiano dello stato di pulizia del piazzale;
- spazzamento del piazzale con cadenza periodica;
- controllo periodico dello stato di manutenzione delle pavimentazioni;
- controllo periodico dello stato di manutenzione della pesa;

il proponente ha presentato un Piano di ripristino ambientale del sito di impianto.

ARPAT, nel contributo del 06/09/2023, ritiene necessario che il proponente fornisca informazioni in merito alla presenza o meno di piezometri e pozzi nell'area di impianto; se presenti dovranno essere fornite ubicazione e caratteristiche tecniche e amministrative. Riguardo al Piano di ripristino ambientale, ritiene necessario che sia integrato con un piano di indagini avente il fine di accertare lo stato di qualità ambientale del sito. Dovrà essere pertanto fornita una cartografia riportante l'ubicazione dei sondaggi e dei piezometri da realizzare in corrispondenza di aree significative e che siano fornite informazioni sulla profondità dei sondaggi, numero di campioni da prelevare, analiti da determinare.

Il proponente ha successivamente integrato il Piano di ripristino ambientale con l'individuazione di aree significative dove effettuare, se necessario, verifiche analitiche su suolo e acque sotterranee, dando alcune indicazioni circa le indagini effettuabili. Inoltre riferisce che nelle pertinenze dell'impianto non sono presenti piezometri di controllo delle acque sotterranee, poiché finora mai prescritti.

ARPAT, nel contributo del 02/01/2024, preso atto delle integrazioni al Piano di ripristino ambientale proposto dal Proponente ritiene necessario che il set analitico relativo ai terreni sia integrato con i parametri: mercurio, arsenico, cobalto; ed il set analitico relativo alle acque sotterranee sia integrato con: potenziale redox, mercurio, arsenico, cobalto, cromo VI;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti

il proponente, con la documentazione integrativa e di chiarimento, conferma la presenza di significative richieste di mercato per il granulato di conglomerato bituminoso EoW che sarà prodotto in impianto nella configurazione di progetto; tale prodotto potrà andare a sostituire circa il 15/20% degli inerti vergini di cava che occorrono per la produzione del conglomerato bituminoso a caldo e a freddo (e in futuro per la produzione di misti cementati nel nuovo impianto previsto). Il proponente richiama inoltre che il granulato di conglomerato bituminoso, una volta ottenuta la qualifica EoW, può essere utilizzato per tutti gli scopi definiti nell'All. 1 parte A del DM 69/2018 e quindi anche all'interno dei propri cantieri stradali.

Riguardo la modalità e i tempi di stoccaggio, il proponente informa che, anche considerando cumulativamente il volume dell'area di stoccaggio dei rifiuti di conglomerato bituminoso (Area A) e le due aree che saranno adibite allo stoccaggio del granulato EoW (Aree J e K), la volumetria di tale materiale presente in impianto non potrà superare 1500 – 2000 mc.

Le altre aree di impianto non saranno utilizzate a tale scopo, essendo dedicate alle diverse tipologie di inerti vergini che sono necessarie per le produzioni dell'impresa. Solo dopo aver qualificato come EoW il granulato di conglomerato prodotto e soltanto dopo averlo utilizzato o commercializzato, svuotando le rispettive aree di stoccaggio, potranno essere conferiti in impianto altri rifiuti da recuperare per produrre nuovo granulato. Pertanto, conclude, non vi è alcuna possibilità che in impianto vengano a formarsi accumuli incontrollati o di lunga durata. In altre parole, lo sfruttamento della nuova potenzialità richiesta di gestione rifiuti, pari a 38.000 t/a, potrà realizzarsi soltanto in presenza di un'effettiva richiesta di mercato per il granulato EoW. In caso contrario tali quantità di rifiuti non potranno fisicamente essere conferite in impianto. ARPAT, nel proprio contributo del 02/01/2024, preso atto di quanto sopra riportato ritiene comunque che sia opportuno di indicare in autorizzazione i tempi massimi di stoccaggio dell'EoW e che la modalità operativa comunicata nella relazione integrativa: *“Solo dopo aver qualificato come EoW il granulato di conglomerato prodotto, e soltanto dopo averlo utilizzato o commercializzato, svuotando le rispettive aree di stoccaggio, potranno essere conferiti in impianto altri rifiuti da recuperare per produrre nuovo granulato”* sia oggetto di specifica prescrizione;

con la documentazione integrativa e di chiarimento, il proponente:

- indica che l'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti (sovvalli) sarà ubicata in adiacenza alla cabina elettrica posta vicina al varco di ingresso. Trattasi comunque di eventualità non frequente e di quantitativi esigui, dato che il rifiuto di conglomerato bituminoso è in genere privo di componenti estranee, derivando direttamente dalla scarifica o dalla demolizione di manufatti stradali;

- dichiara che sono rispettati in impianto i dettami dell'art. 8 del DM 05/02/1998, ove ancora vigenti e ove non superati da quanto previsto nell'Allegato 1 parte B del DM 69/2018. Per quanto riguarda le norme tecniche generali di cui all'Allegato 5 del DM 05/02/1998, l'impianto è già adeguato sia in termini impiantistici che gestionali. Come rappresentato in planimetria, in impianto le zone adibite alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso saranno sempre separate da quelle destinate al deposito dei materiali prodotti dal trattamento. Sui cumuli di granulato di conglomerato bituminoso prodotto sarà presente opportuna cartellonistica con indicazione del numero del lotto, della quantità e della denominazione del prodotto, così da distinguere i materiali lavorati in attesa di qualifica EoW, da quelli già qualificati EoW e pronti per l'utilizzo o la vendita;

per quanto attiene fauna, flora ed ecosistemi e per quanto attiene al paesaggio

il Proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento evidenzia che l'impianto è già dotato, sul lato sudovest del suo perimetro, da una fascia arborea, come indicato in planimetria logistica. Sul lato sud est è presente vegetazione spontanea di tipo arbustivo-arboreo che si sviluppa nel terreno retrostante la recinzione, la quale è dotata di teli ombreggianti che mitigano l'impatto verso l'esterno. Buona parte del lato nord-est è occupato da cumuli di stoccaggio di materiali inerti, i quali svolgono un'azione di barriera nei confronti delle aree esterne. Anche su tale lato, alcuni tratti della recinzione sono integrati da teli ombreggianti. Il lato nord-ovest che affaccia su via dello Struggino è completamente pavimentato e non consente la piantumazione di alberi o arbusti. Poiché tutte le aree di impianto sono utilizzate per attività legate ai cicli produttivi, al momento l'impresa non ritiene possibile individuare delle aree da rendere permeabili per l'inserimento di nuove aree a verde. Si rende tuttavia disponibile ad integrare o migliorare, ove necessario, la schermatura attuata a mezzo di teli ombreggianti, provvedendo altresì a mantenere correttamente la fascia arborea già presente.

ARPAT, nel contributo del 02/01/2024, ritiene opportuno valutare il ricorso a misure di mitigazione per migliorare l'impatto ecosistemico e visivo dell'impianto, facendo ricorso per esempio all'uso di vegetazione rampicante lungo porzioni del perimetro dell'insediamento.

Il comune di Livorno nel contributo 25/01/2024 fa presente che l'inserimento di nuove aree a verde non è finalizzato solo alla mitigazione dell'impatto visivo, ma costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento della permeabilità dei suoli come fattore di prevenzione di fenomeni di allagamento per un'ampia area territoriale in cui l'impianto risulta inserito. Invita pertanto il Proponente a valutare questa finalità e ad un'ulteriore valutazione di inserimento di aree a verde anche prive di elementi arborei;

per quanto riguarda la componente rumore

il proponente ha presentato una Valutazione previsionale di impatto acustico (VIAC) a firma di tecnico competente in acustica TCAA. I ricettori più esposti all'attività in oggetto sono un'abitazione, posta a circa 100 m di distanza, un adiacente complesso contenente varie attività produttive e di vendita e un più distante capannone industriale posto nel Comune di Collesalveti. ARPAT nel contributo del 06/09/2023 osserva che:

- non è stata fornita una stima dell'incertezza (rif. norma UNI/TS 11326-2) sui risultati ottenuti tramite le ipotesi di propagazione;
- la verifica dei limiti differenziali d'immissione è stata effettuata all'esterno dei ricettori, limiti previsti invece all'interno degli edifici, senza effettuare alcuna considerazione sulla propagazione all'interno di quanto misurato;
- le misure non sono state sufficientemente descritte, in quanto non sono indicate la durata delle misure stesse, una planimetria per il posizionamento, i valori registrati e le time-history;
- sono presenti alcuni errori nel riportare i dati delle misure nelle tabelle riassuntive.

Nella documentazione esaminata il tecnico acustico - TCAA esegue tre misure di rumore residuo e di ambientale nei pressi dei ricettori e stima tramite propagazione il contributo dei nuovi impianti. Sommando tali valori stimati con i valori di ambientale misurati, dal confronto con le misure di residuo dimostra il rispetto dei limiti di emissione e assoluti e differenziali di immissione. Pur con le imprecisioni prima osservate, considerato quanto stimato dal TCAA, la tipologia della nuova attività prevista, i tempi di attività dell'impianto, le classi acustiche (IV e V) e la distanza dei ricettori potenzialmente esposti, si ritiene che il progetto in esame non generi criticità da un punto di vista acustico. Viste le incertezze presenti nella Valutazione preventiva, sopra evidenziate, ritiene necessaria l'esecuzione di una nuova verifica strumentale, come indicato anche dallo stesso TCAA, finalizzata al controllo dei livelli assoluti e differenziali di immissione presso i ricettori individuati nella VIAC, nelle condizioni di lavorazione ordinarie e maggiormente critiche da un punto di vista acustico;

per quanto riguarda la componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

non sono state rilevate criticità per questa componente ambientale;

per quanto riguarda la componente beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole)

il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento:

- per la fase di cantiere stima 10 viaggi con autocarro dotato di cassone scarrabile da 30 mc (3/4 assi - lunghezza 9 m), e un viaggio di autocarro per l'eventuale trasporto di terra da scavo, da realizzarsi in alcuni giorni lavorativi. Tale stima di traffico (non più di 2/3 viaggi/giorno) appare decisamente modesta rispetto al traffico pesante che impegna normalmente la viabilità interessata e la stessa rotonda posta all'intersezione tra la Via dello Struggino e la Via Provinciale Pisana, che viene utilizzata ordinariamente dai mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento di Gabbia e da quelli limitrofi;

- per la fase di esercizio, nella situazione di sfruttare per intero il potenziale autorizzato di gestione rifiuti, il numero effettivo di automezzi in transito in entrata ed in uscita dall'impianto nello stato di progetto potrà attestarsi su un valore di circa 2,5 transiti/ora, realizzando un aumento del numero di transiti che, seppure vicino al raddoppio rispetto alla situazione attuale, appare ampiamente compatibile con il traffico dell'area industriale che normalmente si riversa sulla viabilità in esame;

- riguardo all'interdizione del transito dei mezzi pesanti sul tratto di Aurelia Stagno Sud, specifica che già ad oggi il transito dei mezzi pesanti in uscita dall'impianto Di Gabbia, dalla rotonda di via dello Struggino viene incanalato in Via Pian di Rota al fine di poter imboccare la SS1 sia in direzione nord che in direzione sud per raggiungere i cantieri di lavoro, e viceversa. Tale previsione deve essere derogata nei casi in cui i cantieri di lavoro, se ubicati nell'area industriale del porto o del centro cittadino, richiedano l'impegno di brevi tratti di via Aurelia per poter raggiungere via Pian di Rota (per evitare di dover percorrere tratti più lunghi di viabilità urbana necessari per raggiungere gli svincoli della SS1).

Il comune di Livorno nel contributo del 25/01/2024 per quanto riguarda l'aspetto della mobilità, preso atto della documentazione integrativa fornita, la ritiene coerente con quanto richiesto e non riscontra ulteriori motivi ostativi;

per quanto riguarda la competente salute pubblica

non sono state rilevate criticità per questa componente ambientale;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti nelle aree a destinazione produttiva;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio

tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti vi è quello di favorire il recupero; il Piano prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere di norma localizzati all'interno di aree industriali;

il progetto di modifica in esame non comporta variazioni del perimetro impiantistico;

l'aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati nell'impianto esistente e le altre modifiche previste determineranno alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha tuttavia evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto dell'impianto di gestione di rifiuti in esame;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente, ai fini della modifica dell'autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

- a) indicare i tempi massimi di stoccaggio dell'EoW; solo dopo aver qualificato come EoW il granulato di conglomerato prodotto e solo dopo averlo utilizzato o commercializzato (svuotando le rispettive aree di stoccaggio) potranno essere conferiti in impianto altri rifiuti da recuperare, per produrre nuovo granulato;
- b) presentare un piano di monitoraggio delle polveri presso i recettori, ai fini del controllo del rispetto dei limiti previsti dal PRQA;

c) per quanto attiene il Piano di ripristino ambientale agli atti del presente procedimento, il set analitico relativo ai terreni dovrà essere integrato con i parametri: mercurio, arsenico, cobalto; il set analitico relativo alle acque sotterranee con: potenziale redox, mercurio, arsenico, cobalto, cromo VI;

[la prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto allo stato modificato, il proponente deve presentare ad ARPAT, ai Comuni di Livorno e Collesalveti e ai Settori regionali VIA ed Autorizzazioni uniche ambientali, una indagine strumentale finalizzata al controllo dei livelli assoluti e differenziali di immissione di rumore presso i ricettori individuati nella VIAC (presentata nell'ambito del presente procedimento), nelle condizioni di lavorazione ordinarie e maggiormente critiche da un punto di vista acustico;

[la prescrizione 2 è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente

in sede di istanza del permesso di costruire, per un miglioramento della permeabilità dei suoli quale fattore di prevenzione di fenomeni di allagamento, di approfondire la possibilità di inserire all'interno del perimetro aziendale nuove aree a verde, anche prive di elementi arborei, nonché di mettere a dimora vegetazione rampicante lungo porzioni del perimetro dell'impianto;

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere e dall'impianto;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in esame, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

massimizzare il riutilizzo in impianto delle AMD, al fine di ridurre i prelievi idrici da pozzo;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

con riferimento alle interferenze con il reticolo idraulico di cui alla L.R.79/2012 quanto indicato nei contributi, riportati in premessa, del competente Settore regionale Genio civile: i manufatti di progetto dovranno rispettare le fasce di larghezza di dieci metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua inserito nel reticolo idrografico senza nome con codice TC41; fino alla conclusione del procedimento per la eliminazione dal reticolo idrografico del suddetto corso d'acqua, non sono consentite nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche nella fascia di rispetto di 10 metri di tale corso d'acqua;

quanto indicato dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), nel contributo riportato in premessa al presente atto;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, la messa in opera di misure di contenimento e rimozione delle sostane sversate e l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e segg. del D.lgs. 152/2006;

le immissioni della viabilità di cantiere e di impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs 81/2008 con le modifiche impiantistiche previste nonché con le attività di cantiere previste;

Ritenuto altresì necessario ricordare che il proponente, con riferimento agli aspetti afferenti alla pericolosità idraulica e da alluvione, per quanto riguarda la gestione dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle previsioni della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale, è tenuto ad individuare:

- misure a tutela della sicurezza di addetti ed utenti;
- misure atte a evitare che sostanza inquinanti presenti in impianto si riversino nelle acque esondate;
- misure atte a prevenire danni alle cose presenti.

Le misure di cui al capoverso precedente devono essere portate a conoscenza del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile. Le misure a tutela della sicurezza di addetti ed utenti devono inoltre essere inserite nella documentazione ex d.lgs.81/2008;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle modifiche previste e la gestione dell'impianto in esame nel suo complesso si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in via dello Struggino n.24, nel Comune di Livorno (LI), proposto da Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l. (sede legale: in via dello Struggino n.24, Livorno: C.F./P.IVA: 00453770497), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto di modifica in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore o negli atti autorizzativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Direttore Federico GELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 257 del 26-11-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2132 - Data adozione: 05/02/2024

Oggetto: Intervento di riassetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002571

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, come modificata con la successiva deliberazione GR n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6946 del 29 aprile 2021, e successiva integrazione con Decreto n. 8061 del 13 maggio 2021, con i quali si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 20880 del 30 novembre 2021 con il quale, in ragione della L.R. n. 22/2021 e della delibera di Giunta regionale attuativa n. 895 del 6/09/2021, si apportano revisioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009 sopra richiamato all’assetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con decorrenza dal 1° dicembre 2021;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1365 del 27.11.2023 con la quale si approvano revisioni alla metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n.726 del 27 giugno 2022;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 19649 del 5/10/2022, con il quale si procedeva ad interventi di riassetto organizzativo parziale della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, con decorrenza 5 ottobre 2022;

Preso atto della opportunità di poter riunire in un unico settore una pluralità di progetti con finalità sociali e culturali in ambito di rigenerazione urbana e progetti per l'autonomia delle persone con disabilità, oltre che a voler assegnare al coordinamento del Centro Regionale Accessibilità anche il coordinamento e l’implementazione del Portale “Toscana Accessibile”;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base dell’esigenza sopra descritta anche al fine di ottenere un coordinamento maggiormente accentrato di progetti che condividono le stesse finalità, procedere ad una ridefinizione dell’assetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, operando, con decorrenza 12 febbraio 2024, gli interventi di seguito specificati e dettagliatamente riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) modifica della denominazione del Settore “Investimenti rivolti all’inclusione e alle fragilità” in “Investimenti per l’inclusione e la fragilità” con adeguamento della relativa declaratoria di competenze;

b) modifica della declaratoria del settore “Integrazione socio-sanitaria”;

Ritenuto opportuno, in virtù della integrazione delle funzioni assegnate al settore in ambito di investimenti, meglio descritte nel precedente capoverso, adeguare il livello di graduazione delle funzioni del settore “Investimenti per l’inclusione e la fragilità”, quale settore che svolge funzioni di medio alta complessità organizzativa addetta allo svolgimento di attività, o di parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni, in attuazione della metodologia adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 1365/2023;

Dato atto dell’analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla DGR n. 726/2022, con riguardo agli interventi di modifica dei settori afferenti alla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale disposti con il presente provvedimento, con esiti conservati agli atti degli uffici della direzione competente in materia di organizzazione e personale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009 in data 31/01/2024;

Dato atto, sentiti i dirigenti interessati, delle modifiche ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett a) della L.R. n. 1/2009 agli incarichi di responsabilità dei settori oggetto degli interventi di revisione disposti dal presente provvedimento;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale i dirigenti interessati hanno dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art.6, comma 1, e art.13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n.34/2014 “Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, operando gli interventi di seguito specificati e dettagliatamente riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) modifica della denominazione del Settore “Investimenti rivolti all’inclusione e alle fragilità” in “Investimenti per l’inclusione e la fragilità” con adeguamento della relativa declaratoria di competenze;

b) modifica della declaratoria del settore “Integrazione socio-sanitaria”;

2. di adeguare, in virtù della integrazione delle funzioni assegnate al settore “Investimenti rivolti all’inclusione e alle fragilità”, il livello di graduazione delle funzioni del settore “Investimenti per l’inclusione e la fragilità”, quale settore che svolge funzioni di medio alta complessità organizzativa addetta allo svolgimento di attività, o di parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni, in attuazione della metodologia adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 726 del 27 giugno 2022, come parimenti specificato nell’allegato A;

3. di dare atto, in virtù di quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lett a) della L.R. n. 1/2009 degli incarichi dirigenziali attribuiti ai dirigenti dei settori: “Integrazione socio-sanitaria” con decreto n. 19649 del 5 ottobre 2022 , “Investimenti rivolti all’inclusione e alle fragilità” con decreto n. 18735 del 31 ottobre 2023, ferme restando le durate ivi definite;

4. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale i dirigenti interessati hanno dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art.6, comma 1, e art.13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n.34/2014 “Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”;

5. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento a far data dal 12 febbraio 2024.

IL DIRETTORE

Allegati n. 1

A Disposizioni organizzative

7a6868c0c651d4ec63ac36b71a31b21fdb67a5f694e7945d59a7e0d9bfd41b7e

Allegato al Decreto

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE
12-02-2024

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (04767) INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Tipologia: SETTORE DI 1° LIVELLO

Padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Attuale declaratoria: Politiche per l'integrazione socio-sanitaria delle persone con disabilità e anziani e coordinamento dei relativi percorsi. Coordinamento interno ed esterno alla Direzione in materia di Piano Socio Sanitario Integrato regionale e Programmazione di Area vasta. Coordinamento degli strumenti di programmazione sociosanitaria. Rapporti con la Conferenza regionale dei sindaci. Competenze in materia di Società della Salute. Politiche in favore delle persone non autosufficienti anche in riferimento al Progetto "Pronto badante". Gestione risorse Fondo Nazionale per la non Autosufficienza. Coordinamento e monitoraggio attività del Piano regionale per le Demenze. Aggiornamento e gestione Portale regionale RSA. Politiche in favore delle persone con disabilità finalizzate alla Vita Indipendente e Dopo di noi. Coordinamento e implementazione contenuti Portale Toscana Accessibile. Procedimenti di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociosanitari. Gestione e coordinamento del sistema di accreditamento sociosanitario regionale.

***Nuova declaratoria:* Politiche per l'integrazione socio-sanitaria delle persone con disabilità e anziani e coordinamento dei relativi percorsi. Coordinamento degli strumenti di programmazione sociosanitaria. Rapporti con la Conferenza regionale dei sindaci. Competenze in materia di Società della Salute. Politiche in favore delle persone non autosufficienti anche in riferimento al Progetto "Pronto badante". Gestione risorse Fondo Nazionale per la non Autosufficienza. Coordinamento e monitoraggio attività del Piano regionale per le Demenze. Aggiornamento e gestione Portale regionale RSA. Politiche in favore delle persone con disabilità finalizzate alla Vita Indipendente e Dopo di noi. Procedimenti di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociosanitari. Gestione e coordinamento del sistema di accreditamento sociosanitario regionale.**

Missione: (13) TUTELA DELLA SALUTE

Programma: (01) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Responsabile: (0014328) TRAMBUSTI BARBARA

Data fine incarico: 23-05-2024

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

-.....-

Attuale denominazione: (06851) INVESTIMENTI RIVOLTI ALL' INCLUSIONE E ALLE FRAGILITA'

***Nuova denominazione:* INVESTIMENTI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITÀ**

Attuale tipologia: SETTORE DI 3° LIVELLO

***Nuova tipologia:* SETTORE DI 2° LIVELLO**

Padre: (50116) SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegato al Decreto

Attuale declaratoria: Programmazione, gestione e rendicontazione interventi di investimento nel settore sociale. Programmazione, attuazione e monitoraggio interventi a supporto delle persone con disabilità per Vita Indipendente con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo . Attività e funzioni inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e il Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR). Gestione contributi ai Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni. Coordinamento delle attività del Centro Regionale per l'Accessibilità (ex CRID), con particolare riferimento all'ambito socio-sanitario. Coordinamento e supporto alle azioni di prevenzione all'usura. Scuola cani guida e Stamperia Braille.

Nuova declaratoria: **Programmazione, gestione e rendicontazione interventi di investimento nel settore sociale. Programmazione, attuazione e monitoraggio progetti con finalità sociali e culturali nell'ambito dei programmi di rigenerazione urbana e progetti per l'autonomia delle persone con disabilità con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE). Attività e funzioni inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e il Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR). Gestione contributi ai Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Coordinamento delle attività del Centro Regionale per l'Accessibilità, coordinamento e implementazione contenuti Portale " Toscana Accessibile" tramite politiche intersettoriali sull'accessibilità. Coordinamento e supporto alle azioni di prevenzione all'usura. Scuola cani guida e Stamperia Braille.**

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: (0016237) ZANOBINI ALBERTO

Data fine incarico: 31-08-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2336 - Data adozione: 07/02/2024

Oggetto: [ID 2034] Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di impianto per la valorizzazione di sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui al reg. (CE) n. 1069/2009, ubicato in via di Poggio Gagliardo n.42, nel Comune di Montescudaio (PI). Proponente ECOREC S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002838

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il Regolamento (CE) 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Ricordato che:

con determina dirigenziale n. 2457 del 16/05/2013 della Provincia di Pisa è stato escluso dalla procedura di VIA con prescrizioni il progetto di impianto di recupero di sostanze di origine animale nel Comune di Montescudaio (PI), proponente Ecorec Srl; l'efficacia del provvedimento di verifica è stata prorogata di 5 anni con decreto regionale n. 9794 del 19/06/2018;

con decreto regionale n. 8601 del 20/05/2021, per l'impianto in esame è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, attività IPPC 6.5;

Premesso che:

il proponente Ecorec Srl Unipersonale (sede legale: via di Poggio Gagliardo, 42 nel comune di Montescudaio -PI; P.IVA: 02013070509) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 09/05/2023 (prot. 0216898 e 0216902) ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di impianto per la valorizzazione di sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui al reg. (CE) n. 1069/2009, ubicato in via di Poggio Gagliardo n.42, nel Comune di Montescudaio (PI), depositando la prevista documentazione;

in data 18/05/2023, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. 0231200) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 18/05/2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento di euro 1.615,75 quali oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da note di accertamento n. 27160 del 05/07/2023;

il presente procedimento ha ad oggetto l'impianto per la valorizzazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al reg. (CE) n. 1069/2009, ubicato in via di Poggio Gagliardo 42, nel Comune di Montescudaio (PI); l'impianto può interessare, a livello di impatti, anche il Comune di Guardistallo (PI) e il Comune di Cecina (LI);

in particolare, il presente procedimento ha ad oggetto:

- 1) il progetto di ampliamento dell'impianto;
- 2) la reiterazione della verifica di VIA svolta dalla Provincia di Pisa (determina dirigenziale n. 2457 del 16/05/2013; la cui efficacia è stata prorogata di ulteriori 5 anni con decreto regionale n. 9794 del 19/06/2018), in quanto il proponente non riuscirà a completare la realizzazione del progetto valutato, nel termine di efficacia del provvedimento di verifica della Provincia, come già prorogato una volta dalla Regione;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 4, lettera f) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

in relazione all'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'attività svolta rientra nella classificazione di industria insalubre ai sensi D.M. 05/09/1994 all'interno della prima classe, al punto "68. *Grassi ed acidi grassi: grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima premitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)*";

in esito alla richiesta di contributo del Settore VIA-VAS del 18/05/2023, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0261040 del 05/06/2023);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0262637 del 06/06/2023);
- Azienda USL Toscana nord ovest Dipartimento Prevenzione (prot. 0283739 del 16/06/2023);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno (prot. 0284022 del 16/06/2023);
- Settore Tutela Riqualficazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0287105 del 19/06/2023);
- Settore Autorizzazioni integrate ambientali (prot. 0292039 del 20/06/2023);
- ASA Spa (prot. 0294557 del 21/06/2023);
- ARPAT (prot. 0327768 del 06/07/2023);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 10/07/2023 (prot. 0333829), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota del 14/07/2023 (prot. 0346288 del 17/07/2023), ha chiesto, ai sensi del comma 6 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, la sospensione di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il Settore VIA, con nota prot. 0349590 del 18/07/2023, ha accolto la suddetta richiesta di sospensione;

il proponente, in data 22/09/2023 (prot. 0436102 e 0436092 del 22/09/2023), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0438185 del 25/09/2023, un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati; in esito a tale richiesta sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Azienda USL Toscana nord ovest Dipartimento Prevenzione (prot. 0466528 del 12/10/2023);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0468844 del 13/10/2023);
- ARPAT (prot. 0474809 del 18/10/2023);
- ARPAT (prot. 0478872 del 19/10/2023);
- Settore Tutela Riqualficazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0480975 del 20/10/2023);
- ASA Spa (prot. 0482838 del 23/10/2023);

il Settore VIA, con nota prot. 0487672 del 25/10/2023, ha comunicato al proponente che, tenuto conto dei contributi istruttori sopra pervenuti, risultano ancora non chiariti o adeguatamente approfonditi alcuni aspetti, necessari ai fini di una completa valutazione degli impatti ambientali significativi;

il proponente in data 04/11/2023 (prot. 0505094 del 07/11/2023) ha trasmesso la documentazione di approfondimento richiesta;

in merito alla documentazione di approfondimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0506048 del 07/11/2023, un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati; in esito a tale richiesta del 07/11/2023 sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Azienda USL Toscana nord ovest Dipartimento Prevenzione (prot. 0540487 del 28/11/2023);
- ARPAT (prot. 0547266 del 01/12/2023);

il Settore VIA con nota prot. 0549250 del 04/12/2023 ha comunicato al proponente che, visto il contributo istruttorio di ARPAT, risultano ancora non completamente definiti alcuni aspetti afferenti allo studio meteo-diffusionale presentato;

il proponente in data 13/12/2023 (prot. 0568895 del 15/12/2023) ha trasmesso ulteriore documentazione di approfondimento;

in merito alla ulteriore documentazione di approfondimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0571646 del 18/12/2023, un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati; in esito a tale richiesta del 18/12/2023 è pervenuto il contributo istruttorio di ARPAT (prot. 0032414 del 19/01/2024);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza, ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in 09/05/2023 e la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta in data 22/09/2023 e la documentazione di approfondimento del 04/11/2023 e del 13/12/2023;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto in esame ha come obiettivo la valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA), materiali di categoria 1, 2 e 3 del Regolamento (CE) 1069/2009, con lo scopo di chiudere il ciclo delle attività di questo tipo presenti nel territorio limitrofo. Fondamentale nella scelta del sito è stata l'individuazione del bacino di utenza dell'intervento, individuato in via prioritaria nel territorio delle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Siena, per dare risposta ad esigenze territoriali diffuse ed attualmente senza riscontro. Si prevede la trasformazione con linee di produzione specifiche dei:

1. materiali di categoria 3: provenienti dalla filiera alimentare e costituiti dagli scarti di carne ed ossa provenienti dai macelli, dalle macellerie, pescherie ed ipermercati, all'interno di un stabile completamente dedicato e separato dal secondo; questa attività è già stata soggetta ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e già autorizzata in regime di AIA (attività 6.5) per una potenzialità di 64 tonnellate/giorno;

2. materiali di categoria 1 (di cui all'art.8 del Regolamento (CE) 1069/2009) e categoria 2 (di cui all'art.9 del Regolamento (CE) 1069/2009): all'interno di un secondo stabile, che comunque prevede la totale separazione delle due distinte linee in esso contenute: una riservata ai materiali di cat. 1, e l'altra a quelli di cat. 2.

Le categorie 1 e 2 risultano più critiche da un punto di vista igienico-sanitario ma il recupero è comunque necessario perché interessa una buona fetta di mercato.

In particolare ricadono in Categoria 1, i SOA relativi a corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o contaminati e le casistiche

sovrapponibili elencate all'art. 8 del regolamento, rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Ricadono in Categoria 2 i SOA costituiti da stallatico, guano non mineralizzato, prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti; prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono stati importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile, animali e parti di animali, diversi dalla categoria 1 e 3 che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell'ambito di misure di lotta alle malattie e tutte le altre casistiche sovrapponibili elencate all'art. 9 del regolamento UE.

I materiali di Categoria 1 e Categoria 2 che il proponente ha intenzione di introdurre con il progetto in esame saranno trattati come da regolamento europeo in un capannone separato da quello ove è già previsto di trattare i SOA di Categoria 3 e per cui è già vigente un titolo autorizzativo.

L'attività consiste nella trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA), operata mediante un processo di triturazione e di cottura, che determina la disidratazione del materiale in ingresso e la separazione delle due frazioni: lipidica (grasso) e proteica (farine). I prodotti finiti sono rappresentati da farine proteiche di origine animale e grassi animali fusi. Questi materiali, una volta trasformati adeguatamente, trovano impiego, in funzione delle categorie di SOA dai quali derivano, nell'industria oleochimica, energetica, mangimistica e dei fertilizzanti.

Per precise disposizioni veterinarie, tutta l'area dello stabilimento è suddivisa in due zone: "zona sporca", dove transitano e sono conferiti i sottoprodotti in arrivo dall'esterno non ancora lavorati; "zona pulita", dove si trovano i prodotti già trasformati ed i servizi tecnici. Le diverse zone sono confinate al fine di evitare forme di contaminazione crociata, tenuto conto della natura dei materiali presenti, e prevedono specifiche aree buffer per consentire agli operatori – previo cambio degli abiti – il passaggio dalla zona sporca a quella pulita e viceversa.

Tutte e tre le distinte linee produttive funzioneranno per 7 giorni/settimana e 24 ore/giorno, con le seguenti potenzialità per ciascuna linea di lavorazione:

SOA	Quantità SOA in ingresso			Grasso	Farine	Evaporato
	t/ora	t/giorno	t/anno			
Categoria 3	4	64	18.304	13	29	22
Categoria 2	2,5	40	11.440	6	18	16
Categoria 1	1,5	24	6.864	4	10	10

* quantitativi indicativi, variabili in funzione dell'umidità specifica e della tipologia di SOA in ingresso

I metodi di trasformazione adottati sono differenziati in base al tipo di categoria dei SOA: i materiali di tutte le categorie (1, 2, 3) sono trasformati attraverso il metodo 4 (Regolamento UE n. 142/2011). Successivamente, i soli grassi fusi di categoria 1 e 2, sono sottoposti ad una sterilizzazione attraverso l'applicazione del metodo 1 (Regolamento UE n. 142/2011). Nello specifico, all'uscita delle rispettive autoclavi di cottura (che adottano le condizioni previste dal metodo di trasformazione 4), prima dello stoccaggio nei rispettivi serbatoi, la sola frazione liquida (rappresentata dal grasso) è pompata nel serbatoio M15 dove è sottoposto ad un ulteriore trattamento secondo il metodo di trasformazione 1 Reg. (CE) 1069/2009. Qui i grassi sono scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar. La pressione è prodotta mediante vapore saturo. Dalla trasformazione dei SOA si ottengono farine di carne e grassi animali che hanno diversi impieghi in funzione della categoria di partenza dei materiali. A differenza dei prodotti ottenuti dai SOA categoria 3, quelli derivanti dai trattamenti fisici e termici operati sui SOA categoria 1 e categoria 2 non sono destinati a produzione di mangimi e fertilizzanti, ma alla produzione, con la parte grassa, di biocarburanti e, con la farina, a fertilizzanti per la categoria 2; all'incenerimento con recupero energetico per quelli derivanti dalla categoria 1.

Ciascuna tipologia di materiale ha una propria area di deposito caratterizzata da specifici sistemi di contenimento;

il progetto di ampliamento (in parte già valutato nella determina della Provincia di Pisa n. 2457 del 16/05/2013) prevede una nuova edificazione da realizzarsi all'interno di una zona industriale già adeguatamente infrastrutturata per gli usi produttivi e in particolare:

- due capannoni prefabbricati rettangolari con dimensioni esterne di 20 m x 40 m ed altezza utile di 8 m: il primo dedicato esclusivamente alla lavorazione dei materiali cat. 3, ed il secondo – con linee separate – ai materiali cat. 1 e cat. 2. In entrambi i capannoni sono predisposti gli spogliatoi (distinti per la zona pulita e quella sporca) degli operai e la sala comandi degli impianti produttivi;
- un prefabbricato isolato con dimensioni esterne di 10 m x 15 m, è invece adibito esclusivamente a centrale termica ed idrica;
- una piccola palazzina con dimensioni 7 m x 13 m che ospita al piano terra quota parte del depuratore delle acque reflue (nello specifico la vasca SBR ed il flottatore) e al piano primo uffici;
- al fine di evitare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee e del suolo, oltre alla superficie interna del capannone anche la porzione del piazzale aziendale esterno, interessato dalla movimentazione delle materie prime e dei prodotti, sarà provvisto di pavimentazione impermeabile in battuto di cemento, dotata di grigliati e canaline per la raccolta e convogliamento ai sistemi di trattamento delle acque reflue;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e sono stati considerati gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n. 13 -Val di Cecina;

l'area dell'intervento risulta ricompresa in zona a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del Dlgs 42/2004 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

l'intervento non ricade all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

l'intervento non ricade in aree tutelate dal vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923;

con riferimento ai vigenti strumenti urbanistici comunali, l'area dell'intervento ricade all'interno dell'U.T.O.E. M.03 - Poggio Gagliardo con destinazione urbanistica D1 - Zone artigianali, industriale e commerciale di completamento;

nel vigente Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'area dell'intervento ricade all'interno della classe acustiche V "Aree prevalentemente industriali" confinante con area IV "Aree di intensa attività umana";

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 05/06/2023 a presente quanto segue

"[...]

Si ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Costa). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:

- Piano di Gestione del Rischio di alluvioni 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa

● Con riferimento al PGRA, l'area di intervento:

- è classificata a pericolosità da alluvione media (P2) e bassa (P1), nella quale ai sensi degli artt. 9 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione

Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- è interessata da classe di pericolosità elevata "3" per fenomeni di "flash flood", per le quali la disciplina di Piano all'art. 19 detta indirizzi per la pianificazione urbanistica.

● Con riferimento al PAI, l'area di intervento non ricade in area classificata dal PAI come pericolosità da frana molto elevata (PFME) e elevata (PFE);

● Con riferimento al PGA, l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale "Fosso Linaglia", classificato in stato ecologico "Sufficiente" e in stato chimico "Buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico "Buono" al 2027) e interessa il corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico tra fiume Cecina e S. Vincenzo" classificato in stato chimico e quantitativo "Buono" (con obiettivo del mantenimento di tali stati); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS3, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese contenere l'estensione dell'area impattata.

- è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano.";

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo del 06/06/2023 fa presente che "la zona in ampliamento si svilupperà in un'area delimitata a sud/ovest dal Torrente Linaglia, corso d'acqua appartenente al reticolo idraulico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012.

Nell'elaborato Tecnico 3.2, "Schema reticolo fognario", si riscontra in tale zona la previsione di nuovi manufatti (Biofiltro A6), rispetto ai quali non viene documentata la distanza dal piede esterno dell'argine, o in mancanza, dal ciglio superiore di sponda del medesimo corso d'acqua. Si rende necessario quindi integrare tale elaborato con idonee quotature e la rappresentazione della fascia di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n.41/2018.

Nello stesso elaborato grafico si prende atto che le acque meteoriche delle superfici coperte e quelle di seconda pioggia saranno veicolate nel Torrente Linaglia tramite idonee fognature.

Con specifico riferimento alle competenze di questo Settore, in merito agli aspetti autorizzativi di cui al R.D. 523/1904, L.R. 41/2018 e L.R. n.80/2015, si rappresenta sin da ora che tutte le interferenze delle previsioni con la sopraccitata fascia di rispetto, qualora autorizzabili, saranno soggette alla verifica di compatibilità idraulica, le cui condizioni sono esplicitate nell'art.3, comma 5 della sopraccitata L.R. 41/2018. Le suddette condizioni dovranno essere esplicitate negli elaborati progettuali al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione/concessione idraulica da parte di questo Settore.";

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo conclusivo del 13/10/2023, fa presente che "Esaminata la documentazione scaricata all'indirizzo indicato nella suddetta nota, si prende atto di quanto dichiarato al punto 2 - allegato 1- 001 della relazione generale integrativa dai professionisti incaricati, in merito al rispetto delle distanze di legge di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 41/2018, circa il fatto che i "nuovi manufatti" (capannoni, biofiltro, e viabilità interna, si collocano tutti esternamente alla fascia di rispetto di 10 m, come rappresentato nell'allegata planimetria in Figura.1".

Per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche delle superfici coperte e di quelle di seconda pioggia, che saranno veicolate nel Torrente Linaglia tramite idonee fognature, si ricorda la necessità da parte del Proponente di acquisire la necessaria autorizzazione/concessione idraulica prima dell'inizio dei lavori.

Si propone pertanto a codesto Settore di recepire quest'ultima indicazione in termini di prescrizione nell'atto conclusivo del procedimento in oggetto.";

l'Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento Prevenzione, nel proprio contributo del 16/06/2023 "rileva che – analogamente a quanto già approfondito nel progetto iniziale, di cui il presente costituisce modifica – l'insorgenza di problematiche di tipo sanitario connessa alla specificità delle lavorazioni condotte risiede, a parere della scrivente Unità Funzionale, nella possibile emissione di sostanze maleodoranti presenti o formatesi nel corso dei processi di cottura e trasformazione della materie prime impiegate.

Questa fattispecie risulta effettivamente quella a maggior rischio di evenienza, come evidenzia altresì lo studio ambientale condotto dal proponente. Questa Unità Funzionale aveva già sollevato la questione nel corso della valutazione dei documenti presentati nel 2020 per l'istanza di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente vigente ed aveva ricevuto conveniente risposta dal proponente (si vedano in proposito nostri pareri a data 7/9/2020 e 1/3/2021).

La documentazione inviata per questa modifica progettuale riprende quella già presentata e valutata e conferma la presenza di un termocombustore a servizio del trattamento finale delle emissioni connesse alle fasi di cottura della materia prima.

Al fine di evitare fuoriuscita di vapori si ritiene che l'intero sistema di cottura separazione fasi- pressatura dovrà necessariamente essere mantenuto in condizioni di depressione e di ciò si chiede conferma al proponente. In caso di risposta positiva si ritiene che le condizioni di esercizio così come rappresentate non possano determinare l'insorgenza di possibili criticità di ordine sanitario e che l'istanza possa quindi evitare – per quanto di competenza – l'assoggettabilità alla procedura di VIA.

Si ritiene comunque di sottolineare la necessità di mantenere in continua e piena efficienza l'impianto di abbattimento dei fumi (termodistruttore), nonché del successivo biofiltro, ricorrendo alla rigenerazione di quest'ultimo qualora l'efficienza del processo non potesse essere mantenuta alle normali condizioni d'utilizzo.

Tale raccomandazione potrà assumere carattere di prescrizione in sede autorizzativa susseguente al presente iter amministrativo.”;

l'Azienda USL Toscana nord ovest Dipartimento Prevenzione, nel proprio contributo del 12/10/2023 “rileva che le integrazioni prodotte, concernenti il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti non incidono sui contenuti del nostro precedente parere a data 13 maggio scorso.

Si ritiene pertanto di mantenere inalterata la nostra precedente valutazione.”;

l'Azienda USL Toscana nord ovest Dipartimento Prevenzione, nel proprio contributo del 28/11/2023 “prende atto delle risultanze emerse dallo Studio meteo-diffusionale presentato per il quale intendiamo far nostre le valutazioni tecniche e le conclusioni che ARPAT sarà in grado di elaborare. Restano comunque validi i contenuti dei pareri precedentemente espressi ed ai quali si rimanda ai fini della redazione del provvedimento in oggetto”;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, nel proprio contributo del 16/06/2023 “Con riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione tecnica inerente il progetto, considerato che l'oggetto della richiesta è la proroga di precedente autorizzazione e che l'area interessata all'intervento è contigua e prossima e in pratica fa parte di area già compromessa dal profilo paesaggistico, verificati i contenuti e le disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico in merito all'ambito interessato dall'intervento, questa Soprintendenza ritiene ammissibile la mancata assoggettabilità a VAS del progetto in questione.”;

il Settore Tutela Riqualficazione Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo del 19/06/2023 fa presente la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento in quanto la documentazione presentata non consente di valutare gli impatti sulla componente paesaggio mancando gli elementi, sia descrittivi che grafici, delle modalità di realizzazione degli interventi che aiutino a comprendere l'inserimento delle opere nello specifico contesto di paesaggio;

il Settore Tutela Riqualficazione Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo conclusivo del 20/10/2023 fa presente quanto segue

“Si richiamano le richieste di approfondimento indicate nel contributo istruttorio inviato con prot. 0287105 del 19/06/2023:

a- inserimento dell'intervento rispetto alle indicazioni per le azioni delle invariabili strutturali del PIT/PPR e verifica della sua rispondenza alle prescrizioni dei Beni Paesaggistici richiamate in istruttoria; parzialmente ottemperata

b- individuazione delle opere di mitigazione paesaggistica che risultassero necessarie a seguito degli approfondimenti condotti; non ottemperata

c- precisazioni sulle tipologie, materiali e colori dei fabbricati e di ogni altra opera pertinenziale di progetto; ottemperata

d- documentazione fotografica, di dettaglio e d'insieme; ottemperata

e- analisi della intervisibilità da e verso l'impianto; parzialmente ottemperata, presenza della recinzione di altezza 2 m, opaca.

f- rendering e fotosimulazioni sito-specifiche che mettano a confronto lo stato ante e post intervento. ottemperata

L'analisi svolta risponde sufficientemente a quanto richiesto, analizzando principalmente i contenuti specifici delle invariati e obiettivi della disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 13.

Tuttavia anche se l'intervento è all'interno di un'area urbanizzata, si ritiene che comunque devono essere previste delle azioni che promuovano una valorizzazione e riduzione degli impatti negativi, soprattutto in zone all'interno di aree critiche per processi di artificializzazione, come quella in esame. Inoltre si richiamano le puntuali prescrizioni relative alla difesa dei sistemi fluviali (art. 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR- Disciplina dei Beni paesaggistici, prescrizioni a.1 e c.2) e le indicazioni derivate in particolar modo dall'Obiettivo 1 della Scheda d'ambito n.13,(direttiva 1.3) relative alla salvaguardia dell'intero bacino idrografico del Fiume Cecina, che comprende ovviamente i suoi affluenti, tra cui il Botro di Linaglia. D'altra parte l'occupazione di un'area contigua ad una zona industriale già definita è da ritenersi preferibile rispetto ad altre collocazioni.

Pertanto sulla base di quanto sopra detto e rilevato in istruttoria si ritiene opportuno che l'intervento sia sostenuto da adeguati sistemi di riqualificazione paesaggistica. In fase di approfondimento progettuale, dovrà essere valutata l'opportunità di inserire specie arboree idonee e autoctone lungo il lato esterno della recinzione verso il corso d'acqua e verso l'area rurale, con la funzione aggiuntiva di formare una schermatura dell'area industriale e migliorare le funzionalità ecosistemiche.”;

il Settore Autorizzazioni integrate ambientali, nel proprio contributo del 20/06/2023 fa presente che “per l'incremento di potenzialità di trattamento e per la tipologia di progetto integrato presentato, da un punto di vista autorizzativo sarà necessario procedere con una revisione complessiva delle autorizzazioni ambientali recepite dal titolo già rilasciato e in considerazione della necessità di rivalutare il tutto possibilmente dando indicazione di seguire il final draft BAT reference Document for the Slaughterhouses, animal By-products end/or edible co-products industries di prossima pubblicazione procedendo dunque ad inquadrare questo progetto come modifica sostanziale della AIA.

Particolarmente importante per le componenti rumore ed emissioni in atmosfera effettuare valutazioni presso i recettori sensibili secondo la modellistica previsionale adottabile in valutazione complessiva del progetto qualora ricorrano le ipotesi per le quali a livello autorizzativo sia ritenuto necessario approfondire tali impatti da parte di ARPAT.

[...];

ASA Spa, nel proprio contributo del 21/06/2023, fa presente la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento per quanto attiene il dimensionamento dell'impianto di pretrattamento per lo scarico in pubblica fognatura;

ASA Spa, nel proprio contributo conclusivo del 23/10/2023, fa presente quanto segue

“A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte sulla documentazione presentata comprese le integrazioni, siamo a formulare le seguenti indicazioni:

Rispetto alle richieste di integrazioni avanzate dalla scrivente si riscontra quanto segue:

A. Verifica di compatibilità dell'impianto di pretrattamento autorizzato con AIA del 2021 e non ancora entrato in esercizio rispetto alla nuova sezione di lavorazioni.

Ottemperato al p.to 3.3 della Relazione integrativa dove viene specificato che:

“L'impianto di depurazione già attualmente autorizzato in AIA, non muta in termini di tipo e sequenza di trattamento dei reflui. Si assiste esclusivamente ad un piccolo aumento dei volumi di alcune sezioni, per fare fronte all'incremento dei giorni lavorativi anno (365 gg/365 gg).”

B. Dichiarazione di conferma di rispetto dei limiti tabellari anche con il nuovo assetto oggetto di valutazione.

Ottemperato al p.to 3.4 della Relazione integrativa

C. Indicazione della sommatoria dei volumi prelevati da pubblico acquedotto e di quelli che Ecorec prevede di prelevare alla conclusione di tutti gli ampliamenti dell'attività previsti.

Ottemperato al p.to 3.1 della Relazione integrativa

Di seguito il riepilogo dei volumi approvvigionati:

Utilizzo	Portata giornaliera (m ³ /g)	Portata annuale (m ³ /anno)
Acque di processo, lavaggio e sanificazione attrezzature, locali	19	6935
Percolato del biofiltro	1	365
Sfiato generatore di vapore ed evaporatore	0,5	182,5
Troppo pieno del serbatoio di recupero delle condense	0,5	182,5
Servizi igienici di uffici e stabilimento (8 A.E.)	2	730
TOTALE	23	8395

2. La dichiarazione del volume totale scaricato che coincide con il nuovo volume per il quale viene chiesta l'autorizzazione allo scarico.

Ottemperato al p.to 3.2 della Relazione integrativa

Di seguito il riepilogo dei volumi totali scaricati:

Volume scaricato annuo: 8395 mc/anno + 1879 mc/anno (AMPP) Portata massima giornaliera: 31,3 mc/g

Prescrizioni sulle modalità di scarico

1. Lo scarico dovrà rispettare la portata istantanea pari a 1,5 l/sec
2. Si conferma la necessità dell'installazione del misuratore di portata allo scarico come da p.to 14 del paragrafo 5.3 dell'allegato A all'AIA.
3. Si confermano gli autocontrolli di cui alla Tabella 4 Scarichi Idrici - Inquinanti da monitorare dell'allegato B all'AIA.

Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

Le richieste avanzate dalla scrivente ad integrazione della documentazione istruttoria sono state soddisfatte dal proponente. ASA esprime parere favorevole all'ampliamento oggetto di modifica dell'AIA alle condizioni della presente relazione e nel rispetto delle condizioni dell'Allegato A e dell'Allegato B dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8601 del 20/05/2021.”;

ARPAT, nel proprio contributo del 06/07/2023, fa presente la necessità di acquisire documentazione integrativa e di chiarimento ed in particolare chiede uno studio meteo-diffusionale (modello CALPUFF da usare per le simulazioni) per valutare l'impatto odorigeno sul territorio circostante generato dall'impianto e una Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente;

ARPAT, nel proprio contributo del 18/10/2023, esprime posizione favorevole per quanto attiene le componenti ambientali suolo, sottosuolo ambiente idrico e clima acustico con l'indicazione di alcune prescrizioni come riportate nel successivo quadro prescrittivo;

ARPAT, nelle conclusioni del proprio contributo del 19/10/2023, per quanto attiene lo studio meteo diffusionale afferente le emissioni odorigene fa presente che “Lo “Studio” presenta alcuni aspetti critici che mettono in discussione l'attendibilità dei risultati ottenuti e delle conclusioni del proponente. Si riportano di seguito le osservazioni rilevate riguardo i diversi aspetti dello studio di dispersione.

Le stazioni meteorologiche impiegate per la costruzione del campo meteorologico 3D, come pure il punto da cui provengono i dati di profilo verticale, sono situate a notevole distanza dall'impianto. Per queste ragioni emerge il dubbio che il quadro meteo-climatico ricostruito con CALMET utilizzato nello “Studio” possa essere rappresentativo dell'area in cui insiste l'impianto. Data l'importanza dello “Studio” nel determinare una proposta per i limiti di emissione di odori da inserire in autorizzazione per l'impianto, è necessario che il proponente proceda ad aggiornare lo studio di dispersione utilizzando anche i dati di superficie della stazione Cecina facente parte della Rete osservativa regionale e, per quanto possibile, i dati di profilo del vento e di copertura nuvolosa rilevati in punti più vicini all'impianto. E' opportuno inoltre che siano riportate considerazioni circa la frequenza di accadimento delle classi di stabilità atmosferica nonché dell'altezza dello strato di rimescolamento. E' opportuno che il proponente fornisca i chiarimenti circa le emissioni considerate nello “Studio” (anche effettuando simulazioni con concentrazioni di odore maggiori ed inferiori a quelle proposte), in particolare in merito al valore utilizzato per l'emissione E4 e che ne discuta le motivazioni circa le entità adottate.”;

ARPAT, nelle conclusioni del proprio contributo del 01/12/2023, per quanto attiene lo studio meteo diffusionale delle emissioni odorigene fa presente che “Lo “Studio” ed i chiarimenti forniti dal proponente nelle note di integrazione da una parte rispondono alle richieste espresse da ARPAT nel precedente parere, chiarendo molti dubbi emersi nel “precedente Studio”. Tuttavia rimane non chiarito un aspetto rilevante

connesso con le emissioni odorigene dal biofiltro (E4), il cui flusso di odore all'emissione appare ridotto di un fattore 4 senza una chiara spiegazione tecnica. Da segnalare che l'impiego della stazione 21111 Profilo ECMWF da cui provengono i dati di profilo verticale del vento si trova in mare aperto e ad una distanza di 71,7 km dall'impianto e pertanto non può ritenersi rappresentativa della situazione profilometrica e dell'anemologia locale dell'impianto. Si osserva come per i recettori da 31 a 36 (tutti di tipo "abitativo" tranne il numero 32, che invece è una palestra), per i quali dovrebbe essere previsto un valore della soglia di accettabilità secondo il D.D. MASE n. 309/2023 pari ad $1 \text{ UO}_E/\text{m}^3$, sia stimato un valore della concentrazione di odore compreso fra $0,8 \text{ UO}_E/\text{m}^3$ ed $0,9 \text{ UO}_E/\text{m}^3$. Tali valori sono tuttavia assimilabili all'unità odorigena: pur essendo inferiori, modeste variazioni nei flussi di odore o particolari condizioni meteorologiche potrebbero rendere possibili eventi di percezione rilevabile e riconoscibile. Tali considerazioni assumono maggior valore se si tiene conto che il flusso odorigeno dal biofiltro impostato come dato di input per le simulazioni appare ridotto di un fattore 4: questo permane l'aspetto più critico ed al momento non chiarito.";

ARPAT, nelle conclusioni del proprio contributo del 19/01/2024, per quanto attiene lo studio meteo diffusionale delle emissioni odorigene "ritiene che per concludere il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, limitatamente agli aspetti emissivi, potrebbero essere valutati i seguenti accorgimenti finalizzati a contenere ulteriormente gli impatti olfattivi presso i recettori:

- limitazione della concentrazione di odore al biofiltro E4 (ad esempio, nell'intervallo $200 \div 300 \text{ OU}_E/\text{m}^3$);
- limitazione della concentrazione di odore alle emissioni E2, E3, E6, E7 (ad esempio, nell'intervallo $2500 \div 3500 \text{ OU}_E/\text{m}^3$).

Appare comunque raccomandabile, anche tenuto conto del D.D. MASE n. 309/2023, che le emissioni odorigene delle sorgenti emissive siano oggetto di monitoraggio, da effettuarsi per quattro volte all'anno, ad intervalli di tempo equispaziati e rappresentative delle diverse stagionalità, nel rispetto dell'Allegato A.2 allo stesso decreto. In via provvisoria i limiti per gli odori delle emissioni E2, E3, E6, E7 potrebbero essere fissati pari a $3500 \text{ OU}_E/\text{m}^3$, il limite per gli odori dell'emissione E4 (biofiltro) potrebbe essere fissato pari a $300 \text{ OU}_E/\text{m}^3$. Successivamente tali limiti potrebbero essere rivisti in via definitiva dopo la suddetta campagna di monitoraggio olfattometrico di durata almeno annuale."

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

l'insorgenza di problematiche di tipo sanitario connessa alla specificità delle lavorazioni condotte risiede nella possibile emissione di sostanze maleodoranti presenti o formatesi nel corso dei processi di cottura e trasformazione della materie prime impiegate. Questa fattispecie risulta effettivamente quella a maggior rischio di evenienza, come evidenzia altresì lo studio ambientale condotto dal proponente. La documentazione inviata per questo procedimento riprende quella già presentata e valutata e conferma la presenza di un termocombustore a servizio del trattamento finale delle emissioni connesse alle fasi di cottura della materia prima. L'Azienda USL, nel proprio contributo del 16/06/2023, evidenzia che al fine di evitare fuoriuscita di vapori, l'intero sistema di cottura, separazione fasi e pressatura dovrà necessariamente essere mantenuto in condizioni di depressione e la necessità di mantenere in continua e piena efficienza l'impianto di abbattimento dei fumi (termodistruttore), nonché del successivo biofiltro, ricorrendo alla rigenerazione di quest'ultimo qualora l'efficienza del processo non potesse essere mantenuta alle normali condizioni d'utilizzo;

il proponente, con la documentazione integrativa e di chiarimento del 22/09/2023, ha confermato che l'intero sistema di cottura - separazione fasi - pressatura sarà mantenuto in condizioni di depressione, e le arie aspirate (in funzione delle loro caratteristiche) saranno trattate tramite termocombustore o biofiltro al fine di abbatterne il contenuto odorigeno. In merito alla periodica rigenerazione del biofiltro, qualora l'efficienza del processo non potesse essere mantenuta alle normali condizioni d'esercizio, così come già autorizzato, anche nella situazione futura - che prevede il raddoppio della massa filtrante attualmente autorizzata - il biofiltro sarà costituito da due moduli identici funzionanti sempre contemporaneamente. La modularità del sistema consente di eseguire le operazioni di manutenzione sui singoli letti filtranti (rimescolamento o sostituzione

della massa filtrante) evitando lo spegnimento completo dell'impianto. Tali operazioni saranno comunque effettuate avendo cura preventivamente di interrompere le attività produttive svolte con lo scopo di minimizzare la produzione degli odori;

per quanto attiene le emissioni convogliate e in particolare quelle derivanti dagli sfiati dei nuovi serbatoi di stoccaggio dei SOA, il proponente, come richiesto da ARPAT, con la documentazione integrativa e di chiarimento del 22/09/2023, ha presentato una proposta di quadro emissivo per i suddetti serbatoi, ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 1 del d.lgs. 152/2006, individuando i sistemi di abbattimento al fine di minimizzare l'impatto emissivo odorigeno e di polveri. ARPAT nel proprio contributo del 18/10/2023 ritiene che il proponente abbia risposto a quanto richiesto;

ARPAT nel contributo del 06/07/2023 segnala la necessità di prevedere, al punto Emissione diffuse del Piano di Monitoraggio e Controllo, l'effettuazione, con cadenza annuale, di test con fumogeno anche nei nuovi capannoni/locali contenenti sostanze potenzialmente maleodoranti, accendendo il fumogeno nei punti aereaerologicamente sfavoriti (es. più distanti dall'aspirazione dei ventilatori), rispetto all'aspirazione in essere all'interno del fabbricato e, verificando che, dal fabbricato interessato non fuoriescano aeriformi;

il proponente ha presentato uno studio meteo diffusionale di dispersione al fine di valutare l'impatto olfattivo sul territorio circostante, determinato dalle emissioni dell'impianto, e per la quantificazione dei ratei emissivi o delle concentrazioni di odore da proporre per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, come integrato con la documentazione integrativa e di chiarimento e con i successivi approfondimenti a seguito dei rilievi mossi da ARPAT;

ARPAT, nel contributo finale del 19/01/2024, evidenzia che, in virtù delle residue incertezze che permangono sulla meteorologia impiegata nello studio diffusionale, non sono da escludersi in presenza di modeste variazioni nei flussi di odore o particolari condizioni meteorologiche eventi di percezione rilevabile e riconoscibile su alcuni ricettori più prossimi all'impianto (le curve di iso-livello relative ai valori superiori ad $1 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ arrivano a lambire l'abitato di Cecina). ARPAT suggerisce pertanto i seguenti accorgimenti, oltre a quelli già previsti dal proponente, finalizzati a contenere ulteriormente gli impatti olfattivi presso i ricettori:

- limitazione della concentrazione di odore al biofiltro E4 (ad esempio, nell'intervallo $200 \div 300 \text{ OU}_E/\text{m}^3$);
- limitazione della concentrazione di odore alle emissioni E2, E3, E6, E7 (ad esempio, nell'intervallo $2500 \div 3500 \text{ OU}_E/\text{m}^3$).

Inoltre raccomanda, anche tenuto conto del decreto del Ministero Ambiente n. 309/2023, che le emissioni odorigene delle sorgenti emissive siano oggetto di monitoraggio, da effettuarsi per quattro volte all'anno, ad intervalli di tempo equispaziati e rappresentativi delle diverse stagionalità, nel rispetto dell'Allegato A.2 allo stesso decreto. In via provvisoria, i limiti per gli odori delle emissioni E2, E3, E6, E7 potrebbero essere fissati pari a $3500 \text{ OU}_E/\text{m}^3$, il limite per gli odori dell'emissione E4 (biofiltro) potrebbe essere fissato pari a $300 \text{ OU}_E/\text{m}^3$. Successivamente tali limiti potrebbero essere rivisti in via definitiva dopo la suddetta campagna di monitoraggio olfattometrico di durata almeno annuale;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

in riferimento al PGRA, l'area dell'impianto è classificata a pericolosità da alluvione media (P2) e bassa (P1) ed è interessata da classe di pericolosità elevata "3" per fenomeni di "flash flood";

in relazione al PAI, si rileva che per l'area di intervento non ricade in aree a pericolosità da frana;

in merito al PGA, l'area dell'impianto è limitrofa al corpo idrico superficiale "Fosso Linaglia", classificato in stato ecologico "Sufficiente" e in stato chimico "Buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico "Buono" al 2027) e interessa il corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico tra fiume Cecina e S. Vincenzo" classificato in stato chimico e quantitativo "Buono" (con obiettivo del mantenimento di tali stati); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità; inoltre è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS3, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese a contenere l'estensione dell'area impattata;

con la documentazione integrativa e di chiarimento del 22/09/2023, il proponente ha chiarito che i “nuovi manufatti” (capannoni, biofiltro, e viabilità interna) si collocano esternamente alla fascia di rispetto di 10 m dai corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale, in applicazione del comma 1, dell’art. 3, della L.R. n. 41/2018;

lo stoccaggio dei prodotti a consistenza grassa e/o oleosa (grassi fusi), sarà effettuato mediante serbatoi (SA1 ÷ SA6) posizionati fuori terra all’esterno dello stabilimento in area scoperta posta su piazzale impermeabile in battuta di cemento e posti all’interno di specifici bacini di contenimento realizzati con muro perimetrale di cemento armato, mentre le farine proteiche sono immagazzinate in sili (SF1 ÷ SF4) con carico diretto dall’alto dei camion. Il deposito temporaneo dei pochi rifiuti prodotti sarà rappresentato da cassoni scarrabili a tenuta posti anch’essi su superficie impermeabile. Non saranno presenti nel piazzale dello stabilimento stoccaggi di materie prime sfuse o accumuli di rifiuti dilavabili. Tutte le materie prime ausiliarie (tensioattivi e prodotti per sanificazione) saranno stoccate in locale coperto negli appositi contenitori;

i prelievi idrici connessi all’attività in progetto sono legati ai consumi necessari per eseguire le attività idrosigenti (lavaggio dei veicoli, dei locali e delle attrezzature) previste all’interno del ciclo produttivo e per garantire il soddisfacimento degli usi igienico sanitari degli addetti. Il volume complessivo stimato in circa 9.000 mc/anno, sarà attinto esclusivamente dall’acquedotto pubblico (situazione ante operam: 6.000 mc/anno; situazione post operam: 8.395 mc/anno);

tutto il volume prelevato dopo l’utilizzo costituirà il volume delle acque effluenti da smaltire. La rete fognaria prevede la costruzione di linee separate e distinte, come riportate graficamente nell’Elaborato tecnico – Planimetria della rete fognaria:

- acque meteoriche da superfici scoperte impermeabilizzate: il sistema convoglia le acque di dilavamento delle aree esterne; quelle di prima pioggia, dopo essere raccolte nell’apposita vasca di accumulo, sono trattate nel depuratore a fanghi attivi e poi convogliate nella pubblica fognatura. Quelle di seconda pioggia grazie al by-pass, sono indirizzate direttamente in acque superficiali nel Torrente Linaglia;
- acque meteoriche da superfici coperte: raccoglie esclusivamente gli scarichi dei pluviali. Le acque non sono suscettibili di potenziale inquinamento e quindi troveranno recapito ultimo nel Torrente Linaglia;
- acque reflue domestiche e acque reflue industriali: sono trattate, preventivamente alla loro immissione nella pubblica fognatura, nel depuratore a fanghi attivi;

i reflui prodotti dall’impianto sono trattati dall’impianto di depurazione aziendale che si compone delle seguenti sezioni: fossa Imhoff (solo per gli scarichi assimilati a domestici); accumulo ed omogeneizzazione; flottazione ad aria pressurizzata; impianto biologico a fanghi attivati del tipo batch sequenziale con contestuale abbattimento chimico del fosforo- SBR; scarico. E’ presente inoltre il preispessimento dei fanghi biologici di supero prodotti dal depuratore.

Per far fronte all’incremento di capacità sono state aumentate le dimensioni delle seguenti sezioni di trattamento:

- vasca di accumulo: da 50 mc a 60 mc;
- impianto biologico SBR: da 160 mc a 200 mc, con potenziamento del dispositivo di areazione in grado di trasferire almeno 15 kgO₂/h rispetto ai 10 ÷ 11 della situazione iniziale;

ARPAT, nel proprio contributo del 18/10/2023, precisa che, ai sensi della L.R. 20/2006, art. 2, comma 1, lettera g, l’impianto di trattamento delle AMPP deve essere svuotato e reso disponibile per un nuovo evento meteorico entro 48 ore e pertanto il volume di AMPP da immettere nell’impianto di depurazione sarà pari a 12,5 metri cubi/giorno ed il volume massimo di reflui da trattare sarà quindi pari a 35,5 metri cubi, andando ad aumentare, di conseguenza, la portata istantanea di scarico;

per quanto attiene lo scarico in pubblica fognatura, ASA Spa, quale gestore del Sistema idrico integrato (SII), con il contributo del 23/10/2023 esprime posizione favorevole all’ampliamento oggetto di modifica dell’AIA a condizione che sia rispettato quanto dichiarato dal proponente nella documentazione presentata, nel rispetto delle condizioni dell’Allegato A e dell’Allegato B dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8601 del 20/05/2021;

per quanto riguarda la componente rumore

ARPAT nel contributo del 18/10/2023, per quanto attiene la valutazione previsionale dell'impatto acustico presentata dal proponente, evidenzia che è riferita alla fase di esercizio dell'impianto nel suo complesso, sia della parte autorizzata che dell'ampliamento di progetto. A tal fine ha proceduto ad individuare i 7 recettori maggiormente interessati dalle emissioni rumorose ed a rilevare strumentalmente il clima acustico ante operam, definendo così il livello residuo. Dopo di che ha provveduto a stimare teoricamente le emissioni prodotte gli impatti presso i recettori individuati, in orario diurno e notturno, visto che l'attività si svolgerà 7 giorni su 7 e 24 h/g. Per quanto attiene la fase di esercizio, il Tecnico Competente in Acustica Ambientale attesta il rispetto dei limiti normativi diurni e notturni presso tutti i recettori individuati, come potenzialmente interessati dalle emissioni acustiche dell'impianto. Per quanto sopra esprime posizione favorevole con alcune condizioni come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

per quanto riguarda la componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
non sono state rilevate criticità per questa componente ambientale;

per quanto riguarda la componente flora, fauna ed ecosistemi
considerato che si tratta di interventi e opere all'interno di una area industriale non sono state rilevate criticità per questa componente ambientale;

per quanto riguarda la componente il paesaggio
è necessario che l'intervento sia sostenuto da adeguati sistemi di riqualificazione paesaggistica, come l'adozione di una misura di mitigazione afferente alla schermatura della installazione con barriera vegetale come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

per quanto riguarda la componente beni materiali (traffico indotto)
nella nuova conformazione impiantistica, considerando la piena potenzialità di tutte e tre le linee di trasformazione dei SOA, complessivamente (merce in ingresso + prodotti in uscita), il proponente stima il traffico veicolare di mezzi pesanti in 11 mezzi (8 in ingresso e circa 3 in uscita) per un totale di circa 3.000 mezzi all'anno; l'attività è posta all'interno di un'area ad esclusiva destinazione artigianale ed industriale, caratterizzata dalla vicinanza all'autostrada, è esterno a centri abitati; l'area è dotata di infrastrutture di collegamento stradale esterne ai centri abitati; il proponente segnala la baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione dei SOA;

per quanto riguarda la competente salute pubblica
le criticità per questa componente ambientale riguardano le emissioni odorigine descritte e valutate all'interno della componente "atmosfera";

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere e di esercizio, nonché misure di mitigazione e di monitoraggio;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente, ai fini della presentazione della istanza di modifica di AIA, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) prevedere, al punto "Emissione diffuse" del Piano di Monitoraggio e Controllo, l'effettuazione, con cadenza annuale, di test con fumogeno, anche nei nuovi capannoni e locali contenenti sostanze potenzialmente maleodoranti; il fumogeno deve essere acceso nei punti aerologicamente sfavoriti (ad esempio perché più distanti dall'aspirazione dei ventilatori) rispetto all'aspirazione in essere all'interno del fabbricato; deve essere verificato che, dal fabbricato interessato, non fuoriescano aeriformi;

b) le emissioni odorigene derivanti delle sorgenti emmissive devono essere oggetto di monitoraggio, da effettuarsi per quattro volte all'anno, ad intervalli di tempo equispaziati, con modalità rappresentativa delle diverse stagionalità, in applicazione dell'Allegato A.2 al Decreto del Ministero Ambiente n. 309/2023.

I valori limiti per gli odori delle emissioni E2, E3, E6, E7 devono essere fissati a 3500 OU_E/m³; il limite per gli odori dell'emissione E4 (biofiltro) deve essere fissato a 300 OU_E/m³.

Tali limiti potranno essere riesaminati e determinati in via definitiva alla luce dei risultati della suddetta campagna di monitoraggio olfattometrico, di durata almeno annuale; a tal fine il Settore scrivente si esprimerà, previa consultazione di ARPAT;

[la prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, presentare ad ARPAT, al Comune di Montescudaio ed al Settore scrivente la valutazione di impatto acustico relativa alla fase di cantiere; si ricorda che, in caso di superamento dei valori limite, il proponente dovrà ottenere l'autorizzazione del Comune di Montescudaio alla deroga ai limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. 447/1995;

[la prescrizione 2 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto allo stato modificato, il proponente deve presentare ad ARPAT, al Comune di Montescudaio e ai Settori regionali VIA ed Autorizzazioni integrate ambientali i risultati del monitoraggio acustico, al fine di controllare strumentalmente il rispetto di tutti i limiti normativi, diurni e notturni, presso i recettori individuati, nelle condizioni di lavorazione ordinarie e maggiormente critiche da un punto di vista acustico. Nel caso in cui si dovesse riscontrare un superamento dei limiti, il proponente deve eseguire adeguati interventi di mitigazione;

[la prescrizione 3 è soggetta a controllo a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

4. entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente decreto, il proponente deve presentare al Settore scrivente una proposta riguardante la possibilità di inserire specie arboree idonee e autoctone lungo il lato esterno della recinzione d'impianto, verso il corso d'acqua e verso l'area rurale, con la funzione aggiuntiva di formare una schermatura del sito produttivo e di migliorare le funzionalità ecosistemiche; sono fatti salvi il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente e le esigenze di tutela del sottosuolo e delle acque sotterranee;

[la prescrizione 4 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale che consulterà il Settore regionale paesaggio]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti in cantiere e dalla gestione dell'impianto in esame, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto evidenziato dall'Azienda USL in merito agli aspetti di competenza: al fine di evitare fuoriuscita di vapori, l'intero sistema di cottura - separazione fasi - pressatura dovrà essere mantenuto in condizioni di depressione. Mantenere in continua e piena efficienza l'impianto di abbattimento dei fumi (termodistruttore), nonché del successivo biofiltro, ricorrendo alla rigenerazione di quest'ultimo, qualora l'efficienza del processo non potesse essere mantenuta alle normali condizioni d'utilizzo.

La USL segnala che tale raccomandazione potrà assumere carattere di prescrizione in sede autorizzativa;

quanto indicato dal Settore regionale AIA, nel contributo in premessa, in merito alla procedura di modifica della vigente autorizzazione;

quanto indicato dal gestore del Servizio idrico integrato, ASA Spa, nel contributo in premessa, con riferimento allo scarico in fognatura;

per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche delle superfici coperte e di quelle di seconda pioggia, che saranno veicolate nel Torrente Linaglia tramite fognatura, prima dell'inizio dei lavori dei nuovi manufatti deve essere presentata istanza al competente Settore regionale Genio civile per acquisire la necessaria autorizzazione e concessione idraulica;

quanto indicato dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), nel contributo riportato in premessa al presente atto;

ai sensi della L.R. 20/2006, art. 2, comma 1, lettera g, l'impianto di trattamento delle AMPP, deve essere svuotato e reso disponibile per un nuovo evento meteorico entro 48 ore e, pertanto, il volume di AMPP da immettere nell'impianto di depurazione dovrà essere pari a 12,5 metri cubi/giorno ed il volume massimo di reflui da trattare dovrà quindi essere pari a 35,5 metri cubi, con conseguente aumento della portata istantanea di scarico;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, l'attivazione delle azioni e delle comunicazioni, come previsto dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

con riferimento agli aspetti idraulici:

- i nuovi interventi edilizi previsti nelle aree a pericolosità da alluvione P2, interessanti l'installazione, devono conseguire un livello di rischio almeno pari a R2, ai sensi della l.r. 41/2018;

- con riferimento alla installazione nel suo complesso, individuare misure a tutela della sicurezza di addetti ed utenti; misure atte a evitare che sostanza inquinanti presenti in impianto si riversino nelle acque esondate; misure atte a prevenire danni alle cose presenti. Le misure di cui al presente capoverso devono essere portate a conoscenza del Comune di Montescudaio e della Provincia di Pisa, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile. Le misure a tutela della sicurezza di addetti ed utenti devono inoltre essere inserite nella documentazione ex d.lgs.81/2008. Per i fini di cui al presente capoverso, deve essere tenuto conto, oltre che della pericolosità da alluvione, anche della pericolosità elevata per fenomeni di "flash flood" (alluvioni improvvise);

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione della installazione nel suo complesso si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'installazione per la valorizzazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009, ubicata in via di Poggio Gagliardo n.42, nel Comune di Montescudaio (PI), gestita da Ecorec S.r.l. Unipersonale (sede legale: via di Poggio Gagliardo n.42, Comune di Montescudaio-PI; P.IVA: 02013070509), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che i nuovi interventi previsti devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Ecorec S.r.l. Unipersonale;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2338 - Data adozione: 07/02/2024

Oggetto: [ID 2157] Art. 19 del D.Lgs 152/2006 ed art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all' "Intervento di adeguamento funzionale del Fosso del Molino in località Gonfienti nell'ambito della realizzazione di nuovo parcheggio tir "P9" nell'area dell'interporto", nel Comune di di Prato. Proponente: Interporto della Toscana Centrale S.p.a.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002818

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Premesso che:

la proponente Società Interporto della Toscana Centrale S.p.a. (sede legale: Via di Gonfienti n. 4/4 – Prato; codice fiscale/partita IVA 00302320973) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 21/11/2023 (prot. nn. 0528898 e 0529821) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di adeguamento funzionale del Fosso del Molino in località Gonfienti nell'ambito della realizzazione di nuovo parcheggio tir "P9" nell'area dell'interporto, nel Comune di Prato, depositando la prevista documentazione;

in data 24/11/2023, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0536758) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 24/11/2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente, in data 20/11/2023, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come risulta da nota di accertamento n. 27828 del 23/11/2023;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il progetto in esame rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*"; è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 24/11/2023 di cui sopra, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato del 05/12/2023 (prot. n. 0551551);
- Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 07/12/2023 (prot.n. 0555378);
- Azienda USL Toscana Centro del 12/12/2023 (prot. n. 0561484);
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno del 20/12/2023 (prot. n. 0577015);
- ARPAT Dipartimento di Prato del 21/12/2023 (prot. n. 0577919);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale del 22/12/2023 (prot. n. 0583672);
- Publiacqua S.p.a. del 27/12/2023 (prot. n. 0584728);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale del 27/12/2023 (prot. n. 0584952);

il proponente, in data 22/01/2024 (prot. n. 0034881), presa visione dei contributi istruttori pubblicati sul sito web regionale, ha provveduto a depositare alcuni chiarimenti in merito ai contenuti dei suddetti contributi;

detta documentazione di chiarimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 21/11/2023 e dalla documentazione di chiarimento depositata in data 22/01/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame prevede la realizzazione di interventi di adeguamento del Fosso del Molino in località Gonfienti nell'ambito della realizzazione di un nuovo parcheggio TIR denominato "P9" nell'area dell'Interporto; rappresenta lo stralcio funzionale di un progetto più ampio di messa in sicurezza idraulica dell'intero fosso; in particolare, oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA, è l'intervento di spostamento – parallelamente al corso attuale in direzione Sud - di un tratto del Fosso del Molino di circa 350 m;

lo spostamento rientra inoltre tra gli interventi più ampi tesi a mettere in sicurezza via Firenze interessata da fenomeni di allagamento legati all'insufficienza della rete fognaria e del reticolo minore;

gli interventi oggetto del presente procedimento prevedono quindi:

- *nel tratto 2*: lo spostamento del tracciato del fosso in accordo con quanto previsto dal progetto del parcheggio P9 con rifacimento dell'argine destro (argine in terra) e sinistro (muro di contenimento di lunghezza pari a circa 205 m arretrato rispetto al corso d'acqua);
- *nel tratto 3*: per una lunghezza complessiva di circa 350 m la realizzazione di nuova arginatura in sponda destra, il ripristino dell'argine in sponda sinistra e la realizzazione di una nuova area di laminazione di superficie pari a circa 5.430 mq. Per la sua realizzazione non è prevista movimentazione di terra né altro tipo di operazioni se non la demolizione del rilevato arginale di destra del corso d'acqua esistente con riutilizzo delle terre all'interno dell'area di cantiere.
- *nel tratto 4*: demolizione della bocca tarata;

per la realizzazione delle nuove arginature, la riprofilatura di quelle esistenti e la sistemazione delle aree destinate al parcheggio saranno movimentati circa 10.000 mc di terra, le terre saranno tutte riutilizzate all'interno del cantiere. Il muro sarà gettato in opera. Per quanto riguarda l'intervento di demolizione della bocca tarata viene specificato che sarà demolito solo il setto intermedio mentre rimarranno in essere lo scatolare in ingresso alla cassa di laminazione e le strutture in ingresso al tombamento. La cassa continuerà quindi a funzionare, anche se con una minore efficienza, fino alla realizzazione della nuova soglia sfiorante;

il proponente ha preso in esame l'alternativa "0" rappresentata dalla mancata realizzazione delle opere previste in progetto; in tale scenario, rimarrebbero inalterate le attuali criticità legate alla pericolosità idraulica e non sarebbe possibile procedere alla realizzazione del parcheggio "P9" dell'interporto, nella configurazione già approvata e finanziata;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e sono stati considerati gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nell'ambito del Piano Strutturale del Comune di Prato, l'area di impianto ricade nel Sistema territoriale 2b – La Calvana – Il Versante in Aree urbane. Il proponente evidenzia che dall'analisi della cartografia del Quadro Conoscitivo del PS emerge che l'area d'intervento risulta interessata da eventi alluvionali con TR > 200 anni e pertanto ricade in pericolosità media (I.2) da alluvione bassa (P1) e che l'area compresa fra la sponda sinistra e l'attuale piazzale dell'Interporto ricade in pericolosità da alluvioni frequenti elevata (I.3) da alluvione media (P2) (eventi per TR > 30 anni e ≤ TR 200 anni) congruentemente a quanto rilevato dalla cartografia del PGRA. In merito alla Pericolosità Geomorfologica ricade in classe di pericolosità media (G.2), in area interessata da bassa propensione al dissesto; per quanto relativo alla Pericolosità Sismica ricade in classe di pericolosità (S.3) Elevata;

l'intervento ricade in area a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004 *“Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi”* e ricade a circa 600 m dall'area PO04 Inseadimento etrusco di Gonfienti vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 *“Le zone di interesse archeologico”*;

l'intervento è esterno ad Aree naturali protette e Siti della Rete Natura 2000, siti proposti – pSIC e siti di interesse regionale;

in merito al Piano di classificazione acustica del Comune di Prato, l'area di interesse ricade interamente in classe V (Aree prevalentemente industriali), limitrofa ad area in classe IV (Area di intensa attività umana), in Classe IV – Spettacolo ed in Classe III – Aree di tipo misto;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nel contributo del 05/12/2023 (prot. n. 0551551) riferisce che: *“[...] visto il Piano Attuativo n. 337/2014, approvato con Conferenza Paesaggistica, adottato dal Comune di Prato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/06/2016 ed approvato con DCC n. 97 del 20/12/2016;*

visto che il suddetto Piano Attuativo conteneva la seguente prescrizione: “ la porzione di area, ricompresa e rappresentata quale parte dell'area P9, interposta tra il resede del Molino di Gonfienti e la vera e propria area destinata a parcheggio tir, al fine di dare piena applicazione anche a quanto descritto nella sopra richiamata nota della Soprintendenza, abbia destinazione urbanistica a verde e in conseguenza. La prescritta messa a dimora di siepi e piante di altezza minima ml. 3, avvenga in corrispondenza del limite effettivo della suddetta area a parcheggio”;

vista l'Autorizzazione Paesaggistica P.G. 104459 del 17/05/2022 rilasciata con precisazione che, “relativamente allo spostamento del tracciato del Fosso del Mulino, devono essere considerate autorizzate unicamente le opere di scavo e profilatura arginale, con esclusione di qualsiasi tipo di manufatto che dovrà eventualmente essere autorizzato con ulteriore procedimento”;

considerato che la documentazione allegata risulta carente degli elaborati grafici allegati all'Autorizzazione Paesaggistica relativi all'assetto vegetazionale di progetto;

nell'ambito delle valutazioni tecniche competenti a questa Soprintendenza, si chiedono chiarimenti sulla carenza, nell'ambito del procedimento in oggetto, degli elaborati relativi all'assetto vegetazionale, considerati conditio sine qua non per la realizzazione del progetto come da prescrizione del Piano Attuativo, assetto peraltro presumibilmente oggetto di variazioni per cui non è stata chiesta l'Autorizzazione paesaggistica in quanto valutate inerenti all'Allegato A del DPR 31/2017”.

Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo del 07/12/2023 (prot.n. 0555378): *“[...] per la tipologia delle opere, volte alla riduzione del rischio idraulico, il progetto non risulta in contrasto con il PIT-PPR, anche in considerazione dei recenti episodi di esondazione che hanno riguardato l'ambito. Tuttavia, in considerazione che in questa fase della progettazione non risultano sufficientemente descritti gli interventi ed il quadro normativo, si rendono necessari alcuni approfondimenti, che consentano la valutazione paesaggistica di quanto in progetto.*

Con richiamo ai contenuti del PIT-PPR riportati in istruttoria e con la finalità di assicurare la rispondenza del progetto alle prescrizioni, indicazioni e obiettivi del PIT-PPR, si richiede di:

- 1- al fine di comprendere le modifiche morfologiche, redigere uno stato sovrapposto delle sezioni trasversali, tra stato attuale e opere di progetto, includendo anche il previsto rivestimento delle sponde in scogliera;
- 2- valutare la possibilità di rivestire la muratura in cls che delimita l'alveo nel Tratto 1 con paramento in pietra;
- 3- garantire l'inerbimento delle sponde e del rilevato di sponda mediante semina;
- 4- indicare gli accessi alle piste di manutenzione e specificarne il rivestimento;
- 5- valutare la possibilità di inserire specie arboree e arbustive autoctone ai piedi arginali o nella nuova area di laminazione, al fine di migliorare la qualità paesaggistica dell'area naturale;
- 6-specificare le modalità di ripristino delle aree di cantiere e piste di accesso al cantiere al termine dei lavori”;

Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 12/12/2023 (prot. n. 0561484), riferisce che “[...] visti gli elaborati grafici, la documentazione e gli atti istruttori, visto che nell'ambito della realizzazione di un nuovo parcheggio TIR “P9” all'interno dell'interporto di Prato in località Gonfienti, vi è la necessità di spostare un tratto di circa 350 metri del fosso del Molino con rifacimento dell'argine destro e sinistro, visto che si prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio con una superficie di circa 5.290 mq e di 35 stalli disposti a lisca di pesce rispetto alla percorrenza interna, visto che gli edifici di civile abitazione sono a circa 340-350 metri di distanza, visto che nella valutazione di impatto acustico saranno adottate misure di contenimento del rumore (posizionamento di barriere mobili) oppure sarà presentata al Comune di Prato la domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite, visto che sarà prevista per l'abbattimento delle polveri prodotte dai lavori, la bagnatura, nella seduta del 11.12.2023., esprime parere favorevole”;

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nel contributo del 20/12/2023 (prot. n. 0577015) dopo aver rilevato che:

- “- l'intervento riguarda lo spostamento di un canale in gestione;
- emergono criticità riguardanti l'attività di manutenzione del corso d'acqua”,

richiede che vengano realizzate:

- “- due rampe di raccordo tra il piano di campagna e la sommità arginale del nuovo tracciato del fosso del Molino, in destra idraulica;
- una rampa di raccordo tra la nuova strada in progetto per la realizzazione del parcheggio ed il piano di campagna della nuova area di laminazione, necessaria per il transito per la manutenzione della sinistra idraulica del canale suddetto”.

Ricorda inoltre che:

- “- l'attuale progetto deve essere in linea con quanto previsto dal progetto redatto dallo scrivente Consorzio, i cui elaborati sono stati resi disponibili con la trasmissione di un link con lett. prot. cons. 6744 del 12/06/2023 (già trasmessi con lett. prot. 6277 del 13/07/2021);
- la gestione e la manutenzione della nuova area di laminazione e del relativo muro di contenimento rimangono in carico alla società proponente”;

ARPAT, nel contributo del 21/12/2023 (prot. n. 0577919), prende in esame le componenti ambientali di competenza ed analizza gli interventi da un punto di vista di compatibilità ambientale in termini di , rumore, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, cantierizzazione, gestione delle terre e rocce di scavo e flora, fauna ed ecosistemi. Nelle conclusioni specifica che “[...] dalle valutazioni condotte sulla documentazione prodotta e qui rappresentate non risultano elementi tali da richiedere l'assoggettività a VIA dell'intervento in oggetto. Dalla analisi delle componenti e dei vari aspetti sia riferiti alla fase di cantiere che a quella di esercizio, sono state descritte varie osservazioni e proposte di integrazione motivate nel testo di cui si potrà tenere conto, con particolare riferimento a quanto sottolineato, nelle successive fasi progettuali e nel quadro prescrittivo del provvedimento per l'autorizzazione dell'opera”.

In particolare riferisce:

[...]

“gestione delle terre di scavo

- Deve essere chiarito e dettagliato il bilancio di gestione delle terre da scavo. In particolare non risulta chiaro se la movimentazione di terre complessiva stimata in circa 10.000 mc sia relativa ai tratti di intervento n. 2 e n. 3 oggetto di tale procedimento o se all'intero progetto. Dovrebbe inoltre essere chiarito se il progetto prevede anche un apporto di terreno dall'esterno per la realizzazione delle nuove arginature, stimato in circa 2600 mc così come riportato all'interno della relazione illustrativa, oppure “senza fabbisogno di ulteriore materiale dall'esterno” così come dichiarato nello SPA, specificandone nel caso la

provenienza. La realizzazione della nuova area allagabile non comporterà invece, come affermato, movimentazione terra.

- Devono essere dettagliate le modalità di riutilizzo delle terre di scavo. Il Proponente afferma che tutto il materiale scavato verrà riutilizzato all'interno del cantiere; in generale sarebbe opportuna, per il riutilizzo delle terre e rocce nel sito di produzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, una conferma che la movimentazione delle terre sopra descritta avverrà all'interno dello stesso sito inteso, così come definito dal DPR medesimo, come "area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)". La documentazione prodotta non contiene inoltre il bilancio dettagliato dei volumi degli scavi e dei riporti di terre previsti dal progetto ed una loro rappresentazione in planimetria a scala di progetto che includa i percorsi di trasporto interni al cantiere.

- Poiché la relazione tecnica sulle terre di scavo non contiene indicazioni sul quantitativo di scavo prodotto e sulle profondità di scavo di progetto, non è possibile valutare, di conseguenza, la scelta dell'esecuzione di n. 4 pozzetti esplorativi entro il primo metro di profondità dal p.c. e di n. 2 saggi sull'argine da smantellare di profondità non dichiarata. Si fa presente che l'Allegato 2 del DPR 120/2017, a cui comunque è buona norma fare riferimento anche nel caso che l'intervento non sia assoggettato a VIA, indica il numero dei punti di indagine e le profondità di prelievo sulla base dell'estensione dell'area e della profondità di scavo che, da quanto dichiarato per la realizzazione del nuovo alveo, dovrebbero attestarsi mediamente fra 1,3-1,5 m dal p.c. Sulla base di queste osservazioni sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla caratterizzazione ed, eventualmente, una integrazione del piano di indagine già eseguito. A tal proposito, poiché nella relazione illustrativa si legge che è prevista l'esecuzione di una campagna di indagini prima dell'inizio delle lavorazioni, indicandone anche i costi nel quadro economico fornito, sarebbe necessario pertanto chiarire se oltre alle indagini ambientali eseguite a Novembre 2023 sono previsti ulteriori campionamenti.

- Riguardo al terreno vegetale di scotico si prende atto che verrà stoccato separatamente in cumuli inerbiti con altezza inferiore ai 2 metri per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, evitando il deterioramento della frazione fertile e che, qualora per esigenze di cantiere dovessero essere realizzati cumuli di stoccaggio provvisorio di terra destinata ai rilevati, questi verranno separati da quelli di scotico, così come previsto dalla misura di mitigazione di suolo e sottosuolo nella fase di cantiere. Sarebbe necessario proteggere e posizionare i cumuli di terreno su coperture impermeabili, garantendo la corretta regimazione delle acque ruscellanti nel loro intorno.

Aspetti idrogeologici

Nella relazione tecnica sulle terre viene affermato che i terreni si sono mostrati asciutti e in fase di esecuzione delle indagini "non sono stati intercettati – quindi – livelli idrici continui o sospesi" e che "non costituiscono riporto né risultano contaminati e/o potenzialmente contaminanti le acque sotterranee".

Si scrive inoltre che "gli scavi per la realizzazione del nuovo alveo si attesteranno tra mediamente fra 1,3-1,5 m dall'attuale piano campagna, ad una profondità tale da non interferire con la falda, collocandosi sempre al di sopra della massima escursione stagionale di quest'ultima". A tal proposito si osserva che, vista l'esigua profondità di scavo raggiunta dai n. 4 pozzetti esplorativi (tra 0,5 m e 1,0 m), non si può escludere la presenza di una falda superficiale ed una sua possibile contaminazione in delle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee assenza di specifici approfondimenti stratigrafici ed idrogeologici. Da quanto riportato, la falda risulterebbe avere una soggiacenza di circa -11,50 mt dal piano di campagna informazione dedotta dalla carta idrogeologica citata all'interno della relazione tecnica, (carta della quale non è stato riportato un estratto). Tali deduzioni basate sulle prime indagini e su basi cartografiche dovranno quindi essere opportunamente confermate e integrate dalle future indagini anche tenendo conto delle profondità di scavo dei terreni e del rilievo della soggiacenza della falda.

Gestione del cantiere

Si prende atto che il cantiere base verrà allestito in prossimità dell'area di laminazione esistente: "qui saranno collocati le baracche di cantiere (locale mensa, wc chimico, ufficio), il deposito materiali e il parcheggio mezzi d'opera, installando opportune transennature su basi in cls e opportuna cartellonistica di divieto e di indicazioni di pericolo. Il cantiere sarà opportunamente delimitato e segnalato, saranno interdette tutte le vie d'accesso all'area oggetto dei lavori (Figura 7). Presso l'accesso al cantiere si prevede l'installazione di una stazione di ripulitura dei mezzi prima dell'immissione su via pubblica".

A tal riguardo dovranno essere correttamente gestite eventuali acque risultanti dalla ripulitura e sarebbe necessario proteggere e posizionare l'area del deposito dei materiali su una copertura impermeabile, garantendo la corretta regimazione delle acque ruscellanti nel suo intorno.

• Sono stati in dettaglio descritti i possibili impatti determinati dal progetto sulle componenti ambientali acque superficiali, acque sotterranee e suolo e sottosuolo, evidenziando possibili fenomeni di intorbidimento delle acque superficiali e la non interferenza con le acque sotterranee, acque non soggette ad inquinamento

da parte dell'attività del cantiere vista anche la vulnerabilità idrogeologica dei terreni medio-bassa, ed individuate specifiche misure di mitigazione anche secondo quanto dettato dalle Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale di ARPAT. E' stato così attribuito un livello di impatto basso, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, alle componenti acqua e suolo e sottosuolo. In relazione alla non interferenza con le acque sotterranee, si rimanda a quanto sopra argomentato in relazione all'assenza di approfondimenti sulla stratigrafia ed idrogeologia dell'area.

Per gli aspetti inerenti la cantierizzazione si raccomanda di attenersi alle Linee Guida Arpat per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale del Gennaio 2018 citate dal Proponente, soprattutto in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dalle aree pavimentate, se previste, e in generale dalle varie aree di cantiere, delle acque di lavorazione (acqua necessaria per le strutture gettate in opera, ecc.), nonché delle acque derivanti dai lavaggi dei mezzi, betoniere, attrezzature, ecc., al fine della salvaguardia del suolo e della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Impatto acustico

La documentazione esaminata è rappresentata dalla Valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica [...] (iscrizione ENTECA n. 2357) in data 17.11.2023 e la richiesta di Regione Toscana prot. n. 536758 del 24/11/2023 (prot. ARPAT n. 2023/0089313 del 24.11.2023).

La VIAC in oggetto contiene gli elementi per l'espressione di una valutazione tecnica di merito. La valutazione inviata è di tipo previsionale. L'orario di lavoro è compreso all'interno del solo periodo diurno. Sono stati correttamente individuati i recettori potenzialmente più esposti alla rumorosità prodotta dalla realizzazione (cantierizzazione) delle opere previste in progetto. Tali recettori (civili abitazioni) sono contraddistinti in relazione dalle sigle R1, R2 ed R3 e sono ubicati dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Prato (PCCA), rispettivamente nelle classi acustiche V, IV e III. Sono state correttamente individuate ed acusticamente caratterizzate le sorgenti acustiche. Successivamente è stato calcolato, per ogni sorgente rumorosa, il contributo alle emissioni sonore in prossimità di ogni ricettore.

Per quanto concerne il rumore residuo è stato utilizzato il dato dei rilievi fonometrici contenuti nella documentazione previsionale d'impatto acustico redatta in data 2 novembre 2020 dall'ing. [...] per la realizzazione di un nuovo parcheggio TIR – denominato P09 nel medesimo sito. Presso i ricettori oggetto di valutazione il rumore residuo rilevato durante il periodo diurno era pari a 58,0 dB(A). Con le ipotesi suddette, viene mostrato, anche con margine di cautela, il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 in prossimità dei recettori denominati R2 ed R3 che risultano lontani dalle zone di lavorazione. Al contrario, per il recettore R1, è previsto un possibile superamento del valore limite di emissione ed un sicuro superamento del valore limite differenziale di immissione. Per ovviare a tali risultanze, in relazione viene proposto che "Per tale ricettore andranno previste misure di contenimento del rumore (es. posizionamento di barriere mobili) o, in alternativa potrà essere presentata al Comune di Prato domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite".

In merito alle conclusioni della relazione sopra riportate si ritiene che per la gestione della fase di cantierizzazione:

- debbano essere eseguite misure aggiornate per la caratterizzazione del rumore residuo in prossimità del recettore R1 (in quanto quelle utilizzate risalgono ad oltre 3 anni);
- in caso siano previsti superamenti dei valori limite anche in seguito alle nuove misurazioni del rumore residuo, si ritiene che, al fine dell'eliminazione di tali superamenti debba essere prioritaria la previsione di realizzazione di misure di contenimento del rumore (ad es. barriere mobili) e che solo in caso di dimostrata impossibilità ad attuare qualsiasi tipo di misura di contenimento del rumore si debba ricorrere alla domanda al Comune di Prato di autorizzazione in deroga ai valori limite";

Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 27/12/2023 (prot. n. 0584952):

"[...] Considerato che gli interventi in oggetto rappresentano un primo stralcio di un progetto più ampio di messa in sicurezza idraulica dell'intero fosso del Molino, e che dalla documentazione presentata (cfr. Elaborato 3 Relazione idraulica, Elaborati 9, 16, 12, 19) emerge che la realizzazione degli interventi in oggetto determinerà una riduzione delle aree allagabili e dei battenti attesi per tempi di ritorno di 30 e 200 anni nei territori limitrofi;

[...] con riferimento al PGRA:

- gli interventi proposti interessano aree a pericolosità elevata e media da alluvioni fluviali P3 e P2, disciplinate dagli artt. 7 e 9 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua. Nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto, l'Autorità di bacino rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così

come definite all'art. 5 della disciplina di Piano, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 7, 9 e 24 della disciplina di piano); a tal riguardo si richiamano inoltre i contenuti dell'Allegato 3.

Si fa presente che, essendo prevista una modifica delle condizioni di pericolosità delle aree in oggetto, per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e il conseguente riesame delle mappe di pericolosità derivante dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto sarà in ogni caso necessario attivare le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano.

In particolare, si segnala che gli interventi in oggetto interessano un corso d'acqua del reticolo secondario, di cui all'art. 5 della disciplina di Piano, pertanto, si applicano le procedure di cui all'art. 14 commi 5, 6, 7, 9 della disciplina di Piano, nonché quelle definite nella D.G.R.T. n. 166/2020.

Si rende noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, il PGRA è stato corredato da una verifica di coerenza con i contenuti del PIT_PPR regionale e dà indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano (cfr. doc. "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici", disponibile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=840, sezione "PGRA – Ciclo di pianificazione 2021- 2027", Coerenza_PGPA-PIT_PPR). Anche per il caso in esame, pur non essendo un intervento di PGRA, si invita a consultare tale documento, quale utile strumento per condurre una analisi di coerenza con il PIT-PPR e quindi per concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico.

Con riferimento al PAI, per l'area in esame non sono rilevate criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA:

- gli interventi in oggetto interessano un corso d'acqua non tipizzato, che ricade nel bacino idrografico del corpo idrico superficiale Fiume Bisenzio Medio, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico buono al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato chimico buono al 2027);

- gli interventi in oggetto potrebbero interessare il corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Prato, classificato in stato quantitativo buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato quantitativo) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato chimico buono al 2027);

pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala che gli "Indirizzi di Piano" contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che potrebbero essere interessate dagli interventi in oggetto (artt. 24, 25, 26, 27). Per le opere in progetto, si evidenzia in particolare che l'art.25 "Indirizzi per la gestione dell'alveo attivo" prevedono che gli interventi realizzati in queste aree siano progettati senza determinare incremento alle barriere esistenti in alveo e, laddove ciò risulti necessario per il perseguimento degli obiettivi del PGRA, mitigare gli impatti negativi sul corpo idrico (comma a) e migliorando, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico non sia raggiunto, la naturalità del corso d'acqua (comma d)";

Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo del 22/12/2023 (prot.n. 0583672): riferisce che "sono state condotte le analisi idrologiche ed idrauliche, verificando lo stato attuale e di progetto per tempi di ritorno da 5 a 200 anni. L'intervento per lo stato di progetto consente l'eliminazione di alcune criticità nell'area interporto e mostra un miglioramento dal punto di vista del deflusso della acque". , Esprime in linea di massima posizione favorevole precisando che "trattandosi di opere idrauliche, prima delle successive fasi attuative dovrà essere concordata tra questo soggetto competente ed il soggetto attuatore la procedura amministrativa per l'attuazione dell'intervento nella forma e nei modi che saranno successivamente stabiliti";

Publiacqua S.p.A., nel contributo del 27/10/2023 (prot. n. 0584728) esaminata la documentazione depositata, comunica che "le opere di sagomatura del fosso del Molino adiacenti l'area del nuovo parcheggio di progetto denominato "Tir P9", non interferiscono con le infrastrutture del S.I.I."

Evidenzia la presenza di una condotta fognaria nella parte di progetto denominata "Tratto 4" riferendo che "tale infrastruttura dovrà essere rilevata, inserita negli elaborati di progetto e sottoposta a preventiva valutazione di Publiacqua per determinare o escludere la sua interferenza con le opere di ricalibratura del fondo dell'alveo del torrente Molino".

Esprime posizione favorevole al progetto oggetto del procedimento rimanendo in attesa in attesa della trasmissione degli elaborati di progetto dove siano evidenziate le infrastrutture del S.I.I. per valutare eventuali interferenze con le opere progettate;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

dall'esame della cartografia ricognitiva del PIT-PPR, la realizzazione dell'intervento sul Fosso del Molino, risulta interferire con la seguente Area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004, *Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi*. Le opere ricadono all'interno del buffer dell'invaso artificiale a ridosso del rilevato ferroviario, all'interno di un'area umida costituita da quattro bacini a ridosso del Torrente Bisenzio;

l'intervento ricade in prossimità dell'area archeologica di Gonfienti, tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004, e quindi le aree soggette ad attività di scavo potrebbero potenzialmente essere interessate dalla presenza di ulteriori ritrovamenti o interessate da stratigrafie di interesse archeologico.

Il carattere ed il valore del territorio collinare posto a nord della linea ferroviaria è definito dalla presenza dell'*area di notevole interesse pubblico*, tutelata ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, con DM 108-1958-*Zona collinare sita a nord-est della città di Prato*.

Il Fosso del Molino/Borro delle Neste non è soggetto a tutela ex art. 142, c.1, lettera c) del D.Lgs 42/2004;

in riferimento al PGRA, Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, gli interventi proposti interessano aree a pericolosità elevata e media da alluvioni fluviali P3 e P2;

in riferimento al PGA, Piano di Gestione delle Acque gli interventi interessano un corso d'acqua non tipizzato, che ricade nel bacino idrografico del corpo idrico superficiale Fiume Bisenzio Medio, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico buono al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato chimico buono al 2027) e potrebbero interessare il corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Prato, classificato in stato quantitativo buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato quantitativo) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato chimico buono al 2027);

in riferimento al Piano Assetto Idrogeologico PAI per l'area in esame non sono rilevate criticità da segnalare;

componente atmosfera – il proponente effettua la valutazione previsionale delle emissioni di polveri diffuse prodotte a seguito dello svolgimento delle attività previste dal progetto. Analizza le diverse attività che verranno svolte e calcola le emissioni di PM10 derivanti dallo sbancamento, carico/scarico, movimentazione e azione dell'erosione del vento. Sono stati individuati n. 3 recettori (R1, R2 ed R3) potenzialmente interessati dalle attività di cantiere ed in prossimità dell'area stessa costituiti da un edificio museale (Mulino di Gonfienti R1) posto a circa 30 metri dal limite del cantiere e edifici residenziali (R2 e R3) posti ad una distanza superiore a 150 m dal limite del cantiere; inoltre tutti e tre i recettori si trovano ad una distanza superiore a 150 m dal baricentro del cantiere.

Le attività individuate che potranno produrre polveri diffuse sono:

- sbancamento del materiale;
- carico/Scarico del materiale nelle aree di stoccaggio;
- azione del vento (erosione) sui cumuli di materiale;
- risollevarimento di polveri sulle superfici della viabilità interna al cantiere, dovuto al passaggio dei mezzi per il trasporto dei suddetti materiali.

Dopo una valutazione sui volumi di terra movimentati per sbancamento e costruzione del nuovo argine che si concluderanno in circa 100 giorni lavorativi prevedendo una finestra temporale di circa 8 ore per un quantitativo totale di circa 800 ore lavorate, risulta che per tutti i recettori più vicini al cantiere e per tutte le sorgenti valutate i valori calcolati di emissione media oraria, comprensive dei fattori di mitigazione correlati alla bagnatura, risultano compatibili con i valori soglia senza necessità di alcuna azione aggiuntiva.

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo - la pianura pratese fa parte del Sistema della Piana di Firenze-Prato-Pistoia, inserendosi nel settore centrale della pianura del Medio Valdarno. Risulta compresa tra i rilievi dei Monti della Calvana-Monte Morello a nord e il Monte Albano a sud; i limiti occidentale ed orientale sono convenzionalmente posti in coincidenza dei confini con i comuni di Pistoia e Firenze. La pianura del Medio Valdarno rappresenta una depressione lacustre villafranchiana, il cui paleo invaso, impostato su di un substrato roccioso con formazioni appartenenti al Dominio Ligure s.l. e alla Falda Toscana, è stato colmato da depositi fluvio-lacustri. Da un punto di vista idrogeologico il sottosuolo di Prato corrisponde nell'insieme ad un sistema acquifero multistrato, costituito da un'alternanza fra orizzonti permeabili costituiti dai depositi ghiaiosi, ghiaioso sabbiosi della successione fluvio-lacustre pleistocenica e dalle ghiaie, sabbie e sabbie limose dei depositi alluvionali olocenici e livelli impermeabili o scarsamente permeabili, costituiti dai depositi argillosi lacustri e dai limi ed argille di esondazione associati ai sedimenti alluvionali grossolani olocenici. Da un punto di vista idrodinamico, il sistema nella parte alta della piana è da ritenersi freatico e pressoché monofalda.

Gli scavi per la realizzazione del nuovo alveo si attestano mediamente fra 1,3-1,5 m dall'attuale piano campagna, ad una profondità tale da non interferire con la falda, collocandosi sempre al di sopra della massima escursione stagionale di quest'ultima. Per la realizzazione dell'area di laminazione non sono previsti scavi. Nella documentazione di chiarimento il proponente riferisce che le profondità di scavo previste in progetto non interferiscono con la zona satura trovandosi la falda acquifera a profondità molto maggiori; la quota della falda si attesta nell'area di intervento fra i 37 e i 36 m s.l.m. (tavola Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche del PS 2011); inoltre riferisce che non si può escludere la presenza di falde sospese, di natura effimera, correlate alla presenza di lenti di sedimenti più grossolani (limi e sabbie fini) e che comunque da dati bibliografici risultano attestarsi a profondità superiori a quella di scavo che si ricorda spingersi al massimo a 1,5 m dal piano campagna (cfr. <https://mappe.comune.prato.it/mappebinj/jsp/urbanistica/geoweb/mappa.jsp>).

Con riferimento al contributo rilasciato dal Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.a. in merito alla gestione delle acque meteoriche chiarisce che gli interventi oggetto della presente istanza sono esclusivamente relativi allo spostamento del fosso e alle opere idrauliche connesse (argini, nuovo alveo, muro spondale e area di laminazione) e che pertanto non si avranno acque meteoriche da gestire per la fase di esercizio del progetto; mentre per la fase di cantiere, circa la necessità di proteggere e posizionare i cumuli di terreno su coperture impermeabili, garantendo la corretta regimazione delle acque ruscellanti nel loro intorno, il proponente specifica che garantirà la regimazione delle acque all'intorno dei cumuli, realizzando al contorno degli stessi fossi dei di guardia al fine di evitare che le acque possano fluire direttamente verso il corpo idrico trasportandovi dei sedimenti;

componente rumore - l'impatto ha carattere di tipo temporaneo e sarà limitato alle sole fasi di cantiere a causa dei mezzi d'opera impiegati per il quale il proponente fornisce uno specifico elaborato di valutazione previsionale di impatto acustico. L'orario di lavoro è compreso all'interno del solo periodo diurno. Sono stati individuati i recettori potenzialmente più esposti alla rumorosità prodotta dalla realizzazione (cantierizzazione) delle opere previste in progetto. I recettori (civili abitazioni), contraddistinti in relazione dalle sigle R1, R2 ed R3, sono ubicati dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Prato (PCCA), rispettivamente nelle classi acustiche V, IV e III. Sono state individuate ed acusticamente caratterizzate le sorgenti acustiche. Successivamente è stato calcolato, per ogni sorgente rumorosa, il contributo alle emissioni sonore in prossimità di ogni recettore.

Nella documentazione di avvio procedimento, per la caratterizzazione del rumore residuo, il proponente ha fatto riferimento alla campagna di rilievi fonometrici eseguita nel medesimo relativa all'anno 2020.

ARPAT nel proprio contributo ha evidenziato che *“per le gestione della fase di cantierizzazione:*

- *debbano essere eseguite misure aggiornate per la caratterizzazione del rumore residuo in prossimità del recettore R1 (in quanto quelle utilizzate risalgono ad oltre 3 anni);*
- *in caso siano previsti superamenti dei valori limite anche in seguito alle nuove misurazioni del rumore residuo, si ritiene che, al fine dell'eliminazione di tali superamenti debba essere prioritaria la previsione di realizzazione di misure di contenimento del rumore (ad es. barriere mobili) e che solo in caso di dimostrata impossibilità ad attuare qualsiasi tipo di misura di contenimento del rumore si debba ricorrere alla domanda al Comune di Prato di autorizzazione in deroga ai valori limite”.*

Il proponente pertanto nella documentazione di chiarimento ha aggiornato la valutazione previsionale di impatto acustico in seguito ad una nuova campagna di rilievi fonometrici presso i recettori nel novembre 2023. Le nuove stime previsionali effettuate hanno confermato il rispetto del valore limite assoluto di immissione ed emissione e del valore limite differenziale di immissione per i recettori (R2 ed R3), mentre

per il recettore R1 il rispetto del valore limite assoluto di immissione ed emissione, ma considerato che il livello di emissione calcolato è risultato prossimo al valore limite, è possibile ipotizzare, un superamento di tale valore limite e del livello differenziale. Il proponente riferisce inoltre che per tale recettore, vista la sua dimensione ed ubicazione rispetto all'area cantieristica, risultano di difficile applicazione interventi di contenimento del rumore quali ad esempio il posizionamento di barriere mobili; pertanto considerando che il cantiere avrà una durata limitata ed il superamento del livello differenziale ipotizzato è piuttosto contenuto (2 dB), presenterà al Comune di Prato domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite;

materiali di scavo – il proponente riferisce che è stata effettuata una campagna di indagine per la caratterizzazione ambientale dei terreni in sito a novembre 2023 e specifica che non ne sono previsti di ulteriori. La campagna è consistita nell'esecuzione di n.4 pozzetti esplorativi spinti sino alla profondità massima di 1,00 mt per valutare la qualità ambientale delle terre naturali in posto da movimentare, nonché n.2 saggi sul corpo attuale dell'argine da smantellare. Nel corso delle operazioni di campagna i campioni sono stati privati della frazione più grossolana (< 2,0 cm): poi in laboratorio le determinazioni analitiche sono state effettuate sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2,00 mm. I pozzetti eseguiti nel terreno naturale hanno messo in luce una stratigrafia costante, costituita da limi e limi argilloso-sabbiosi da consistenti a mediamente consistenti: non è stata rilevata la presenza di livelli superficiali di riporto (l'area – in origine a destinazione agricola – risulta infatti incolta da molto tempo). Infine, i saggi effettuati con escavatore si sono tutti mostrati asciutti in fase di esecuzione: non sono stati intercettati – quindi – livelli idrici continui o sospesi. Dai risultati della caratterizzazione ambientale, confrontati con i limiti di contaminazione riferiti ai valori tabellari delle CSC contenuti nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV al Titolo V del D. Lgs. 152/2006 (aree residenziali o a verde pubblico o privato), emerge che la totalità dei campioni – sia rappresentativi del terreno naturale che dell'argine esistente - è risultata conforme – per i parametri ricercati – ai valori limite previsti dal D.Lgs 152/2006 (parte IV, allegato 5) alla Tabella 1 colonna A (verde pubblico, privato e residenziale).

Nella documentazione di chiarimento il proponente segnala che i 10.000 mc di materiale sono relativi ai soli tratti 2 e 3 e rappresentano complessivamente i quantitativi movimentati, di cui 2.600 mc di terre saranno approvvigionate dall'esterno e utilizzate per la realizzazione del nuovo tratto arginale in destra. Per i quantitativi in esubero da approvvigionare dall'esterno potranno essere utilizzate terre in regime di sottoprodotto (ex D.P.R. 120/2017) provenienti da cantieri esterni o in alternativa terra e rocce da scavo in regime di EoW provenienti da impianti di recupero autorizzati e dotate di certificazione di legge (conformità ambientale e requisiti prestazionali). Conferma inoltre che per la realizzazione dell'area di laminazione non saranno effettuati né scavi né rinterri. È stato inoltre presentato il bilancio dettagliato dei volumi degli scavi e dei riporti di terre previsti dal progetto ed una loro rappresentazione in planimetria a scala di progetto comprendente i percorsi di trasporto interni al cantiere.

In merito alla modalità di esecuzione dei sondaggi, il proponente chiarisce che non sono previsti ulteriori campionamenti, oltre a quelli effettuati a novembre 2023; inoltre con riferimento al numero di campionamenti eseguiti riferisce che i 4 pozzetti esplorativi sono stati finalizzati alla valutazione delle caratteristiche dei terreni interessati dallo scavo del nuovo alveo, mentre i 2 saggi sul corpo dell'argine sono stati finalizzati alla determinazione delle caratteristiche dei materiali costituenti gli argini esistenti; i campionamenti eseguiti, con riferimento al D.M. 120/2017, risultano in numero rispettosi della normativa sia per dimensione dell'area di intervento che volendo considerare tale intervento come un'opera infrastrutturale lineare che per tipologia di intervento. Con riferimento alla profondità di indagine riferisce che i campionamenti si sono concentrati all'interno del primo metro di terreno in considerazione del fatto che l'area è sempre stata a destinazione agricola e da circa un decennio è incolta (quindi neanche attraversata da mezzi agricoli) e che i sedimenti più in profondità non possano avere una qualità ambientale peggiore rispetto ai terreni analizzati più in superficie, essendo questi più a contatto con le azioni esogene esterne, quindi potenzialmente a maggior rischio di contaminazione;

componente Beni materiali - nell'ambito del procedimento, è stato acquisito il contributo di Publiacqua Spa, il quale ha rilevato che “le opere di sagomatura del fosso del Molino adiacenti l'area del parcheggio P9 non interferiscono con le infrastrutture del S.I.I.”; in merito alla presenza di una condotta fognaria nella parte di progetto denominata “Tratto 4” per la quale il Gestore ha indicato precise prescrizioni attinenti alle fasi progettuali successive, il proponente chiarisce che nel Tratto 4 il proponente realizzerà esclusivamente la demolizione del setto in c.a. costituente la bocca tarata; gli altri interventi previsti su questo tratto e potenzialmente interferenti con la condotta fognaria presente saranno di competenza del Consorzio di Bonifica;

componente paesaggio e beni culturali - l'intervento si localizza nella Scheda d'Ambito n.06 – Firenze-Prato-Pistoia, che definisce la struttura del territorio, condotta attraverso l'analisi degli elementi costitutivi, Invarianti strutturali. Degli obiettivi di qualità e relative direttive della Disciplina d'Uso della richiamata Scheda d'Ambito, in particolare si ricordano:

Obiettivo 1 - *Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia, preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città di Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi val-livi e i rilievi montani collinari ed in particolare le seguenti Direttive ad esso correlate: “1.1 - salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate”* richiamando inoltre i seguenti orientamenti:

“- *ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico, sui nodi del sistema insediativo di valore storico-identitario e sulla viabilità minore, e mantenendo i residuali elementi di continuità tra gli spazi agricoli frammentati, le aree umide nel contesto del Parco della Piana, anche attraverso la sua valorizzazione con la creazione di percorsi di mobilità dolce;*

1.3 - specificare alla scala comunale di pianificazione, le direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostituire;

1.6 - salvaguardare il sistema insediativo di valore storico e identitario della Piana, la qualità e complessità delle relazioni funzionali, visive e simboliche che la legano al territorio contermino”.

Obiettivo 4 - *Salvaguardare e riqualificare il sistema fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti, il reticolo idrografico minore e i relativi paesaggi, nonché le relazioni territoriali capillari con i tessuti urbani, le componenti naturalistiche e la piana agricola ed in particolare le seguenti Direttive ad esso correlate: “4.1 - tutelare la permanenza dei caratteri paesaggistici dei contesti fluviali, quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo*

4.3 - tutelare e riqualificare il reticolo idrografico minore, le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali (corridoi ecologici fluviali da riqualificare individuati nella Carta della rete ecologica)”.

In riferimento alla prima invariante strutturale del PIT-PPR *I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, l'intervento è individuato all'interno del morfotipo della Alta pianura (ALP). Le aree di Alta Pianura sono storicamente luogo sia di agricoltura specializzata che di insediamento urbano. Fin dall'epoca classica, l'insediamento è stato accompagnato da importanti interventi di sicurezza idraulica, aventi lo scopo di arrestare la naturale dinamica di esondazione e sedimentazione. Al valore di alta produttività agricola e ricarica di acquiferi critici, viene associata la criticità rappresentata dal rischio strutturale di esondazione; consumo di suolo con rischio di impoverimento e inquinamento degli acquiferi (Scheda d'ambito n.06).*

Si richiamano le seguenti indicazioni per le azioni per il morfotipo individuato dal PIT-PPR:

- *limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.*

In riferimento alla seconda invariante strutturale del PIT-PPR, *I caratteri ecosistemici dei paesaggi*, l'area su cui ricade l'intervento sul corpo idrico è definita dalla *Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata*, in margine all'area urbanizzata dell'Interporto ed in prossimità dell'area umida rappresentata dallo specchio d'acqua lacustre e del *corridoio ripariale* del Torrente Bisenzio e zona perilacuale. L'area si trova all'interno del *corridoio ecologico da riqualificare* (corso del T. Bisenzio), all'interno di un'area critica per processo di artificializzazione e l'individuazione della *direttrice di connettività da ricostruire* tra la Piana e i rilievi collinari, che nello specifico ambito sono rappresentati da un'area di notevole interesse pubblico.

Per la *matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata*, che rappresenta una barriera ecologica rispetto alla pressione antropica, si richiamano le seguenti indicazioni (abaco delle invarianti):

- *riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle infrastrutture lineari (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evitando la saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi ineditati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro continuità.*

- *Mantenimento degli elementi di connessione tra le aree agricole di pianura e tra queste e il paesaggio collinare circostante, con particolare riferimento alle Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire.*

- *Mantenimento delle attività agricole e pascolive relittuali, favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.*

- *Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili), la creazione di fasce*

tampone lungo gli impluvi e il mantenimento dei residuali elementi naturali (ad es. boschetti planiziali) e seminaturali.

- Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico minore e di bonifica delle pianure agricole alluvionali.
- Mantenimento delle relittuali zone umide interne alla matrice agricola urbanizzata e miglioramento dei loro livelli di qualità ecosistemica e di connessione ecologica.

In considerazione dell'interessamento del corso d'acqua, si richiama il contenuto dell'art. 16, della Disciplina di Piano del PIT/PPR, relativo al Sistema idrografico:

(...)

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:

a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;

b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;

c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;

d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).(...)

In riferimento alla Quarta invariante strutturale, *I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali*, le aree rurali in si inseriscono gli interventi sono definite dal *morfortipo delle aree agricole intercluse* (n.23), per il quale si richiamano le seguenti indicazioni:

- la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare dei centri abitati ed erosione del territorio aperto da parte dell'urbanizzazione;

- il consolidamento dei margini dell'edificato soprattutto in corrispondenza delle espansioni recenti anche mediante la realizzazione di orti urbani o di aree a verde pubblico che contribuiscano alla ricomposizione morfologica dei tessuti;

- la promozione e la valorizzazione dell'uso agricolo degli spazi aperti;

- la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la predisposizione di elementi naturali finalizzati alla ricostituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche e mediante la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico;

- la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale e in particolare tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano;

- una corretta gestione degli spazi caratterizzati da una scarsa vocazione agricola per difficoltà di gestione o accessibilità, orientata anche verso forme di rinaturalizzazione.

- Per i tessuti a maglia semplificata compresi nelle aree agricole intercluse valgono le indicazioni espresse per il morfortipo 6

- Per i tessuti a mosaico compresi nelle aree agricole intercluse valgono le indicazioni espresse per il morfortipo 20.

Il proponente riferisce che la presenza del rilevato ferroviario da una parte e degli argini del fiume Bisenzio dall'altra limita fortemente la zona di visibilità, anche in relazione alle ridotte altezze delle opere in progetto (argine destro e muro sinistro), e che l'intervento non prevede l'alterazione o la sottrazione di aree di particolare pregio dal punto di vista naturalistico o paesaggistico, quello sul paesaggio resta uno dei potenziali impatti per la tipologia di opere in progetto. Dopo la realizzazione delle opere l'impatto sul paesaggio potrà essere legato essenzialmente alla visibilità del rilevato arginale in destra idraulica e del muro di contenimento in sinistra idraulica; l'intervento non comporta una modificazione sostanziale dell'assetto percettivo, scenico e panoramico del corso d'acqua.

Il proponente riferisce che l'intervento è stato autorizzato con Autorizzazione Paesaggistica PE/2534/2020 e successiva variante A151-247-2022 ritenuta non sostanziale dalla Commissione paesaggio del Comune di Prato e che prevedeva la riduzione del numero degli stalli e una leggera modifica del tracciato di progetto del fosso in modo che questo potesse ricadere completamente all'interno del lotto di proprietà di Interporto S.p.A. senza così ricorrere a procedure espropriative; nella documentazione di chiarimento riporta un estratto dello stato di progetto originario, segnala che gli elaborati relativi all'assetto vegetazionale sono ricompresi

nel progetto generale di intervento e sono riconfermati così come approvati e come da prescrizione del Piano Attuativo approvato con Delibera di C.C. n. 97 del 20/12/2016; gli interventi legati all'assetto vegetazionale saranno realizzati a conclusione della realizzazione del parcheggio. Il proponente precisa inoltre che:

- la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA è relativa all'intero progetto di spostamento del fosso del Molino nel tratto interferente con il Parcheggio P9;
- tale intervento era già ricompreso nel Piano Attuativo approvato;
- restano implicitamente recepite tutte le prescrizioni per l'assetto vegetazionale richieste in fase di approvazione e riportate nelle tavole a corredo del Progetto Generale di intervento del Piano Attuativo.

Specifica che gli argini (sponde e rilevato di sponda) saranno inerbiti tramite idrosemina e che il progetto approvato dal Comune di Prato, con il rilascio contestuale del Permesso di Costruire e della relativa Autorizzazione Paesaggistica (Prot. 104459/2022 Pratica PE/2534/2020), che recepisce anche lo spostamento del fosso nella configurazione oggetto della VIA, prevede l'inserimento delle specie arboree e arbustive quali Acer Campestre (Acero), Carpinus betulus (Carpino bianco), Fraxinus excelsa (Frassino), Malus x robusta "Red sentinel" (Melo da fiore), Populus alba (Pioppo bianco), Populus nigra (Pioppo nero), Quercus robur (Farnia), Salix alba (Salice bianco) e Sorbus domestica (Sorbo) in quanto presentano un elevato tasso di attecchimento delle talee e buona resistenza alla sommersione periodica; le specie arbustive saranno diffuse con prelievo da talea recuperata nelle aree fluviali dei dintorni mantenendo così una differenziazione genetica dell'impianto tipica della vegetazione fluviale locale, come previsto nel Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Prato.

Il proponente, visto quanto richiesto sia dal Settore regionale Paesaggio che dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in merito alla necessità di garantire l'accesso alle opere idrauliche per l'attività manutentiva in attesa della realizzazione dell'intervento complessivo di riassetto funzionale del Fosso del Molino, ha previsto tra gli interventi anche la realizzazione di 3 rampe in terra, inerbite tramite idrosemina, in particolare:

- per l'accesso all'argine destro sarà realizzata una rampa di monte in prossimità del punto di innesto fra il vecchio e il nuovo argine e una rampa di valle sempre in prossimità del raccordo arginale;
- per l'accesso all'area di laminazione sarà realizzata una rampa sfruttando l'attuale argine esistente in corrispondenza del raccordo dello stesso con il nuovo muro arginale.

Il proponente specifica inoltre che al termine della realizzazione degli interventi saranno rimossi gli allestimenti per i cantieri previsti, sarà ripulita l'area da eventuali materiali di risulta del cantiere, sarà ricollocato il terreno vegetale accantonato dalle fasi di scavo;

componente, flora, fauna, ecosistemi - l'area di realizzazione del nuovo tracciato ricade in area agricola scarsamente naturalizzata e le sponde oggetto di demolizione sono costituite da argini inerbiti privi di vegetazione arborea; viene segnalata la presenza di vegetazione arborea solo in corrispondenza dell'ultimo tratto (circa 75 m) di raccordo fra il nuovo tracciato e il vecchio.

La presenza nell'area, oltre al Fiume Bisenzio, di piccole ma importanti aree umide richiede la massima attenzione in particolare in fase di cantiere, a tal fine richiama l'applicazione delle citate "Linee guida per la gestione dei cantieri a i fini della protezione ambientale di ARPAT".

In fase di costruzione, non si prevedano interferenze significative sulla fauna terricola ad alta mobilità e sull'avifauna nidificante, per quanto riguarda la fauna ittica andrebbero eseguiti i lavori in fase di asciutta del Fosso del Molino. Analoghe attenzioni dovranno essere poste per evitare qualsiasi diffusione di specie alloctone invasive oltre salvaguardare la vegetazione arborea di pregio eventualmente presente;

cantierizzazione - il proponente individua come area di allestimento cantiere base l'area posta in prossimità del bacino di laminazione esistente; qui saranno collocate le baracche di cantiere (locale mensa, wc chimico, ufficio), il deposito materiali e il parcheggio mezzi d'opera, installando opportune transennature su basi in cls e opportuna cartellonistica di divieto e di indicazioni di pericolo; è stata prevista l'installazione di una stazione di ripulitura dei mezzi prima dell'immissione su strada pubblica.

Per gli aspetti inerenti la cantierizzazione, le Linee Guida Arpat per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale del Gennaio 2018 costituiscono un riferimento soprattutto in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dalle aree pavimentate ed in generale dalle varie aree di cantiere, delle acque di lavorazione (acqua necessaria per le strutture gettate in opera), nonché delle acque derivanti dai lavaggi dei mezzi, betoniere, attrezzature al fine della salvaguardia del suolo e della risorsa idrica superficiale e sotterranea;

traffico e viabilità - il proponente riferisce che in media, durante l'intera durata del cantiere, per le forniture saranno necessari circa 3,6 viaggi/g; a questi si aggiungono i viaggi delle maestranze da/per il cantiere

stimati 1 viaggio/g di un mezzo tipo furgone. Il maggior numero di viaggi è rappresentato dal trasporto di terra (movimentazione interna), considerando solo tale componente per una durata compresa fra 100 gg e 150 gg (periodo da cronoprogramma in cui saranno concentrate le operazioni di scavo/riporto) si ha un traffico medio di 5,6 viaggi/g all'interno del cantiere. Durante la fase di esercizio l'opera non interferirà con il traffico veicolare locale se non con normale traffico di accesso del personale addetto alla manutenzione;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto di spostamento di un tratto del corso d'acqua in esame rientra in un più ampio progetto di adeguamento funzionale del Fosso del Molino ed è necessario alla realizzazione del previsto parcheggio P9 dell'interporto;

la riqualificazione funzionale complessiva del fosso del Molino ha il fine di risolvere le problematiche di officiosità idraulica della area in corrispondenza di via Firenze, con ricadute positive sulla gestione del rischio idraulico;

il progetto ha ottenuto il permesso a costruire e l'autorizzazione paesaggistica;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, il proponente deve presentare al Settore VIA i seguenti elaborati e dare conto di quanto segue:

- a) al fine di definire nel dettaglio le modifiche morfologiche, presentare stato sovrapposto delle sezioni trasversali, tra stato attuale e opere di progetto, includendo anche il previsto rivestimento delle sponde in scogliera;
- b) garantire l'inerbimento delle sponde e del rilevato di sponda mediante semina;
- c) indicare gli accessi alle piste di manutenzione e specificarne il rivestimento;

d) approfondire la possibilità di inserire specie arboree e arbustive autoctone ai piedi arginali o nella nuova area di laminazione, al fine di migliorare la qualità paesaggistica dell'area naturale; sono fatte salve le norme di polizia idraulica;

e) definire nel dettaglio le modalità di ripristino delle aree di cantiere e piste di accesso al cantiere al termine dei lavori;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA, che consulterà il Settore regionale paesaggio]

2. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente – sentita l'impresa appaltatrice – deve fornire ad ARPAT:

a) gli approfondimenti relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo ed agli aspetti idrogeologici, indicati nell'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale; la gestione delle terre e rocce da scavo si deve uniformare alle indicazioni di ARPAT, ivi riportate;

b) gli approfondimenti relativi al rumore indicati nell'allegato A al presente provvedimento;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza e controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente]

3. la gestione del cantiere si deve uniformare alle indicazioni fornite da ARPAT e riportate nell'allegato A al presente provvedimento;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”, ARPAT gennaio 2018;

di eseguire i lavori in fase di asciutta del Fosso del Molino;

la massima attenzione ai fini della tutela delle piccole ma importanti aree umide presenti, in particolare in fase di cantiere;

in fase di costruzione, adottare cautele a tutela della fauna a bassa mobilità (es. anfibi);

adottare attenzioni per evitare qualsiasi diffusione di specie alloctone invasive oltre salvaguardare la vegetazione arborea di pregio presente;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto richiamato dall'Autorità di Bacino, nel contributo in premessa, con riferimento alla pianificazione di bacino ed in particolare al PGRA ed al PGA;

trattandosi di opere idrauliche, prima della realizzazione del progetto dovrà essere concordata tra Genio Civile ed il proponente la procedura amministrativa per l'attuazione dell'intervento;

la necessità di dare attuazione a quanto previsto nella documentazione integrativa depositata il 22/01/2024 in esito alle richieste del Consorzio di Bonifica nel contributo nel contributo del 20/12/2023 come riportato in premessa;

ai fini della corretta ottemperanza alla vigente autorizzazione paesaggistica, le indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza nel contributo istruttorio in premessa al presente atto; in tal senso, fornire alla Soprintendenza i chiarimenti richiesti dalla medesima;

quanto segnalato da Publiacqua Spa, in merito alla presenza della fognatura in prossimità del tratto 4 del progetto in esame;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, le azioni previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

Ritenuto infine opportuno raccomandare al Consorzio di bonifica Valdarno Centrale, con riferimento alla attuazione del progetto generale di sistemazione del Fosso del Molino, quanto indicato da Publiacqua Spa e dal Settore regionale paesaggio, nei contributi istruttori riportati in premessa oltre a richiedere al Consorzio di approfondire la possibilità di rivestire la muratura in cls che delimita l'alveo nel Tratto 1 con paramento in pietra;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere previste e la loro gestione si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto di adeguamento funzionale del Fosso del Molino in località Gonfienti nell'ambito della realizzazione di nuovo parcheggio tir "P9" nell'area dell'interporto nel Comune di Prato, proposto dalla Società Interporto della Toscana Centrale S.p.a. (sede legale: Via di Gonfienti n. 4//4 – Prato; codice fiscale/partita IVA: 00302320973), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di trasmettere il presente decreto al Consorzio di bonifica Valdarno Centrale, per opportuna conoscenza di quanto emerso in corso di istruttoria, affinché siano prese in debita considerazione le raccomandazioni formulate in premessa, con riferimento alla attuazione del progetto generale di sistemazione del Fosso del Molino;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Società Interporto della Toscana Centrale S.p.a.;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Indicazioni ambientali suggerite da ARPAT*
cb639fa9cb7e11022cf4abc4c7983c00cdb37b5e456e93a638d605619dc78fcc

Allegato A

[ID 2157] Art. 19 del D.Lgs 152/2006 ed art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'Intervento di adeguamento funzionale del Fosso del Molino in località Gonfienti nell'ambito della realizzazione di nuovo parcheggio tir "P9" nell'area dell'interporto", nel Comune di Prato. Proponente: Interporto della Toscana Centrale S.p.a.. Provvedimento conclusivo.

Indicazioni ambientali suggerite da ARPAT

1. Gestione delle terre e rocce di scavo

Fatto salvo quanto previsto dal proponente nella documentazione trasmessa, si chiede quanto segue:

- a) approfondire il bilancio di gestione delle terre da scavo movimentate. In particolare definire se la movimentazione di terre complessiva stimata in circa 10.000 mc sia relativa ai tratti di intervento n. 2 e n. 3 oggetto di questo procedimento o se all'intero progetto;
- b) comunicare se il progetto prevede anche un apporto di terreno dall'esterno per la realizzazione delle nuove arginature, stimato in circa 2.600 mc;
- c) comunicare se la realizzazione della nuova area allagabile comporterà o meno movimentazione di terra;
- b) approfondire le modalità di riutilizzo delle terre di scavo; in particolare, per il riutilizzo delle terre e rocce nel sito di produzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, deve essere definito se la movimentazione delle terre avverrà all'interno dello stesso sito, inteso così come definito dal DPR 120/2017;
- d) fornire il bilancio dettagliato dei volumi degli scavi e dei riporti di terre previsti dal progetto ed una loro rappresentazione in planimetria a scala di progetto che includa i percorsi di trasporto interni al cantiere;
- c) chiarire le scelte effettuate ai fini della caratterizzazione riguardo il n. di pozzetti esplorativi, n. di saggi e profondità investigate; chiarire inoltre se è prevista l'esecuzione di una ulteriore campagna di indagini prima dell'inizio delle lavorazioni oltre quella già eseguita a Novembre 2023 ed eventualmente integrare il piano di indagine già eseguito facendo riferimento all'Allegato 2 del DPR 120/2017.

2. Aspetti idrogeologici

Fatto salvo quanto previsto dal proponente nella documentazione trasmessa, si chiede quanto segue:

- a) svolgere opportuni approfondimenti sulla stratigrafia ed idrogeologia dell'area tenendo conto delle profondità di scavo dei terreni e del rilievo della soggiacenza della falda.

3. Gestione del cantiere

Fatto salvo quanto previsto dal proponente nella documentazione trasmessa, si chiede quanto segue:

- a) proteggere e posizionare i cumuli di terreno su coperture impermeabili al fine di garantire la corretta regimazione delle acque ruscellanti nel loro intorno.

4. Impatto acustico

Fatto salvo quanto previsto dal proponente nella documentazione depositata, per la gestione dell'impatto acustico durante la fase di cantiere:

- a) il proponente deve eseguire misure aggiornate per la caratterizzazione del rumore residuo in prossimità del recettore R1 (in quanto quelle utilizzate risalgono ad oltre 3 anni);
- b) in caso siano previsti superamenti dei valori limite anche in seguito alle nuove misurazioni del rumore residuo, al fine dell'eliminazione di tali superamenti, il proponente deve considerare prioritaria la previsione della realizzazione di misure di contenimento del rumore (ad es. barriere mobili) e che solo in caso di dimostrata impossibilità ad attuare qualsiasi tipo di misura di contenimento del rumore si debba ricorrere alla domanda al Comune di Prato di autorizzazione in deroga ai valori limite.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Direttore Giovanni MASSINI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2361 - Data adozione: 06/02/2024

Oggetto: Adeguamento della declaratoria di competenze del Settore "Tutela acqua e costa" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002779

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Visto il D.P.G.R n. 28 del 28 febbraio 2022 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile a decorrere dalla data del 1° marzo 2022, per la durata di tre anni, rinnovabili fino ad un massimo complessivo pari a cinque, ai sensi dell’art.15 della l.r. n.1/2009;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6877 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8656 del 21 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si attribuiscono ai sensi dell’articolo 17, comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori afferenti alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile ai dirigenti del ruolo regionale, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1365 del 27.11.2023 con la quale si approvano revisioni alla metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n.726 del 27 giugno 2022;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1328 del 20 novembre 2023 con la quale vengono revisionate, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, le competenze di talune strutture di vertice, con assegnazione in particolare alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile delle competenze in ambito sismico e di tutela delle acque, servizio idrico integrato e gestione integrata delle risorse idriche;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 25207 del 30 novembre 2023 con cui, ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera l) della L.R. 1/2009, viene data attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1328/2023 sopra richiamata;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 27289 del 22.12.2023 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 8 gennaio 2024;

Dato atto che con decreto richiamato al punto precedente si è proceduto a modificare la denominazione del Settore “Tutela acqua, territorio e costa” in Tutela acqua e costa” con adeguamento della relativa declaratoria di competenze;

Dato atto che per mero refuso, nella declaratoria del settore “Tutela acqua e costa” non sono state riportate le parole “tutela della costa” attinenti alla relativa competenza da sempre presidiata dal suddetto settore anche precedentemente al decreto 27289/2023;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla correzione del refuso sopra descritto e adeguare la declaratoria di competenze del settore “Tutela acqua e costa” come meglio dettagliato nell’allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale con decorrenza dall’ 8 gennaio 2024;

Dato atto che, l’intervento sopra descritto non comporta modifiche del livello di graduazione della posizione dirigenziale interessata;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di procedere ad un adeguamento della declaratoria di competenze del Settore “Tutela acqua e costa” come dettagliatamente riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con decorrenza dall’8 gennaio 2024;
2. di dare atto che l’intervento sopra descritto non comporta modifiche del livello di graduazione della posizione dirigenziale interessata;

IL DIRETTORE

Allegati n. 1

A

Allegato A

7bc471e5a14496bde48958ac79e871e85cf527931713e41cbaf296b269463fb5

ALLEGATO A**SETTORE TUTELA ACQUA E COSTA**Attuale declaratoria

Tutela e gestione della risorsa idrica. Servizio idrico integrato. Definizione e gestione dei relativi atti normativi, di indirizzo, programmazione, pianificazione, raccordo, coordinamento e monitoraggio. Coordinamento dei rapporti con le Amministrazione dello Stato, delle Autorità di Bacino Distrettuali, della Conferenza delle Regioni, delle Università e Centri di ricerca e Autorità idrica Toscana. Coordinamento per la Direzione delle attività in materia di Data Protection Policy di RT e attività di Data Protection Specialist. Coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro per le materie di competenza della Direzione. Supporto per le attività tecniche e amministrative di competenza della Direzione.

Nuova declaratoria

Tutela e gestione della risorsa idrica. Tutela della costa. Servizio idrico integrato. Definizione e gestione dei relativi atti normativi, di indirizzo, programmazione, pianificazione, raccordo, coordinamento e monitoraggio. Coordinamento dei rapporti con le Amministrazione dello Stato, delle Autorità di Bacino Distrettuali, della Conferenza delle Regioni, delle Università e Centri di ricerca e Autorità idrica Toscana. Coordinamento per la Direzione delle attività in materia di Data Protection Policy di RT e attività di Data Protection Specialist. Coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro per le materie di competenza della Direzione. Supporto per le attività tecniche e amministrative di competenza della Direzione.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE VIABILITA' REGIONALE AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

Responsabile di settore Antonio DE CRESCENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8673 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2383 - Data adozione: 31/01/2024

Oggetto: S.R.T. n. 436 - Realizzazione 3° Lotto della variante fra la località Pazzera e la S.P. 26 Camporcioni nei Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile". Rimodulazione spesa per espropriazioni, deposito e liquidazione al MEF della indennità di esproprio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002182

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la L.R. 18 febbraio 2005 n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la L.R. 1 agosto 2016, n. 47 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003”, con la quale, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015 ed in conseguenza dell'attribuzione alla Regione della competenza diretta alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla L.R. 30/2005 volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di autorità espropriante per tali interventi;

Vista la Legge Regionale n. 88/1998 e s.m.i. e in particolare l'art. 24 comma 1-ter modificato dall'art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 33 del 03/07/2018, il quale prevede che, qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Viste:

- la Deliberazione n. 12 del 28/02/2018 con la quale il CIPE ha approvato il Secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020, con l'obiettivo strategico generale di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica, riproponendo l'articolazione in sei Assi già definiti nel Piano, dove, relativamente all'Asse Tematico A – Interventi stradali – Linea d'azione “Completamenti di itinerari già programmati”, è compreso l'intervento in oggetto;
- la D.G.R.T. n. 1065 del 01/10/2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana, per l'erogazione del finanziamento destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, nell'ambito dell'Addendum al Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014 – 2020, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018 n. 26;

Visto il Decreto del Direttore n. 7070 del 09/05/2018, con il quale il Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Firenze-Prato-Pistoia, ora denominato Viabilità Regionale ambiti Firenze-Prato e Pistoia, è stato individuato come settore competente alla realizzazione dell'intervento denominato “S.R.T. n. 436 – Realizzazione 3° Lotto della variante fra la località Pazzera e la S.P. 26 Camporcioni nei Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile” e nominato il sottoscritto dirigente quale responsabile unico del procedimento;

Dato atto che, per effetto del Decreto del Direttore Generale R.T. n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale R.T. n. 7514/2021, il Responsabile del procedimento di

espropriazione per i lavori in oggetto è il Dirigente del Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze - Prato e Pistoia e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri è la Dirigente del Settore Attività amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2014, prorogato ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n.15;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 10 del 06/11/2023 Documento di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 2023 nel quale l'intervento in oggetto è previsto tra gli interventi progettati e realizzati dalla Regione Toscana;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n. 3616 del 15/03/2019 con il quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in questione, il quale ha costituito variante agli atti di governo del territorio, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1-ter della L.R.T. n. 88/1998, dell'art. 12, co. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001 e della L.R.T. n. 30/2005;
- la D.G.R. n. 420 del 01/04/2019 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed Elenco annuale 2019 della Giunta Regionale", nel quale è ricompreso, con codice CUI: L01386030488201900003, l'intervento in questione;
- il Decreto Dirigenziale n. 12660 del 15/07/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016 (CUP: D11B18000560001 - CIG: 7972149977);
- con Decreto Dirigenziale n. 3059 del 14/02/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della società Calzoni S.p.a., con sede legale in via G. Caproni n. 8 – 06132 Fontignano (PG), CF/P.IVA 01540670542;
- il contratto sottoscritto in data 28/04/2020 con l'operatore economico aggiudicatario Calzoni S.p.a. di Fontignano (PG);
- il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 sottoscritto in data 15/07/2020;
- il verbale di consegna parziale dei lavori n. 2 sottoscritto in data 29/09/2020;
- il verbale di consegna definitiva sottoscritto in data 15/03/2021;
- il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 15/11/2022;

Richiamati altresì:

- il Decreto Dirigenziale n. 13360 del 30/07/2019 con cui questo Settore ha assunto un impegno di spesa nei confronti della Ditta catastale n. 1;
- il Decreto Dirigenziale n. 2186 del 17/02/2020 con cui questo Settore ha disposto l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione con determinazione dell'indennità provvisoria e occupazione anticipata ex art. 22-bis e occupazione temporanea ex art. 49 del DPR. n. 327/2001;
- l'Ordinativo diretto di spesa prot. n. 106 del 05/03/2020 con il quale questo Settore ha affidato all'operatore economico Eurostudio Engineering srl il servizio di esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, immissioni in possesso e stati di consistenza;

- i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza delle aree soggette ad esproprio e ad occupazione temporanea sottoscritti in data 15/05/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 8480 del 29/05/2020 con cui questo Settore ha assunto un impegno di spesa per oneri di spostamento piante a favore del fittavolo della Ditta catastale n. 1, successivamente integrato con Decreto Dirigenziale n. 12051 del 28/07/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 15872 del 24/09/2020 e relativi allegati con cui questo Settore ha disposto:
 - l'impegno di spesa (ad integrazione di quanto già disposto con precedente Decreto n. 13360/2019) a favore delle Ditte catastali soggette ad esproprio;
 - la liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione per le Ditte catastali accettanti le indennità offerte per l'importo complessivo di Euro 106.341,07;
 - il deposito amministrativo cauzionale al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato, a garanzia dei soggetti che non avevano accettato o che non avevano inviato la documentazione necessaria comprovante la libera proprietà del bene o per i quali non era stato possibile effettuare verifiche d'ufficio per l'importo complessivo di Euro 163.456,17;
- il Decreto Dirigenziale n. 19356 del 16/11/2020 con il quale questo Settore ha assunto un impegno di spesa per l'accantonamento delle somme necessarie alla registrazione del decreto di espropriazione per un importo complessivo pari a Euro 40.385,00;
- il Decreto Dirigenziale n. 27700 del 01/12/2023 con il quale, a seguito dell'ultimazione dei lavori in questione e dei tipi di frazionamento catastale presentati dal citato operatore economico Eurostudio Engineering srl, questo Settore:
 - ha assunto un impegno di spesa per l'accantonamento di ulteriori somme necessarie alla registrazione del decreto di espropriazione per un importo pari a Euro 7.870,95;
 - ha assunto un impegno di spesa per maggiori somme dovute per indennità di espropriazione ai sensi del DPR n. 327/2001 nei confronti delle Ditte catastali n. 1 e n. 3 (vedasi allegato A), rinviando, tra l'altro, a successivo atto:
 - la costituzione di deposito dell'importo pari a Euro 31.404,00 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato, per i soggetti della Ditta catastale n. 1 (Codice Sibec: 9090) che, nel corso della procedura espropriativa, non avevano accettato o che non avevano inviato la documentazione necessaria comprovante la libera proprietà del bene;
 - la liquidazione della maggiore somma per indennità di espropriazione, pari a Euro 942,40, a favore della Ditta catastale n. 3 (Codice Sibec: 326179);
 - ha rinviato a successivo atto la richiesta di restituzione dei maggiori importi depositati al MEF per le Ditte catastali nn. 5-6-7 che hanno subito una minore sottrazione del bene sulla base delle risultanze dei tipi di frazionamento;

Visto quanto sopra e dato atto che il sottoscritto Dirigente ha provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato, Codice Sibec 9090, l'apertura del deposito amministrativo codice FI01401188I a garanzia delle maggiori somme dovute per indennità provvisoria di espropriazione per la Ditta catastale n. 1, come individuata nell'allegato "A" al citato Decreto Dirigenziale n. 27700/2023 e nell'allegato "C" al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario disporre un nuovo deposito e un singolo mandato a favore del MEF, come meglio descritto nell'allegato "A" al presente provvedimento a formarne parte integrante e

sostanziale, dell'importo di Euro 31.404,00 a garanzia della Ditta catastale n. 1 e a valere sul capitolo 42788/U del Bilancio Regionale 2024 (tipologia stanziamento: competenza pura), esercizio 2023, impegno n. 13120, PdC V livello 2.02.02.01.001;

Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni riportate nel citato Decreto Dirigenziale n. 27700/2023, rimodulare, rispetto alle somme precedentemente impegnate e depositate con il citato Decreto Dirigenziale n. 15872 del 24/09/2020, i depositi delle Ditte catastali n. 5, 6 e 7 per l'importo complessivo pari a Euro 7.786,80, come meglio individuati e descritti nell'allegato "B" e "C" (solo dati identificativi) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto infine che si procederà con successivo atto alla richiesta di restituzione dei sopra citati maggiori importi depositati e alla liquidazione della maggiore somma per indennità di espropriazione, pari a Euro 942,40, a favore della Ditta catastale n. 3 (Codice Sibec: 326179), come disposto dal citato Decreto Dirigenziale n. 27700 del 01/12/2023, i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato "C", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D, come definite dagli strumenti urbanistici;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 141 del 25/10/2023 e la nota di aggiornamento approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 91 del 21/12/2023;

Richiamato il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

Visto altresì, il Decreto MEF 01/03/2019 pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Vista:

- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Legge di Stabilità per l'anno 2024"
- la L.R. n. 49 del 28/12/2023 avente ad oggetto le "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di Stabilità per l'anno 2024";
- la L.R. n. 50 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2024-2026";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

DECRETA

1. di disporre, a valere sul capitolo 42788/U del Bilancio Regionale 2024 (tipologia stanziamento: competenza pura), esercizio 2023, impegno n. 13120, PdC V livello 2.02.02.01.001, il deposito amministrativo delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea a garanzia della Ditta catastale n. 1, indicata negli Allegati "A" e "C" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come segue:
 - per l'importo di Euro 31.404,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato, Partita IVA 80226750588, Codice Sibec 9090, sul girofondo su contabilità speciale numero 0025037 (Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi) avente IBAN IT49V0100003245350200025037, intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (causale: "deposito codice di riferimento FI01401188I");
2. di rimodulare, rispetto alle somme precedentemente impegnate e depositate con il citato Decreto Dirigenziale n. 15872 del 24/09/2020, i depositi delle Ditte catastali n. 5, 6 e 7 per l'importo complessivo pari a Euro 7.786,80, come meglio individuati e descritti negli allegati "B" e "C" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivo provvedimento la richiesta di restituzione dei maggiori importi di cui al punto 2. depositati presso il MEF, riferibili alle Ditte catastali n. 5, 6 e 7, e alla liquidazione della maggiore somma per indennità di espropriazione, pari a Euro 942,40, a favore della Ditta catastale n. 3 (Codice Sibec: 326179), i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato "C", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che le somme dovute per le indennità di espropriazione, occupazione temporanea e indennità aggiuntiva non sono soggette a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 327/2001;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR n. 327/2001;
6. di dare atto che per effetto del Decreto del Direttore Generale R.T. n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale R.T. n. 7514/2021, il Responsabile del procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze - Prato e Pistoia e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri è la Dirigente del Settore Attività amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 3

- A* *Allegato A - Deposito al MEF dell'indennità di esproprio della Ditta n. 1*
a2a89c085618cc905aa099d4621e0f4b5e6a0d88e88da609485346743d14942f
- B* *Allegato B - Rimodulazione spesa per espropriazione Ditte catastali n. 5, 6 e 7*
b8cce5d060589afeae71ba4ea5a6489db5e85cc6e142861d5afac54dc1e93ef8
- C* *Allegato C - Dati identificativi Ditte espropriate n. 1, 3, 5, 6 e 7*
5ac5a2ce2539a9e5f83d02e3a10050fc0c0b9d8741592e71c0d8c98f755268b8

Allegato B_Somme rimborso MEF

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - DETERMINAZIONE INDENNITA'															Rimborso da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato				
PIANO PARTICELLARE - DITTA CATASTALE N.	COMUNE	FOGLIO	PARTICELL A	DATI CATASTALI			VALORI DI STIMA		INDENNITA' DI ESPROPRIO										
				Nuovo Particella catastale e seguito di frazionamento	SUP. CATAST. mq	QUALITA' E CLASSE	VALORE AGRICOLA MEDIO €/mq	VALORE UNITARIO INDENNIZZO €/mq	ESPROPRIO INIZIALE		ESPROPRIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO E ULTIMAZIONE LAVORI		OCCUPAZIONE TEMPORANEA			AREE CONCESSE IN AFFITTO		INDENNITA' INIZIALE TOTALE	INDENNITA' TOTALE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE
									Superficie iniziale di esproprio mq	Indennità iniziale di esproprio €	Superficie definitiva di esproprio mq	Indennità ricalcolata sulla base del frazionamento catastale €	SUP. mq	Indennità €		SUP. mq	Indennità €		
5	Montecatini Terme	29	351	1099	15818	ENTE URBANO	0,00	7,60	689	€ 5.236,40	604	€ 4.590,40	03	33,57	0	0,00	€ 5.269,97	€ 4.623,97	€ 646,00
6	Massa e Carrara	18	224	357	1300	PICCOLTO PRODUTTIVO	0,20	7,60	1090	€ 8.284,00	848	€ 6.444,80	0	0,00	0	0,00	€ 8.284,00	€ 6.444,80	€ 1.839,20
	Massa e Carrara	18	222	356	1000	PRATO	1,80	8,40	473	€ 3.973,20	323	€ 2.713,20	0	0,00	0	0,00	€ 3.973,20	€ 2.713,20	€ 1.260,00
	Massa e Carrara	18	42	372	7217	ENTE URBANO	0,00	8,40	560	€ 4.704,00	116	€ 974,40	0	0,00	0	0,00	€ 4.704,00	€ 974,40	€ 3.729,60
7	Massa e Carrara	18	288	288	5239	ENTE URBANO	0,00	12,00	26	€ 312,00	0	€ 0,00	0	0,00	0	0,00	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00
TOTALE RIMBORSO DA RICHIEDERE AL MEF																		€ 7.786,80	



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2529 - Data adozione: 07/02/2024

Oggetto: [ID 2176] Art. 19 del Dlgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010. Reiterazione del procedimento di verifica di assoggettabilità relativa al progetto: "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Il stralcio di completamento" Comuni di Lucignano e Sinalunga - Proponente: ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002827

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Ricordato che, con Decreto del Settore scrivente n.8537 del 19/06/2017, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, il progetto di “*Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) – Il stralcio di completamento*” è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni;

nel provvedimento di verifica veniva stabilito che le opere previste dal progetto avrebbero dovuto essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga;

il provvedimento è stato pubblicato sul BURT, parte seconda, n. 26 del 28/06/2017 e pertanto il progetto doveva essere realizzato entro il 28/06/2022;

ad oggi i lavori di cui al progetto assentito con Decreto n.8537 del 19/06/2017 non sono stati avviati;

Visto che il proponente, Ente Acque Umbro Toscane (EAUT), con istanza del 22/06/2023 (prot. n. 0296718), ha presentato istanza di reiterazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento al medesimo progetto oggetto del suddetto provvedimento di verifica n. n.8537 del 19/06/2017;

Dato atto che il proponente:

ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori di cui all'art.47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 28015 del 19/12/2023;

ha assolto l'imposta di bollo;

- ha comunicato che “*rispetto all'istanza originaria non sono intervenuti mutamenti del contesto ambientale di riferimento nonché degli elaborati progettuali medesimi*”;

- ha richiesto di “*fare riferimento, per istruire l'istanza in oggetto, alla documentazione già trasmessa nell'ambito del predetto deposito e già a disposizione di codesti Uffici*”;

- ha segnalato, relativamente alle prescrizioni del decreto di verifica del 2017, quanto segue: “*Per quanto riguarda l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il succitato Decreto Regione Toscana n. 8537 del 19.06.2017, questo Ente ha già presentato istanza del 02.04.2021 acquisita al prot. Regione Toscana n. 0147889 e conclusa con Decreto n. 7407 del 04.05.2021*” e che “*Risulta attualmente in corso un'ulteriore istanza di verifica di ottemperanza alle predette prescrizioni, inviata in data 06.11.2023*”;

- “*il Progetto è finanziato con fondi PNRR NextGenerationEU: PNRR M2C4 Investimento 4.3*”;

Ricordato che gli interventi in esame consistono nella ristrutturazione dell'impianto della irrigua della valle del Foenna, realizzato agli inizi degli anni '60 in concomitanza con la realizzazione della diga del Calcione, mediante il rifacimento della condotta adduttrice, con tracciato poco discosto dall'originario, ma in posizione di sicurezza rispetto alle arginature del torrente Foenna ed il rifacimento della rete di distribuzione primaria. I lavori ricadono nel territorio comunale di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). Il tracciato della condotta adduttrice dipartirà dalla camera di manovra ubicata al piede dell'argine della diga del Calcione e, sviluppando-

si sostanzialmente in corrispondenza di quello della condotta esistente, per una lunghezza pari a 11 km, terminerà nelle zone di fondovalle del comprensorio irriguo;

il Settore VIA, con nota n. 0559782 del 11/12/2023, in merito alla istanza di reiterazione in esame, ha consultato i Soggetti competenti in materia ambientale, assegnando – per la eventuale risposta - il termine di 30 giorni;

in esito alla suddetta richiesta si rileva quanto segue:

con nota prot. n.0022447 del 16/01/2024, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha comunicato che : *“Visto il precedente contributo istruttorio di questa Autorità rilasciato con nota prot. 1817 del 18/05/2017 nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ormai scaduto senza che siano stati realizzati gli interventi in oggetto;*

Considerato che nel frattempo sono cambiati gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti nell’area d’intervento;

Si evidenzia, in funzione di quanto previsto all’articolo 46 della LR 10/2010, che gli interventi in esame non sono sottoposti a parere o nulla osta di questo ente.

Tuttavia, gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino”.

Prende poi in esame gli strumenti di pianificazione di competenza.

Con riferimento al Piano di Gestione Acque (PGRA), fa presente che *“l’area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione elevata P3, media P2 e moderata P1, nella quale ai sensi degli articoli 7, 9, 11 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (per la Regione Toscana L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d’acqua);*

- Con riferimento al PAI, *“per l’area in esame non sono rilevate criticità da segnalare”;*

- Con riferimento al PGA, l’area di intervento:

1 è limitrofa al corpo idrico superficiale Torrente Foenna Valle-Canale, classificato in stato ecologico sufficiente (con obiettivo del non deterioramento dello stato ecologico) e in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato chimico) e interessa il corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Val di Chiana, classificato in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato chimico) e quantitativo buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato quantitativo); pertanto, dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

2 è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l’applicabilità all’intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d’acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano.

Invita a consultare il documento *“Criteri per l’attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici”, disponibile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476, sezione “Piano di gestione delle Acque del distretto Appennino Settentrionale – Ciclo di pianificazione 2021-2027”, Coerenza PGA-PIT_PPR, quale utile strumento per condurre una analisi di coerenza con il PIT-PPR e quindi per concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico.*

- Con riferimento al PBI, l’area di intervento:

1 è classificata come area “di possibile interferenza con il reticolo superficiale” (ai sensi degli artt. 13 e 15 delle norme di PBI)

2 è ricompresa in Interbacino a deficit idrico superficiale molto elevato “C4” (ai sensi dell’art. 21 delle norme di PBI);

pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI;

con nota n. Prot. 0000972 del 02/01/2024, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ha comunicato che *ai fini della verifica di assoggettabilità delle opere in progetto alla procedura di VPIA, di cui all’art. 41, c. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si richiede l’invio della documentazione archeologica di cui all’art. 1, c. 2 dell’allegato I.8 al sopra citato D.Lgs., predisposta sulla base delle linee guida approvate con DPCM 14 febbraio 2022;*

con nota 0016103 del 11/01/2024 l'Autorità Idrica Toscana informa di una possibile interferenza tra l'impianto di irrigazione in progetto e le infrastrutture a rete dei servizi di fognatura e acquedotto afferenti al Servizio Idrico Integrato in prossimità dell'attraversamento della Strada Provinciale n.63 (v. Allegato_1: Fig.1) e si invita pertanto a prendere contatti col Gestore, che legge in copia per conoscenza, per le verifiche del caso e l'eventuale definizione delle modalità operative/tecniche per il loro superamento.

Richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle aree di salvaguardia (distinte in "zona di tutela assoluta" e "zona di rispetto", attualmente definite con il criterio geometrico dei 200 metri dal punto di captazione) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si informa che, in località "Il Tortino" (v. Allegato_1: Fig.2) i lavori di progetto si svolgeranno in prossimità del limite occidentale della "zona di rispetto" della captazione di acque profonde appartenente al S.I.I denominata "Pozzo Casalta n.1 vecchio - Felceto 2" (Cod. PO00000314), attualmente definita nel database infrastrutture in stato di "Fermo impianto parziale";

con nota prot. n. 0012407 del 10/01/2024, la Provincia di Arezzo, Settore Viabilità LL.PP., riferisce che "una condotta attraverserà la SP 79 delle Chiese al km 1+430 e al km 1+720, e si svilupperà in parallelismo all'interno della fascia di rispetto dal km 1+430 al km 1+850.

Si comunica, che lungo la sp 79 dal km 0+630 al km 2+030 è stato redatto uno studio di fattibilità per l'allargamento della sede stradale, al fine di dare continuità al Lotto 1 già realizzato (rotatoria sulla sp 28 con ampliamento fino al km 2+030).

La ristrutturazione della condotta tra il punto C17/C16 e C12/C14 della tavola di progetto B.12 interferisce con il progetto di fattibilità della nuova sede stradale, pertanto si invita l'Ente proponente ad eseguire il parallelismo della nuova condotta, i relativi gruppi di consegna e misurazione e gli idranti di presa oltre 20 m dal confine stradale dell'attuale sede della sp 79 delle Chiese.

Si ricorda che prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere richiesta la relativa Autorizzazione al Servizio Viabilità, Ufficio Concessioni, presentando specifica tavola di progetto relativa alla Sp 79, evidenziando le distanze del parallelismo, la profondità e gli attraversamenti relativi";

con nota prot. n.0023851 del 16/01/2024, ARPAT ha comunicato che

"Per quanto riguarda la situazione relativa all'ottemperanza alle prescrizioni del D.D. n. 8537 del 19/6/2017, ad oggi risulta quanto segue:

- il 2/4/2021 al prot. RT n. 147889 è stata acquisita l'istanza (prot. EAUT n. 675-XV/5 del 2/4/2021; prot. ARPAT n. 25376/2021) relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.g, 2.h del D.D. RT n. 8537/2017, di cui le prescrizioni 1.a, 1.b, 1.c, 1.d di competenza di ARPAT. Tale procedimento si è concluso con la valutazione positiva di ottemperanza per le prescrizioni di competenza nn. 1.a e 1.b (D.D. RT n. 7407 del 4/5/2021, nota del Settore VIA/VAS della Regione Toscana prot. n. 278434 del 5/7/2021, prot. ARPAT n. 51583/2021);

- successivamente EAUT con nota prot. n. 3434-XV/5 del 6/11/2023 (prot. ARPAT n. 2023/83350) ha inviato documentazione integrativa per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. 1.c e 1.d. A seguito dell'esame istruttorio, ARPAT con contributo prot. n. 92227 del 5/12/2023 ha valutato positivamente le integrazioni finalizzate ad ottemperare alla prescrizione n. 1.c. ma non quelle relative alla prescrizione n. 1.d;

- infine EAUT si è attivata per la suddetta prescrizione n. 1.d presentando materiale integrativo con istanza prot. n. 3805-XV/5 del 7/12/2023 (prot. ARPAT n. 93282/2023): con il contributo prot. n. 2979 del 12/1/2024 ARPAT ha considerato congrua tale documentazione considerando ottemperata anche la prescrizione n. 1.d.

(...) tenendo conto del progetto già presentato per la Verifica di assoggettabilità a VIA avviata nel 2017 e delle successive verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di competenza dell'Agenzia fissate dal D.D. RT n. 8537 del 19/6/2017 (come detto, ottemperate per quanto di competenza), per quanto riguarda le potenziali criticità connesse alla realizzazione del progetto proposto, non essendo intervenuti mutamenti del contesto ambientale di riferimento né degli elaborati presentati dal proponente per la Verifica di assoggettabilità a VIA del 2017 e delle successive verifiche di ottemperanza, non si ravvisano difformità rispetto a quanto già rilevato in merito ai suddetti procedimenti. Si ritiene quindi che, per gli aspetti di competenza ora considerati, non sia necessario assoggettare il progetto presentato al procedimento di VIA.

Si ritiene comunque opportuno riportare e ricordare quanto segue ai fini della migliore adeguatezza al dettato normativo ed alle situazioni riscontrabili in campo in fase di cantierizzazione:

- per la redazione del Piano di Cantierizzazione Ambientale (PAC) è opportuno prescrivere che il proponente faccia riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione

ambientale” redatte da ARPAT (rev. Gennaio 2018); per ogni aspetto trattato dalle linee guida dovrà essere sviluppato l’argomento con il dettaglio reso necessario dalle caratteristiche dell’opera;

- per le terre di scavo riutilizzate allo stato naturale ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017 dovranno essere effettuati gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’art. 185, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006 (per il campionamento e le analisi dovrà essere fatto riferimento ai criteri stabiliti negli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017);

- nel contesto delle disposizioni di cui all’art. 24 il riutilizzo delle terre è ammissibile solo all’interno del “sito” di produzione così come definito dal D.P.R. 120/2017 (art. 2, comma 1: lettere i, l, m) e dalle Linee Guida SNPA “Linee Guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo” 2;

- per il riutilizzo delle terre di scavo, dovranno essere rispettate le tempistiche del progetto, giacché in caso contrario, queste dovranno essere considerate rifiuti e smaltite come tali;

- tutti i rifiuti esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 120/2017 (residui vegetali, rifiuti in alveo, materiali di demolizione, riporto antropico, ecc..) dovranno essere gestiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

- il proponente dovrà avere cura di minimizzare la quota di rifiuti prodotti da inviare a smaltimento, i quali, in attesa del conferimento all’impianto di smaltimento/recupero, dovranno essere stoccati in sicurezza e separati per tipologie omogenee;

- nella fase di insediamento del cantiere e delle basi operative è necessario, che siano adottate ed organizzate le misure per la prevenzione e la corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti in coerenza con quanto stabilito per i cantieri dalla D.P.G.R. n. 46/R/2008;

- qualora durante i lavori si rilevino condizioni diverse da quelle descritte nella documentazione presentata e si evidenzino situazioni potenzialmente causa di inquinamento, dovranno essere attivate se necessario le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Agenti fisici: rumore

stante le caratteristiche dell’intervento proposto e della zona di attraversamento della nuova rete idrica, si ritiene di poter escludere il progetto presentato dal procedimento di VIA, per quanto attiene all’impatto acustico. Risulta comunque necessario prescrivere, per la successiva fase autorizzativa, che il proponente presenti la seguente documentazione:

- valutazione di impatto acustico per la fase di cantiere dell’intervento, sia per l’area di cantiere fissa che per i cantieri mobili, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto in ENTECA nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 857/2013”;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

con nota prot. n. 0008516 del 08/01/2024 il settore Genio Civile Valdarno Superiore ricordato che l’EAUT con manifestazione di interesse espressa ai sensi della DGR 122/2016, ha richiesto in data 02/10/2023 il rilascio della concessione di derivazione per uso irriguo dalla diga del Calcione, a perfezionamento e conclusione del procedimento avviato con domanda in sanatoria presentata dall’Ente Irriguo Umbro Toscano in data 09/12/1999 al Provveditorato alla OO.PP. per la Toscana, al tempo competente in materia. A seguito dell’istanza questo Settore ha proceduto quindi alla ripresa dell’istruttoria e accertato che non sono intervenute variazioni nella conduzione della derivazione, si informa che è in corso di rilascio la concessione di derivazione con la sottoscrizione del nuovo disciplinare.

Pertanto, ferme restando le prescrizioni di cui ai punti da a) ad f) e da i) ad l) contenute nel parere sopra citato, ai fini del rilascio del provvedimento di concessione di competenza dello scrivente Settore, si chiede di aggiornare gli elaborati e i documenti secondo il quadro normativo attualmente vigente e nello specifico:

- per quanto attiene la lettera g): aggiornare la relazione geotecnica alle NTC 2018;
- per quanto attiene la lettera h) ai sensi della L.R. 41/2018, nel confermare che deve essere presentato un elaborato in cui sia rappresentata ed esplicitata la distanza delle tubazioni e dei manufatti di ancoraggio dal piede esterno d’argine o ciglio di sponda dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico ai fini della verifica del rispetto della distanza di 10 metri, qualora non fosse possibile il rispetto di tale distanza per motivi tecnici, ai sensi del comma 2 dell’art. 3, si evidenzia che le lavorazioni dovranno essere idraulicamente compatibili così come dettato al successivo comma 5 del medesimo articolo;

con nota prot. n. 0009816 del 09/01/2024, il settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha comunicato che non si riscontrano interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM.

In riferimento alle strade di interesse nazionale Rilevato che ANAS, in qualità di soggetto attuatore ed Ente gestore della infrastruttura stradale, risulta presente nell’elenco dei Soggetti chiamati a rendere il proprio

contributo, si raccomanda il prosieguo del coinvolgimento con l'Ente medesimo per le valutazioni di competenza in merito a eventuali interferenze dell'opera con la rete stradale esistente

In riferimento alle infrastrutture ferroviarie la realizzazione in progetto prevede due attraversamenti, delle condotte primarie con tecnologia spingitubo, della linea ferroviaria Arezzo – Sinalunga. Detta infrastruttura è di proprietà regionale e rientra tra le competenze del Settore Trasporto Pubblico Locale su Ferro e Marittimo ed in gestione a L.F.I. S.p.a., di cui si raccomanda il coinvolgimento per la valutazione degli aspetti di competenza.

Non si rilevano interferenze riferite agli ambiti ferroviari nazionali esistenti o previsti nel PRIIM per i quali esprimersi in contributo;

con nota prot. n. 0013428 del 10/01/2024, il settore Settore Autorità di gestione FEASR ha comunicato che (...) *In relazione alle materie agricole di competenza di questo Settore con la presente si confermano pertanto le osservazioni del contributo tecnico trasmesso nel corso del procedimento che ha portato all'approvazione del Decreto n.8537 del 19/06/2017;*

con nota prot. 0012863 del 10/01/2024, il settore Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, a conclusione del proprio contributo istruttorio ha comunicato che *Per quanto attiene le materie di competenza del settore, considerata la documentazione presentata, nulla osta per quanto di competenza;*

con nota prot. n. 0015246 del 11/01/2024 il settore Logistica e cave *evidenzia che il Piano Regionale Cave attualmente in vigore non prevede alcuna area di giacimento, giacimento potenziale o sito per il reperimento di materiali ornamentali storici nelle aree interessate dall'intervento in oggetto, dunque non si ravvede alcuna interferenza tra quest'ultimo e la pianificazione regionale in materia di attività estrattive"*

Dato atto che il progetto irriguo in esame, oggetto del presente procedimento di reiterazione, non è stato modificato rispetto al progetto esaminato e valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con il Decreto n.8537/2017;

Visti i contributi istruttori raccolti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Rilevato che, dall'istruttoria svolta, sono emerse alcune novità normative ed alcune variazioni al quadro della pianificazione territoriale e di settore, ma tali novità e variazioni non ostano alla realizzazione del progetto in esame;

Dato atto dello stato di avanzamento delle valutazioni di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di verifica n.8537/2017, come evidenziato nel contributo istruttorio acquisito da ARPAT nell'ambito del presente procedimento;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente deve uniformarsi alle prescrizioni impartite con il provvedimento di verifica n.8537 del 19.6.2017, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa; il Soggetto competente al controllo è individuato in calce alle singole prescrizioni;

2. ai fini della corretta gestione ambientale della fase di cantierizzazione si prescrive inoltre quanto segue:

a) il proponente, tramite l'impresa appaltatrice, deve fare riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (rev. Gennaio 2018), con il dettaglio reso necessario dalle caratteristiche dell'opera;

b) per le terre di scavo riutilizzate allo stato naturale, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, il proponente o l'impresa appaltatrice deve effettuare gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006 (per il campionamento e le analisi dovrà essere fatto riferimento ai criteri stabiliti negli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017);

c) nel contesto delle disposizioni di cui all'art. 24, il riutilizzo delle terre è ammissibile solo all'interno del "sito" di produzione così come definito dal D.P.R. 120/2017 (art. 2, comma 1: lettere i, l, m) e dalle Linee Guida SNPA "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo";

d) per il riutilizzo delle terre di scavo, devono essere rispettate le tempistiche del progetto; in caso contrario, le terre devono essere considerate rifiuti e gestite come tali;

e) tutti i rifiuti esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 120/2017 (quali: residui vegetali, rifiuti in alveo, materiali di demolizione, riporto antropico) devono essere gestiti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

f) il proponente deve avere cura di minimizzare la quota di rifiuti prodotti da inviare a smaltimento; i rifiuti in attesa del conferimento all'impianto di smaltimento o recupero devono essere stoccati in sicurezza e separati per tipologie omogenee;

g) nella fase di insediamento del cantiere e delle basi operative è necessario che siano adottate ed organizzate le misure per la prevenzione e la corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti, in coerenza con quanto stabilito per i cantieri dal regolamento D.P.G.R. n. 46/R/2008;

h) qualora durante i lavori si rilevino condizioni diverse da quelle descritte nella documentazione agli atti del procedimento e si evidenzino situazioni potenzialmente causa di inquinamento, devono essere attivate, se necessario, le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;

i) prima dell'avvio dei lavori il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare ai Comuni interessati la valutazione di impatto acustico per la fase di cantiere dell'intervento, sia per l'area di cantiere fissa che per i cantieri mobili, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto in ENTECA nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 857/2013;

(la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

tenere conto degli indirizzi paesaggistici di PGA, come richiamati dall'Autorità di bacino nel contributo istruttorio in premessa;

con riferimento alle aree interessate dal progetto in esame, caratterizzate da pericolosità da alluvione P2 e P3 di PGRA, con riferimento alla l.r. 41/2018, gli interventi previsti devono conseguire un livello di rischio almeno pari a R2. Inoltre, sia in fase di costruzione che esercizio, il proponente deve prevedere misure finalizzate alla sicurezza degli addetti e degli utenti, da inserire nei documenti di cui al d.lgs.81/2008. Deve inoltre prevedere misure affinché, in caso di alluvione, sostanze inquinanti non si riversino nelle acque e per prevenire danni alle cose presenti nei cantieri e negli impianti;

quanto richiamato dalla Soprintendenza, nel contributo in premessa, con riferimento alla tutela dei beni archeologici;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi: quelli facenti parte del Servizio idrico integrato, gestiti da Nuove Acque Spa, come segnalati da Autorità Idrica Toscana nel contributo in premessa; la S.P. 79 delle Chiese, come segnalato dalla Provincia di Arezzo; la rete stradale gestita da ANAS Spa; le infrastrutture ferroviarie gestite da LFI Spa;

quanto richiamato dal Genio Civile, con riferimento alla concessione di derivazione dall'invaso del Calcione, alle NITC 2018, alla tutela dei corsi d'acqua interferiti;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) – Il stralcio di completamento*", proponente Ente Acque Umbro Toscane, EAUT (sede legale: Via Ristoro d'Arezzo, 96 Arezzo; partita IVA: 02093350516), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente EAUT;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 27289 del 22-12-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2576 - Data adozione: 09/02/2024

Oggetto: PNRR M2.C4.I2.1b -L.145/2018, art. 1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i -DGRT 723/2020 -Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4". CIG: 7815297B19. CUP: J43H18000130001. Decreto di esproprio a favore de Demanio dello Stato - Ramo Idrico degli immobili interessati dall'intervento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002444

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" e ss.mm.ii.

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno" con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

VISTE le seguenti ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 1 della O.C.D.P.C. n.482/2017,:

- l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l'ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l'ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;

- l'ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B all'Ordinanza n. 56/2017, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, che si avvale per gli adempimenti procedurali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore individua come titolare del predetto ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, che restano di competenza commissariale;

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 15/04/2019 pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29/04/2019, con cui sono state date le disposizioni per consentire la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale in oggetto individuando, all'art.1, comma 1 della citata O.C.D.P.C., la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per il superamento del contesto di criticità determinatasi a seguito degli eventi sopra citati;

VISTO l'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25 , comma 2 lettere d) e e) del d. lgs n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" ;

VISTA l'Ordinanza n.18 del 05/03/2019 (pubblicata sul BURT n.13 parte I del 13/03/2019) con cui il Commissario delegato ha provveduto a:

- approvare il progetto definitivo dell'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio idraulico-Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Progetto definitivo Stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11" (2017ELI0152);
- dichiarare la pubblica utilità dell'intervento di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;
- stabilire che l'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici;
- dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è apposto, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto dell'intervento, che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 ha la durata di cinque anni;

- dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni dall'emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. n. 327/2001;
- rilevare il carattere di particolare urgenza dei lavori che giustifica il ricorso alla procedura di cui all'art. 22 bis D. P.R. 327/2001;

VISTA l'Ordinanza n. 19 del 05/03/2019 (pubblicata sul BURT del 13/03/2019) con cui il Commissario delegato ha provveduto a approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Stralcio 4" degli "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti" cod. 2017ELI0152/A4;

VISTA la pubblicazione dell'ordinanza n. 18/2019 di approvazione del progetto definitivo e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul BURT n.13 parte I del 13/03/2019, nonché sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza;

VISTA altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Livorno dell'avviso per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali per rendere noto l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e per la quantificazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art.17 DPR 327/2001 in data 10/05/2019 e considerato che è avvenuta la pubblicazione sui quotidiani.

VISTO che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

VISTA la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "*Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno*", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

VISTA la D.G.R. t. n. 825 del 25.06.2019 avente ad oggetto "L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – Approvazione del 1° stralcio del Piano degli investimenti – Annualità 2019 -° Evento settembre 2017 (O.C.D.P.C. n. 482/2017 e n. 589/2019)" con la quale è stato approvato il primo stralcio del Piano degli investimenti relativamente agli eventi di settembre 2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 723 del 15/06/2020 ha approvato il 2° Stralcio del Piano di investimenti – Annualità 2020 – Evento settembre 2017, tra cui è previsto l'Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4", per un importo di € 2.526.550,32 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 sul Capitolo 6226/U della Contabilità Speciale 6064;

CONSIDERATO che la D.G.R.T. n. 723/2020, richiamando la D.G.R. n. 825/2019, dispone che nella progettazione, approvazione dei progetti, procedure espropriative, utilizzo delle deroghe normative e rendicontazione, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore si attenga alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29 del 7.03.2019 in applicazione dell'articolo 2 del suddetto D.P.C.M. 27/02/2019 che stabilisce che le modalità di attuazione dei suddetti investimenti sono quelle riportate nella O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA altresì l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2/04/2021 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata prorogata fino al 15 settembre 2021;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 che ha stabilito le ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di

Livorno, e ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31/12/2023;

VISTA la D.G.R.T. n. 510 del 02/05/2022 con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano comma 1028 dell'annualità 2020-2021, tra cui è prevista l'attuazione dell'intervento codice Cod. 2017ELI0152/A4 *Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali Affluenti - Stralcio 4* attuato direttamente dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

TENUTO altresì conto che l'art. 1, comma 4 -undevicies del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha stabilito, anche per gli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 30/12/2018, n. 145, la proroga delle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'art. 27 del d.lgs n.1/2018 e sulle quali sono confluite le relative risorse, fino al 31/12/2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e che rispetto a tale norma è in corso l'iter procedurale necessario, che il Dipartimento medesimo ha tracciato, al fine di perseguire la proroga delle predette c.s. (ivi compresa la contabilità speciale n. 6064);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che il presente intervento rientra tra i "progetti in essere" della Misura 4, Componente 2, sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" del PNRR, il cui elenco è stato approvato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con note prot. n. 0054506 del 15/12/2021 (ns. prot. n. 0486824 del 16/12/2021) e prot. n.0055191 del 20/12/2021 (Prot. 0499477 Data 24/12/2021);

RICHIAMATA la DGR n. 117 del 13/02/2023 avente ad oggetto "PNRR – M2C4-I2.1b - Approvazione del 3° stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2023, previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015, relativo agli interventi compresi nel sub-investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR.";

RICHIAMATA la D.G.R.T. 28 aprile 2023, n. 475 recante "PNRR - M2C4-I2.1b - Rimodulazione del 3° stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2023, previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015, relativo agli interventi compresi nel sub-investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR e aggiornamento delle relative disposizioni di attuazione di cui alla D.G.R. n. 117/2023";

CONSIDERATO che la suddetta Delibera, relativamente agli interventi "in essere" compresi nel sub investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR, da atto che gli obblighi connessi al PNRR troveranno applicazione nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento e compatibilmente con le caratteristiche degli interventi medesimi, dovendo comunque essere rispettate le modalità di rendicontazione e controllo previste dal PNRR;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto ordinariamente competente, subentra al Commissario delegato in qualità di autorità espropriante con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021;

VISTO il piano particellare allegato al progetto che prevede anche occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 327/2001;

VISTE le comunicazioni di cui all'art. 17 D.P.R. n. 327/2001 inviate in data 24/04/2019 ai soggetti interessati da espropriazioni;

VISTO il D.D. n. 11202 del 05/07/2019 che ha:

- disposto, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni, indicati nell'Allegato A al decreto, necessari per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4*" (2017ELI0152/A4)

- determinato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità unitaria da applicare alle superficie di progetto al fine della determinazione dell'indennizzo provvisorio da corrispondere agli aventi diritto, per l'esproprio e l'occupazione anticipata dei beni immobili posti nel Comune di Livorno, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, il suddetto decreto risulta eseguito in data 5 settembre 2019, come da verbale di immissione in possesso agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

CONSIDERATO che i soggetti interessati dall'intervento in oggetto non hanno comunicato alla Regione Toscana la condivisione dell'indennità provvisoria offerta, nei 30 giorni successivi alla notificazione del D.D. n. 11202 del 05/07/2019;

DATO ATTO che in caso di silenzio si intendeva rifiutata l'indennità offerta;

DATO ATTO che il Sig. Lemmi Fortunato con nota prot. n. 0370381 del 07/10/2019 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, richiamando il punto 7 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11202/2019, l'attivazione del Collegio dei tecnici per la stima della indennità di esproprio definitiva, avvalendosi della procedura prevista dagli artt. 21 e 22 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la relazione tecnico estimativa del collegio dei tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, dalla quale risulta una stima complessiva di € 170.000,00 da riconoscere al soggetto suddetto, come risulta da verbale conclusivo redatto in data 01/03/2021 e depositato presso la Regione Toscana con PEC del 04/03/2021 n. prot. 0096474;

PRESO ATTO che al soggetto interessato, con nota del 04/03/2021 prot. n. 0096474, è stata notificata la relazione tecnico estimativa del Collegio dei Tecnici che ha determinato l'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che con nota del 29/03/2021 prot. 0136724 il Sig. Lemmi Fortunato ha dichiarato di accettare l'indennità definitiva determinata dal Collegio Arbitrale, per un importo complessivo pari ad € 170.000,00;

CONSIDERATO che con Decreto n. 8440 del 13/05/2021 è stata liquidata al soggetto sopra indicato la somma di € **136.000,00 a titolo di acconto** pari all'80% dell'indennità definitiva di esproprio determinata dal Collegio Arbitrale come previsto dall'ex art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che con Decreto n. 8738 del 26/04/2023 al Sig. Lemmi Fortunato è stata liquidata la somma di **Euro 38.483,95 a titolo di saldo** dell'indennità definitiva determinata dal Collegio Arbitrale come previsto dall'ex art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, comprensiva delle indennità di occupazione temporanea;

DATO ATTO che in data 02/04/2020 sono stati aperti i depositi amministrativi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (MEF) (a favore degli ulteriori soggetti interessati dal procedimento non concordatari;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11273 del 30/06/2021 avente oggetto l'impegno ed il deposito amministrativo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (MEF), delle indennità di occupazione temporanea ed esproprio definitivo non accettate, di cui agli allegati al decreto;

CONSIDERATO che sono state inviate alla Commissione Provinciale Espropri di Livorno:

- con nota del 05/04/2020 prot. n. 0143976 la documentazione per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio ai sensi dell'Art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 relativa ai lavori denominati "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4*";

- con nota del 23/11/2022 prot. 0453873 il sollecito alla determinazione e al deposito della relazione finale di stima dell'indennità definitiva di esproprio ai sensi dell'Art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 relativa all'intervento in oggetto;

VISTO che in data 20/09/2022 si sono conclusi i lavori oggetto degli "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4*", come da certificato di ultimazione lavori redatto pari data;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Livorno l'avviso ai creditori (*avviso ad opponendum*) dal 06/10/2022 al 26/10/2022;

PRESO ATTO che :

- la Commissione Provinciale Espropri di Livorno, riunitasi il 19/12/2022, in data 21/12/2022 ha determinato l'indennità definitiva di esproprio ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001;
- la Commissione Provinciale Espropri di Livorno , con nota del 22/12/2022 prot. n. 0498834, ha depositato la perizia finale presso la Regione Toscana, nella quale dichiara la congruità dell'indennità offerta con Decreto n. 11202 del 05/07/2019;

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare ai soggetti che non hanno condiviso l'indennità di esproprio, mediante raccomandate A/R inviate in data 13/02/2023, l'indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri relativa alle aree interessate dai lavori denominati "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4*" (cod. 2017ELI0152/A4);

PRESO ATTO che le relate della suddette comunicazioni sono conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore – sede di Pisa;

DATO ATTO che con la note suddette è stata comunicata la possibilità, ai soggetti interessati, di estrarre, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A/R, copia dell'esito della valutazione determinata dalla Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001, e di comunicare l'eventuale condivisione dell'indennità;

PRESO ATTO che a seguito dei tipi di frazionamento redatti in data 01/03/2023 ed acquisiti agli atti dell'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno – Ufficio Provinciale Territorio e Servizi, in data 01/03/2023 pratica n. LI0013176 - Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE. 882033.28/02/2023 presentato il 28/02/2023 (n. 13176.1/2023), sono state correttamente individuate le aree interessate dall'esecuzione dei lavori e che pertanto si può procedere con l'emissione del decreto di esproprio;

PRESO ATTO che con raccomandate A/R del 22/02/2023 è stato comunicato, ai soggetti interessati dagli "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4*" (2017ELI0152/A4), che le aree interessate dall'occupazione anticipata e temporanea di cantiere, disposta d'urgenza con D.D. n. 11202 del 05/07/2019, si intendono restituite in data 09/03/2023 come accertato da verbale di riconsegna delle stesse;

CONSIDERATO CHE nei tempi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 i sig.ri Papiiri Roberto e Losso Renata, con nota prot. n. 0216543 del 09/05/2023, hanno trasmesso le dichiarazioni di accettazione irrevocabile dell'indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale mediante atto sostitutivo di notorietà, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione i sig.ri Papiiri Roberto e Losso Renata hanno contestualmente richiesto il pagamento del saldo dell'indennità di esproprio e lo svincolo dell'acconto dell'indennità provvisoria depositata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (MEF) con decreto n. 11273 del 30/06/2021;

DATO ATTO che:

- con decreto n. 19918 del 13/09/2023 si è provveduto ad impegnare e liquidare, ai sig.ri Papirii Roberto e Losso Renata, che hanno accettato l'indennità determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, il saldo dell'indennità definitiva di esproprio per un importo pari ad € 2.213,42;
- con decreto n. 20575 del 26/09/2023 si è provveduto ad autorizzare ai predetti soggetti aventi diritto, lo svincolo delle indennità depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (MEF), per un importo complessivo pari ad € 37.237,72, comprensivo delle indennità di occupazione temporanea;

DATO ATTO pertanto che l'importo totale del valore del presente trasferimento, avente per oggetto aree interessate dai lavori denominati "Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4" (cod 2017ELI0152/A4), è pari ad **Euro 190.605,64** così ripartite:

Ditta catastale 1: importo complessivo indennità di esproprio **Euro 30.213,12**

LOSSO Renata (LSSRNT44T41C146M) nata a Castellavazzo (BL) il 01/12/1944 proprietà per 1 /2

PAPIRII Roberto (PPRRRT43D14E625D) nato a Livorno il 14/04/1943 per 1 /2 -

Immobili oggetto di esproprio:

Comune di Livorno Fg. 65

particella 900 - mq 6.744,00

Totale superficie espropriata mq 6.744,00

Ditta catastale 2: importo complessivo indennità di esproprio **Euro 160.392,52**

LEMMI FORTUNATO (LMMFTN53H26E625U) nato a Livorno (LI) il 26/06/1953 proprietà per 1/1

Immobili oggetto di esproprio:

Comune di Livorno Fg. 65

particella 1558 (ex 643) - mq 1.432,00

particella 1564 (ex 925) – mq 3.761,00

Totale superficie espropriata mq 5.193,00

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 327/2001, le particelle interessate dal presente decreto, non ricadono all'interno della zone omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al D.M. n.1444/68 e pertanto non sono soggette a ritenuta d'acconto, nonché non soggette ad iva ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72 poiché nel caso in esame non ne ricorrono le condizioni;

DATO ATTO delle verifiche di ispezione catastale e ipotecaria sulle particelle in oggetto e delle documentazioni prodotte dalle ditte espropriande conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, che hanno confermato la piena e libera proprietà dei beni;

VISTO che, con D.D. n. 27289 del 22/12/2023, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ha individuato il settore Difesa del Suolo quale ufficio per le espropriazioni per le opere di competenza della Direzione, individuando il sottoscritto quale dirigente responsabile per l'Ufficio espropriazioni;

RITENUTO pertanto di provvedere:

- al trasferimento delle aree interessate dai lavori denominati "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4*" (2017ELI0152/A4) a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico C.F. : 97905270589, tramite il presente decreto di esproprio;
- alla registrazione senza indugio, del presente atto ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001 presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze, e alla successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno;

DATO ATTO che il presente decreto è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26/10/1972 e da imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché da tassa ipotecaria in quanto trattasi di atto di trasferimento in favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico;

DECRETA

1) di disporre a favore del Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico C.F. 97905270589, l'espropriazione definitiva degli immobili che si sono resi necessari per la realizzazione dei lavori denominati "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4*" degli immobili di seguito descritti:

Ditta catastale 1: importo complessivo indennità Euro **30.213,12**

LOSSO Renata (LSSRNT44T41C146M) nata a Castellavazzo (BL) il 01/12/1944 proprietà per 1/2
PAPIRII Roberto (PPRRRT43D14E625D) nato a Livorno il 14/04/1943 per 1/2

Immobili oggetto di esproprio:

Comune di Livorno Fg. 65
particella 900 - mq 6.744,00
Totale superficie espropriata mq 6.744,00

Ditta catastale 2: importo complessivo indennità di esproprio Euro **160.392,52**

LEMMI FORTUNATO (LMMFTN53H26E625U) nato a Livorno (LI) il 26/06/1953 proprietà per 1/1

Immobili oggetto di esproprio:

Comune di Livorno Fg. 65
particella 1558 (ex 643) - mq 1.432,00
particella 1564 (ex 925) – mq 3.761,00
Totale superficie espropriata mq 5.193,00

2) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 327/2001 tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
- il presente decreto, che dispone il passaggio di proprietà a favore del Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico C.F. 97905270589, è già eseguito ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/2001 in data 5 settembre 2019, come da verbali di immissione in possesso agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

- il presente decreto, esente da bollo ai sensi del punto 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26/10/1972 ed esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché da tassa ipotecaria, sarà trascritto alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno;

- l'importo totale del presente atto, avente per oggetto esclusivamente le aree interessate dai lavori denominati "Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4 " è pari ad **Euro 190.605,64**;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, che il presente decreto di esproprio sia notificato, a cura del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle forme degli atti processuali civili alle sopra elencate ditte espropriate quali proprietarie risultanti dai registri catastali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001;

4) di disporre altresì che la registrazione sia eseguita a cura del Settore Difesa del Suolo e la trascrizione, con voltura dei beni, sia eseguita a cura del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, con l'avvertenza che dalla data della sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016, così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021, è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana e che il Dirigente responsabile per l'Ufficio espropriazioni è il sottoscritto Ing. Leandro Radicchi;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce "Interventi straordinari e di emergenza"

7) di pubblicare il presente atto sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 27289 del 22-12-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2577 - Data adozione: 09/02/2024

Oggetto: L.145/2018, art. 1, comma 1028 - O.C.D.P.C. n. 482/2017 - O.C.D. 55-56/2017, 13-14-71/2018 - Intervento codice 2017ELI0152 - "Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia"- STRALCIO 2. Decreto di esproprio a favore de Demanio dello Stato - Ramo Idrico degli immobili interessati dall'intervento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/02/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD002448

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi metereologici verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato il suddetto stato di emergenza;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno" con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

VISTE, ai sensi dell'articolo 1 della O.C.D.P.C. n. 482/2017, le seguenti ordinanze adottate:

- l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l'ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l'ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B all'Ordinanza n. 56/2017, il ruolo di autorità espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, che si avvale per gli adempimenti procedurali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e individua come titolare del predetto ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, che restano di competenza commissariale;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 15/04/2019 pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29/04/2019, con cui sono state date le disposizioni per consentire la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale in oggetto individuando, all'art.1, comma 1 della citata O.C.D.P.C., la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per il superamento del contesto di criticità determinatasi a seguito degli eventi sopra citati;

VISTA la D.G.R.T. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "*Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno*", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

VISTO l'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25 , comma 2 lettere d) e e) del D. Lgs n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" ;

VISTA l' Ordinanza n. 9 del 19/02/2019 (pubblicata sul BURT del 27/02/2019) con cui il Commissario delegato ha provveduto a:

- approvare il progetto esecutivo "*Deviazione fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul rio Ardenza a valle della ferrovia*" – Stralcio 2 cod. 2017ELI0152;
- dichiarare la pubblica utilità dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;
- stabilire che l'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici;
- dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è apposto, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto dell'intervento, che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 ha la durata di cinque anni;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni dall'emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. 327/2001;

- rilevare il carattere di particolare urgenza dei lavori che giustifica il ricorso alla procedura di cui all'art. 22 bis D. P.R. 327/01;

VISTO che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10 marzo 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 825 del 25.06.2019 avente ad oggetto "L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – Approvazione del 1° stralcio del Piano degli investimenti – Annualità 2019 -° Evento settembre 2017 (O.C.D.P.C. n. 482/2017 e n. 589/2019)" con la quale è stato approvato il primo stralcio del Piano degli investimenti relativamente agli eventi di settembre 2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1536 del 09/12/2019 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del 1° Stralcio del Piano degli investimenti – Annualità 2019 – Evento settembre 2017, tra cui è prevista l'attuazione dell'intervento codice Cod. 2017ELI0152/A2 "*Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali Affluenti*" - Stralcio 2 attuato direttamente dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

CONSIDERATO che la D.G.R.T. n. 723/2020, richiamando la D.G.R. n. 825/2019, dispone che nella progettazione, approvazione dei progetti, procedure espropriative, utilizzo delle deroghe normative e rendicontazione, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore si attenga alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29 del 7.03.2019 in applicazione dell'articolo 2 del suddetto D.P.C.M. 27/02/2019 che stabilisce che le modalità di attuazione dei suddetti investimenti sono quelle riportate nella O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 2 aprile 2021 (GU n.85 del 9-4-2021) con la quale viene disposto che la vigenza della contabilità speciale 6064, intestata al Dirigente del Settore Protezione Civile regionale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 589 del 15 aprile 2019, è prorogata fino al 15 settembre 2021;

CONSIDERATO che la D.G.R.T. n. 806 del 01/08/2016 disciplina, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del 30/06/2016 del Dipartimento di protezione civile, gli indirizzi per garantire la continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione dei Piani approvati dai Commissari in vigenza dello stato emergenziale, dando indicazioni agli uffici in merito agli atti gestionali che possono essere effettuati nel periodo fra la scadenza dell'intestazione della contabilità speciale al soggetto dell'Amministrazione competente per la fase di prosecuzione in ordinario e l'effettiva chiusura della medesima contabilità con trasferimento delle residue risorse alle Amministrazioni competenti;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 1, comma 4 - undicesimo del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha stabilito, anche per gli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 30/12/2018, n. 145, la proroga delle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'art. 27 del d.lgs n.1/2018 e sulle quali sono confluite le relative risorse, fino al 31/12/2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e che rispetto a tale norma è in corso l'iter procedurale necessario, che il Dipartimento medesimo ha tracciato, al fine di perseguire la proroga delle predette C.S.;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto ordinariamente competente, subentra al Commissario delegato in qualità di autorità espropriante con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021;

VISTO il piano particellare allegato al progetto che prevede anche occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 327/2001;

VISTE le comunicazioni di cui all'art. 17 D.P.R. n. 327/2001 inviate con prot. n.125171 del 19/02/2019 ai soggetti interessati da espropriazioni;

VISTO il Decreto n. 4874 del 04/04/2019 che ha disposto, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza

dei beni, indicati nell'Allegato A allo stesso, necessari per l'esecuzione dell'intervento denominato "*Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia*" Stralcio 2 del progetto preliminare "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti*" - cod 2017ELI0152/A2;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, il suddetto decreto risulta eseguito in data 06/05/2019 come risulta dal verbale redatto pari data e conservato presso gli uffici del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO dell'accordo di cessione gratuita stipulato in data 26 febbraio 2019 tra l'Ing. Francesco Pistone, rappresentante la Regione Toscana ed il Comune di Livorno, avente per oggetto le aree interessate dai lavori di "*Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia*", catastalmente identificate come di seguito riportato:

- **Catasto Terreni del Comune Di Livorno**, foglio di mappa 65 particelle **1574** (ex 1041), **1576** (ex 1041), **1578** (ex 178), **1571** (ex 103), particella **1580** (ex 104), foglio di mappa 63 particelle **900** (ex 692) e **902** (ex 893 ex 861);
- **Catasto Fabbricati del Comune di Livorno**, foglio di mappa 63 particella **11 sub 603**;

DATO ATTO che in data 26/02/2019 con il suddetto accordo, il Comune di Livorno ha contestualmente autorizzato l'immissione in possesso da parte della Regione Toscana, e pertanto si dava esecuzione all'accordo di cessione;

DETERMINATA, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità unitaria da applicare alle superficie di progetto al fine della determinazione dell'indennizzo provvisorio da corrispondere agli aventi diritto, per l'esproprio e l'occupazione anticipata, dei beni immobili interessati dall'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 24/04/2021 come risulta da verbale di ultimazione emesso pari data;

DATO ATTO che con nota del 03/06/2021 prot. RFI-DPR-DTP_FI.ING\A0011\P\2021\0003772 è stata richiesta al Comune di Livorno la pubblicazione dell'avviso ai creditori (avviso ad opponendum) e non sono pervenute istanze di alcun genere entro la scadenza dei termini fissata per il 30/06/2021;

CONSIDERATO che in data 24/09/2021 prot. n. 0370534 la ditta catastale n. 1, di seguito indicata, ha comunicato l'accettazione irrevocabile dell'indennità offerta con D.D. n. 4874 del 04/04/2019 ed ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

CONSIDERATO che sono stati fatti i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte mediante visura catastale e ipotecaria acquisite agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, dalle quali i beni risultano liberi da vincoli;

DATO ATTO che a seguito dei tipi di frazionamento del 25/10/2023 Pratica n. LI0066768 acquisiti agli atti dell'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno – Ufficio Provinciale Territorio e Servizi in data 25/10/2023, sono state correttamente individuate le aree interessate dall'intervento in oggetto;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 21371 del 03/12/2021, ricorrendo le condizioni di cui al D.P.R. n. 327/2001, si è proceduto al pagamento del saldo totale delle indennità di esproprio pari ad Euro 46.218,34, comprensiva anche dell'indennità di occupazione;

PRESO ATTO che l'importo totale del valore del presente trasferimento, avente per oggetto aree interessate dai lavori denominati "*Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia*" Stralcio 2 è pari ad Euro 38.815,00 così ripartito:

Ditta catastale 1: importo complessivo indennità di esproprio **Euro 37.815,00**

DEL VECCHIO SERENELLA (DLVSNL63D44C415K) nata a Cecina (LI) il 04/04/1963
proprietà per 1/1

Immobili oggetto di esproprio:

Comune di Livorno Fg. 63

particella 11 sub 1 - mq 95,00

particella 11 sub 2 - mq 91,00

Totale superficie espropriata mq 186,00

Ditta catastale 2: importo complessivo valore dei beni oggetto di trasferimento **Euro 1.000,00**

COMUNE DI LIVORNO (P.Iva 00104330493) con sede in Piazza del Municipio n. 1 cap
57123 Livorno (LI) proprietà per 1/1

Immobili oggetto di esproprio:

Comune di Livorno Fg. 63

particella 11 sub 603 - mq 664,00

particella 900 (ex 692) - mq 13,00

particella 902 (ex 893 ex 861) - mq 117,00

Comune di Livorno Fg. 65

particella 1574 (ex 1041) - mq 490,00

particella 1576 (ex 1041) - mq 24,00

particella 1578 (ex 178) - mq 18,00

particella 1571 (ex 103) - mq 33,00

particella 1580 (ex 104) - mq 14,00

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 327/2001, le aree identificate nel Comune di Livorno al Foglio di mappa 63 particella 11 sub. 1, sub 2 e sub 603 interessate dal presente atto, ricadono all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al D.M. n.1444/68 (come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Livorno in data 15/02/2019 prot. 0023222) e nello specifico all'interno della zona omogenea di tipo B - aree con ville e giardino all'interno del centro abitato;

PRESO ATTO che le restanti particelle interessate dal presente atto non ricadono all'interno delle zone omogenee A, B, C, D dello strumento urbanistico vigente e pertanto non risultano soggette alla ritenuta d'acconto del 20% e non risultano soggette ad IVA, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72;

VISTO che, con D.D. n. 27289 del 22/12/2023, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ha individuato il settore Difesa del Suolo quale ufficio per le espropriazioni per le opere di competenza della Direzione, individuando il sottoscritto quale dirigente responsabile per l'Ufficio espropriazioni;

RITENUTO pertanto:

- di procedere, con il presente atto, al trasferimento delle predette aree al Demanio dello Stato – Ramo idrico C.F. 97905270589 entro cinque anni dalla data dichiarazione di pubblica utilità e cioè entro il 19/02/2024;
- di provvedere alla registrazione del presente atto ai sensi dell' Art. 23 del D.P.R. n. 327/2001,

senza indugio, all'Agenzia delle Entrate di Firenze e alla successiva trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno;

DATO ATTO che il presente decreto è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del DPR 642 DEL 26/10/1972 e da imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché da tassa ipotecaria in quanto trattasi di trasferimento in favore del Demanio dello Stato – Ramo idrico;

DECRETA

1. di disporre a favore del Demanio dello Stato Ramo Idrico – C.F.: 97905270589, l'espropriazione definitiva degli immobili che si sono resi necessari per la realizzazione degli interventi di "*Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia*" – Stralcio 2, come di seguito descritti:

Ditta catastale 1: importo complessivo indennità **Euro 37.815,00**

DEL VECCHIO SERENELLA (DLVSNL63D44C415K) nata a Cecina (LI) il 04/04/1963 proprietà per 1/1

Immobili oggetto di esproprio

Comune di Livorno Fg. 63

particella 11 sub 1 - mq 95,00

particella 11 sub 2 - mq 91,00

Totale superficie espropriata mq 186,00

Ditta catastale 2: importo complessivo valore dei beni **Euro 1.000,00**

COMUNE DI LIVORNO (P.Iva 00104330493) con sede in Piazza del Municipio n. 1 cap 57123 Livorno (LI) proprietà per 1/1

Immobili oggetto di esproprio

Comune di Livorno Fg. 63

particella 11 sub 603 - mq 664,00

particella 900 (ex 692) - mq 13,00

particella 902 (ex 893 ex 861) - mq 117,00

Comune di Livorno Fg. 65

particella 1574 (ex 1041) - mq 490,00

particella 1576 (ex 1041) - mq 24,00

particella 1578 (ex 178) - mq 18,00

particella 1571 (ex 103) - mq 33,00

particella 1580 (ex 104) - mq 14,00

2. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 327/2001 tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
- il presente decreto, che dispone il passaggio di proprietà a favore del Demanio dello Stato

Ramo Idrico – C.F.: 97905270589, è già eseguito ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 in data 06/05/2019 e in data 26/02/2019 come da verbali in immissione in possesso agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

- il presente decreto, esente da bollo ai sensi del punto 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26/10/1972 ed esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché da tassa ipotecaria, sarà trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno;

- l'importo totale del presente atto, avente per oggetto esclusivamente le aree interessate dai lavori denominati "*Deviazione Fosso Forcone con conseguente spostamento dell'immissione sul Rio Ardenza a valle della ferrovia*" Stralcio 2 è pari ad Euro 38.815,00;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 23 lett. g) del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. Toscana n. 30/2005 e ss.mm.ii, che il presente decreto sia notificato, a cura del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle forme degli atti processuali civili alle sopra elencate ditte espropriate quali proprietarie risultanti dai registri catastali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001;

4. di disporre altresì che la registrazione del presente atto sia eseguita a cura del Settore Difesa del suolo e la trascrizione, con voltura dei beni, sia eseguita a cura del del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, con l'avvertenza che dalla data della sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

5. di dare atto che, per effetto del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016, così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021, il Responsabile del procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore Ing Francesco Pistone, e che il Dirigente responsabile per l'Ufficio espropriazioni è il sottoscritto Ing. Leandro Radicchi;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 nel sito <https://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente> alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

7. di pubblicare il presente atto sul BURT ai sensi degli articoli 4 , 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile****Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA**Oggetto : Domanda di concessione per derivazione acque sotterranee in località Fonti di Pescaia nel Comune di Siena (SI) - Richiedente: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA****PRATICA n° 432-2024 – Procedimento 630-2024**

La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ha presentato in data 11/01/2024, con prot. n. 16444 la domanda di concessione per derivazione acque sotterranee in località Fonti di Pescaia nel Comune di Siena, tramite pozzo ubicato nel terreno contraddistinto in Catasto dal Foglio 41 e P.Illa 943 per un volume annuo stimato di 14.900 metri cubi che corrisponde ad una portata media annua di 0,47 litri al secondo ad uso civile per i servizi igienico-sanitari, antincendio, irrigazione aree verdi e condizionamento degli edifici.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Siena (SI), per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **14/02/2024**.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, Ufficio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Toscana Sud – Piazzale Rosselli 23 a Siena, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il **giorno 14/03/2024 con ritrovo alle ore 10:00** presso la località dove è prevista la derivazione in località Fonti di Pescaia a Siena.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016.

**Il Dirigente
(Ing. Renzo Ricciardi)**

Settore Genio Civile Toscana Sud
Sede di Siena – Piazzale Rosselli, 23
[Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

REGIONE TOSCANA**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile****Settore Genio Civile Toscana Sud**

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA**Oggetto : Domanda di concessione per derivazione acque superficiali ad uso agricolo da un invaso in località Casato nel Comune di Montalcino – Richiedente: Cinelli Colombini Donatella****PRATICA n° 508-2024 – Procedimento 746-2024**

La Signora **Cinelli Colombini Donatella** in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Cinelli Colombini Donatella con sede a Montalcino (SI), ha presentato in data 15/01/2024, prot. Reg. n. 21868 domanda di concessione per derivazione acque superficiali ad uso agricolo, da un invaso che intercetta il reticolo idrografico ubicato nel terreno distinto al Catasto Terreni del comune di Montalcino (SI) dal Foglio n. 39 con le Particelle 23/25 per una portata media pari a 0,27 l/s e massima di 0,81 l/sec per un volume annuo stimato pari a 8.432 metri cubi.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURT, all'albo pretorio del comune di Montalcino e sul Sito Web Regionale, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **14/02/2024**.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il **giorno 19/03/2024 con ritrovo alle ore 10,00 presso la località di derivazione in Località il Casato a Montalcino**.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale.

**Il Dirigente
(Ing. Renzo Ricciardi)**

Settore Genio Civile Toscana Sud
Sede di Siena – Piazzale Rosselli, 23
Telefono 055/4387859
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo e voltura della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Campiglia Marittima (LI). Richiedente "Berti Mauro". Pratica SIDIT 75591/2020, Procedimento 648/2024, pozzo ID. 16141.

AVVISO

L'impresa individuale "Berti Mauro" con sede legale in località Affitti n. 44 - 57021 Campiglia Marittima (LI), ha presentato domanda acquisita al prot. n. 0462273 del 29 novembre 2021 di subentro a istanza di rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee presentata da Bernardini Lanciotto con prot. n.154786 del 20/03/2018, mediante n. 1 pozzo esistente ID. 16141, ubicato nel Comune di Campiglia Marittima (LI), su terreno di proprietà, individuato al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 70 part. 237, in località Affitti per utilizzarle ad uso agricolo per un quantitativo totale stimato di 4.500 m³/anno.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal **14 febbraio 2024** all'Albo Pretorio telematico del Comune di Campiglia Marittima (LI) e contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito web Ufficiale della Regione Toscana, consultabile tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni a partire dal 14 febbraio 2024, mediante PEC indirizzata a "regionetoscana@postacert.toscana.it" o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, Via A. Nardini n. 31, 57125 - Livorno (LI).

L'originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it

Ai sensi dell'art 45 del D.P.G.R. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" Procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.P.G.R. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Geol. Giovanni Testa

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa (PI). Richiedente: Università degli Studi di Pisa. Pratica SIDIT 3052/2022, Procedimento 4466/2022, (codice locale 3153).

AVVISO

L'Università degli Studi di Pisa con sede legale in Lungarno Pacinotti n. 43, Pisa (PI) ha presentato domanda acquisita con prot. 0296452 del 26 luglio 2022 di riattivazione e completamento dell'istanza di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, ad uso civile (irrigazione aree a verde e alimentazione laboratori e scatole wc servizi igienici) per un quantitativo totale di 6.891 m³/anno, mediante n° 1 pozzo autorizzato nel 2014, ubicato su terreni individuati al N.C.T. del Comune di Pisa (PI) al foglio di mappa n. 29 part. n. 1141, in località San Cataldo, presso il dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal **14 febbraio 2024** all'Albo Pretorio telematico del Comune di Pisa (PI) e contestualmente pubblicato Burt e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni a partire dal 14 febbraio 2024, mediante PEC indirizzata a "regionetoscana@postacert.toscana.it" o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa Via Emilia, 448/A 56121 Ospedaletto – Pisa.

L'originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it

Ai sensi dell'art 45 del D.P.G.R. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" del Settore Risorsa Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.P.G.R. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Geol. Giovanni Testa

REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Sede di Pisa

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Richiesta concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera (PI)

PRATICA SIDIT 319/2024

La Ditta FORECO Scarl con sede legale nel comune di Pontedera in Via dell' Industria snc ha presentato la domanda in data 03/07/2023 prot. N° 319919 e successive integrazioni in data 9/01/2024 prot. n.11591 per il rilascio della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo per un consumo annuo di 15.000 mc³ ad uso civile, ubicato nel comune di Pontedera su terreni contraddistinti al Catasto dei terreni dello stesso comune al rispettivamente al Foglio 46 particella 122.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del comune di Pontedera, sul BURT e sul sito web della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14 Febbraio 2024.

L'originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210 email: giovanni.testa@regione.toscana.it)

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente mediante PEC indirizzata a "regionetoscana@postacert.toscana.it" o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa, Via Emilia 448/A.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Geol. Giovanni Testa

Regione Toscana

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque sotterranee per l'utilizzo di acqua sotterranea. SIDIT: Pratica n. 249/2024 Procedimento n. 353/2024;

In data 04/01/2024 il titolare della società BORGIO DI SCORGIANO S.S. ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n. 4491, relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso AGRICOLO, per mezzo di n.1 pozzo esistente di proprietà della società medesima, ubicato nel territorio del comune di Casole d'Elsa località Scorgiano catastalmente ubicato nel foglio n. 26, particella n. 36. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 28.000 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,89 l/sec.

Sul pozzo è attiva la concessione di acque pubbliche D.D. n. 2504 del 19/09/2013 della Provincia di Siena a favore della Soc. Tenuta Bichi Borghesi Scorgiano sas, per un volume di 32.025 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 1,01 l/sec, ad uso AGRICOLO.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Casole d'Elsa per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 06/02/2024 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Competente.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 07/03/2024 con ritrovo alle ore 11,00 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

- il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

Per informazioni e contatti: Geom. RUSSO, Tel. 0554386392

p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Il Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Carmelo Cacciatore

REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**Tipo dell'atto da pubblicare: AVVISO**

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Domanda di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso agricolo tramite un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Arezzo, località Venere. Procedimento/Pratica SIDIT n. 631/2024/n. 433/2024; Codice locale n. ACS2024_00002.

In data 31/01/2024 la Fattoria La Vialla ss ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n. 0068082 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di Arezzo, località Venere catastalmente ubicato nel foglio n. 33 sezione A, particelle n. 117-529. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 51.000 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 1,62 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Arezzo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 09/02/2024 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Dott. Mauro Falsini (tel. 055 4382717 mail: mauro.falsini@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno **10/04/2024** con ritrovo alle ore **10:00** presso il luogo di presa della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

- il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Firenze

Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale in loc. Ponte di Annibale tra i comuni di Reggello (FI) e Figline e Incisa (FI). Richiedente: Annibale Energia s.r.l. (codice SiDIT 528/2024).

SI RENDE NOTO CHE

A seguito di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per l'utilizzo a fini idroelettrici della briglia demaniale in oggetto, pubblicato sul B.U.R.T. n. 44 del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016, nessun soggetto oltre alla ditta proponente Annibale Energia s.r.l., con sede legale in Castellina in Chianti (SI), ha manifestato interesse nei termini prescritti dall'avviso.

La suddetta ditta, su invito, in data 15/12/2023 ha formalizzato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica del fiume Arno, caratterizzata da portata massima di 3.500 l/s e media di 1.622 l/s, salto nominale di 3,1 m e conseguente potenza nominale di 49 kW.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, eventuali domande di concessione incompatibili saranno ammesse in concorrenza ordinaria se presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., con la precisazione che non saranno comunque ammesse domande incompatibili comportanti l'utilizzo diretto della medesima briglia, come previsto dal suddetto avviso esplorativo.

Osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, inviandole all'indirizzo p.e.c. regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) oppure in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129 Firenze (FI).

L'istanza e la documentazione progettuale saranno visionabili presso il competente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore allo spirare del termine sopra assegnato per la presentazione di domande concorrenti.

La visita locale di istruttoria è pubblica e fissata presso il luogo della derivazione per il giorno 19/03/2024 alle ore 11.00, salvo rinvio nel caso di presentazione di domande in concorrenza.

Il presente avviso di istruttoria viene pubblicato altresì nell'albo pretorio dei Comuni di Reggello (FI) e di Incisa e Figline (FI) per la durata di 15 giorni consecutivi.

La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 di cui è responsabile l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare dell'incarico di elevata qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore". Per informazioni contattare il funzionario istruttore Ing. Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.cacioli@regione.toscana.it).

Il responsabile del procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Firenze

Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale nelle locc. Avane/Sovigliana tra i comuni di Empoli (FI) e Vinci (FI). Richiedente: Silextech s.r.l. (codice SiDIT 972/2022).

SI RENDE NOTO CHE

A seguito di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per l'utilizzo a fini idroelettrici della briglia demaniale in oggetto, pubblicato sul B.U.R.T. n. 11 del 16/03/2022 ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016, nessun soggetto oltre alla ditta proponente Silextech s.r.l. con sede legale in Pontassieve (FI), che ha riformulato una proposta alternativa all'originaria, ha manifestato interesse nei termini prescritti dall'avviso.

La suddetta ditta, su invito, in data 30/05/2023 ha formalizzato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica del fiume Arno, caratterizzata da portata massima di 70.000 l/s e media di 29.000 l/s, salto nominale di 3,5 m ottenuto mediante traversa mobile e conseguente potenza nominale di 995 kW.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, eventuali domande di concessione incompatibili saranno ammesse in concorrenza ordinaria se presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., con la precisazione che non saranno comunque ammesse domande incompatibili comportanti l'utilizzo diretto della medesima briglia, come previsto dal suddetto avviso esplorativo.

Osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, inviandole all'indirizzo p.e.c. regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) oppure in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129 Firenze (FI).

L'istanza e la documentazione progettuale saranno visionabili presso il competente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore allo spirare del termine sopra assegnato per la presentazione di domande concorrenti.

La visita locale di istruttoria è pubblica e fissata presso il luogo della derivazione per il giorno 20/03/2024 alle ore 11.00, salvo rinvio nel caso di presentazione di domande in concorrenza.

Il presente avviso di istruttoria viene pubblicato altresì nell'albo pretorio dei Comuni di Empoli (FI) e di Vinci (FI) per la durata di 15 giorni consecutivi.

La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 di cui è responsabile l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare dell'incarico di elevata qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore". Per informazioni contattare il funzionario istruttore Ing. Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).

Il responsabile del procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Firenze

Avviso di istruttoria ex art. 7 R.D. 1775/33 e art. 45 D.P.G.R. 61/R/2016. Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico dal fiume Arno presso la briglia fluviale nelle locc. Torre/Fabbrica tra i comuni di Montelupo F.no (FI) e Capraia e Limite (FI). Richiedente: Silextech s.r.l. (codice SiDIT 993/2022).

SI RENDE NOTO CHE

A seguito di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse per l'utilizzo a fini idroelettrici della briglia demaniale in oggetto, pubblicato sul B.U.R.T. n. 11 del 16/03/2022 ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016, nessun soggetto oltre alla ditta proponente Silextech s.r.l. con sede legale in Pontassieve (FI), che ha riformulato una proposta alternativa all'originaria, ha manifestato interesse nei termini prescritti dall'avviso.

La suddetta ditta, su invito, in data 30/05/2023 ha formalizzato domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica del fiume Arno, caratterizzata da portata massima di 70.000 l/s e media di 27.500 l/s, salto nominale di 3,7 m ottenuto mediante traversa mobile e conseguente potenza nominale di 997 kW.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, eventuali domande di concessione incompatibili saranno ammesse in concorrenza ordinaria se presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., con la precisazione che non saranno comunque ammesse domande incompatibili comportanti l'utilizzo diretto della medesima briglia, come previsto dal suddetto avviso esplorativo.

Osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, inviandole all'indirizzo p.e.c. regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) oppure in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129 Firenze (FI).

L'istanza e la documentazione progettuale saranno visionabili presso il competente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore allo spirare del termine sopra assegnato per la presentazione di domande concorrenti.

La visita locale di istruttoria è pubblica e fissata presso il luogo della derivazione per il giorno 20/03/2024 alle ore 12.00, salvo rinvio nel caso di presentazione di domande in concorrenza.

Il presente avviso di istruttoria viene pubblicato altresì nell'albo pretorio dei Comuni di Montelupo F.no (FI) e di Capraia e Limite (FI) per la durata di 15 giorni consecutivi.

La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 di cui è responsabile l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare dell'incarico di elevata qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore". Per informazioni contattare il funzionario istruttore Ing. Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).

Il responsabile del procedimento
Ing. Carmelo Cacciatore



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile**
Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Ponte Buggianese. Richiedente Vivai Piante Trinci Daniele di Daniele Trinci. Pratica 845 del 2022, Procedimento 221 del 2024.

Il richiedente Vivai Piante Trinci Daniele di Daniele Trinci, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 701 del 02/01/2024, per utilizzare un prelievo massimo pari a 2,5 litri al secondo e medio annuo pari a 0,59 litri al secondo, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 18700, di acque sotterranee in località Anchione del Comune di Ponte Buggianese per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Ponte Buggianese.

IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile**
Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Vivai Piante Vignoli s.a.s. . Pratica 149697 del 2020, Procedimento Sidit n. 11615/2023 .

Il richiedente Vivai Piante Vignoli s.a.s. , ha presentato domanda di Concessione , Prot. n. 484199 del 24/10/2023, per utilizzare un prelievo massimo pari a 0,68 litri al secondo e medio annuo pari a 0,20 litri al secondo , con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 6200,, di acque sotterranee in località Chiesina Montalese del Comune di Pistoia per uso AGRICOLO .

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI .

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all' ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso cosituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Agliana. Richiedente MENICHELLI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA S.S.. Pratica 168459 del 2020, Procedimento 489 del 2024.

Il richiedente MENICHELLI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA S.S., ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 38156 del 23/01/2024, per utilizzare un prelievo massimo pari a 0,83 litri al secondo e medio annuo pari a 0,18 litri al secondo, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 5680, di acque sotterranee in località Via Matteotti snc loc. La Torre del Comune di Agliana per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Agliana.

IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile**
Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Calenzano. Richiedente AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA MARIO. Pratica 340 del 2024, Procedimento 494 del 2024.

Il richiedente AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA MARIO, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 28526 del 18/01/2024, per utilizzare un prelievo massimo pari a 0,25 litri al secondo e medio annuo pari a 0,10 litri al secondo, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 3000, di acque sotterranee in località SECCIANO del Comune di Calenzano per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Calenzano.

IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile**
Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Prato. Richiedente CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA. Pratica 164922 del 2020, Procedimento 485 del 2024.

Il richiedente CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 32571 del 19/01/2024, per utilizzare un prelievo massimo pari a 5 litri al secondo e medio annuo pari a 2 litri al secondo, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 4600, di acque sotterranee/superficiali in località VIA DEI TREBBI - GALCIANA del Comune di Prato per uso CIVILE.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Prato.

IL DIRIGENTE
Fabio MARTELLI

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Ufficio per le espropriazioni

Determina del dirigente n. 36 del 31.01.2024

OGGETTO: *“Adeguamento rampa e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione, in sinistra idraulica del T. Bisenzio lungo via San Paolo, nel Comune di Campi Bisenzio” - Titolario 13_1_1137 ID 1151. Liquidazione delle indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 8.06.2021 n. 327.*

IL DIRIGENTE

omissis

Premesso che:

- il progetto relativo alla *“Adeguamento rampa e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione, in sinistra idraulica del T. Bisenzio lungo via San Paolo, nel Comune di Campi Bisenzio” - Titolario 13_1_1137 ID 1151* è compreso nel Piano delle attività di bonifica per l’anno 2023 di questo Consorzio, adottato ai sensi della L.R. 79/2012 con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 34 del 17/11/2022;
- il Piano delle Attività di Bonifica 2023 sopra citato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 79/2012, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 245 del 13/03/2023 nell’ambito del Documento operativo per la difesa del suolo;
- con la Determina del Dirigente n. 360 del 26/06/2023 è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art.14-ter comma 7 della L. 241/1990, ed approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità delle opere.

Richiamati:

- il Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell’indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327/2001 prot. n. 0011433/2023 del 11.09.2023, con il quale sono state stabilite in via d’urgenza, la misura delle indennità da corrispondere alle proprietà dei terreni interessati dalle opere in questione;
- i verbali di immissione in possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza redatti in contraddittorio con i proprietari in data 25 ottobre 2023 acquisiti al protocollo consortile con i numeri 0013373/2023, 0013376/2023, 0013377/2023 in pari data, con il quale veniva data esecuzione al citato Decreto di esproprio.

Considerato che:

- la ditta di cui al prospetto allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, ha comunicato la condivisione dell’indennità provvisoria come determinata in via d’urgenza dalla tabella allegata al citato Decreto definitivo di esproprio ex art.22 del D.P.R. 327/2001 n. 0011433/2023 del 11.09.2023, fornendo altresì la documentazione prevista dall’art. 20 c. 8 D.P.R. 327/2001 e precisamente:

<i>Progr.</i>	<i>Ditta catastale</i>	<i>Dichiarazione di accettazione dell'indennità ex art. 22 D.P.R. 327/2001</i>	<i>Documentazione ex artt. 20 c.8 e 26 c.3 D.P.R. 327/2001</i>	<i>Indennità da liquidare</i>
1	Buonomano Alberto c.f. BNMLRT46C19F839D	Prot.nn.0014604/202 3 e 0014605/2023 del 28.11.2023	-----	€ 26,25
	Lilliu Giovannina c.f. LLLGNN53A60G043W	Prot.nn.0015022/202 3 e 0015023/2023 del 07.12.2023	-----	€ 26,25
2	Isacchi Gigliola c.f. SCCGLL48D41F592W	Prot.nn.0000011/2024 e 0000012/2024 del 02.01.2024	-----	€ 795,00
	Paoli Lando c.f. PLALND45L24B507F			
3	Porro Rosa c.f. PRRRSO67A55A285I	Prot.nn.0015038/2023 e 0015039/2023 del 07.12.2023	-----	€ 63,00
	Inchingolo Antonio c.f. NCHNTN54A19A285P			

Vista la necessità di provvedere alla liquidazione delle indennità di cui sopra,

DETERMINA

- Di liquidare ai proprietari Buonomano Alberto c.f. BNMLRT46C19F839D, Lilliu Giovannina c.f. LLLGNN53A60G043W, Isacchi Gigliola c.f. SCCGLL48D41F592W, Paoli Lando c.f. PLALND45L24B507F, Porro Rosa c.f. PRRRSO67A55A285I e Inchingolo Antonio c.f. NCHNTN54A19A285P, la somma dovuta a titolo di indennità definitiva di esproprio nell'ambito della procedura per la realizzazione dell'“Adeguamento rampa e viabilità di servizio funzionale alla manutenzione, in sinistra idraulica del T. Bisenzio lungo via San Paolo, nel Comune di Campi Bisenzio” - Titolare 13_1_1137 ID 1151, per un importo complessivo di € 910,50 secondo le modalità indicate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso e di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;
- Di dare atto che la somma suddetta non è gravata dalla ritenuta fiscale prevista dall'art.11 della Legge n. 413/91, in quanto i terreni in questione non sono compresi in zone di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;
- Di imputare la somma indicata per un importo totale di € 910,50 come da assegnazione rilevabile dalla tabella in calce;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, dando atto che ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, il presente provvedimento diventerà esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al punto precedente, se non è proposta l'opposizione dai terzi;
- Di provvedere alla pubblicazione all'albo online del Consorzio, con modalità telematiche, per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l'atto continuerà comunque ad essere liberamente

accessibile dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

6. Di dare atto che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90, del vigente codice di comportamento nonché del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
7. Di dare atto inoltre che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell’art. 5, L. 241/90 è la sottoscritta Dirigente dell’Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri e che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell’informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra Deri

 <p>REGIONE TOSCANA</p>	<p>AUTORITA' PORTUALE REGIONALE Viareggio Porto Santo Stefano, Marina di Campo Giglio Porto</p>	 <p>Autorità Portuale Regionale</p>
<p>Prot. N°</p>	<p>Ufficio Demanio Marittimo</p>	<p>Viareggio, 05/02/2024</p>

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZE RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI PORTO DI VIAREGGIO

IL COMMISSARIO

Visto:

- il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- gli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione;
- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano dal D.lgs. n. 59/2010 e ss.mm./ii.;
- la Legge 494/1993;
- la Legge 296/2006;
- la Legge 5 agosto 2022, n. 118;
- l'art.4, comma 1 della suddetta legge;
- la L.R. n. 88/1998 recante "Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998" ed in particolare l'art. 27 c. 3 relativo all'attribuzione alle amministrazioni comunali delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione n° 20/2015 di approvazione Documento indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

Richiamato l'art. 18 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Dato atto che la pubblicazione delle domande, fatto salvo il prevalente interesse pubblico, costituiscono atti istruttori propedeutici per l'adozione del provvedimento finale, al fine di assicurare l'adeguata imparzialità e pubblicità della procedura e di tutelare eventuali diritti di terzi.

RENDE NOTO CHE

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5277 del 18/12/2023, la Coop. Save Soc. Coop. Arl, con sede a Viareggio (LU) in via Virgilio, 163 – C.F./P.I.: 00540370467, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 11/2020 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima di mq 125 posta in Viareggio, via Virgilio, 163, con manufatto ad uso officina meccanica navale, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5308 del 19/12/2023, il Sig. Gabriele Cinquini – C.F.: CNQGRL59P11L833L titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 33/2017 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una porzione di zona demaniale marittima di mq 55,18 posta in Viareggio, via dei Pescatori, 7 ad uso ufficio, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5437 del 29/12/2023, il Sig. Giorgio Liberati – C.F.: LBRGRG64P19H501T, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 6/2018 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una porzione di zona demaniale marittima di mq 64,18 posta in Viareggio, via dei Pescatori, 7 ad uso ufficio, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 in data 28/12/2023 acquisita al prot. n. 7 del 02/01/2024, integrata in data 09/01/2024, il Sig. Giorgio Liberati – C.F.: LBRGRG64P19H501T – il Sig. Gabriele Cinquini – C.F.: CNQGRL59P11L833L, il Sig. Antonio Bonuccelli – C.F.: BNCNTN64S08L833S, il Sig. Daniele Pagnini – C.F.: PGN DNL 63E25 L833P, la società Antomar Srl con sede in Viareggio (LU), via dei Pescatori, 7 – C.F.: 01894110467, contitolari della concessione demaniale marittima Reg. n. 18/2019 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di aree condominiali del complesso posto in via dei Pescatori, 7, hanno chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D1 acquisita al prot. n. 317 del 22/01/2024 i Sigg.ri Italo Bertacca e Orietta Bertacca, titolari della Comunione Ereditaria Bertacca Egisto con sede in Viareggio (LU), via M. Coppino, 351, già titolari della Licenza Reg. n. 2/2019, hanno chiesto il rilascio di una concessione di anni quattro per l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima comprensiva di manufatto di proprietà dello di mq 413,65 di cui mq 238 ad uso magazzino e il restante a locali vendita commerciale di materiali navali;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5212 del 14/12/2023, la società Toscana Energia S.p.A. con sede in Firenze (FI) P.zza Mattei, 3, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 30/2019 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una porzione di zona demaniale marittima di mq 2.233,50, da ritenersi virtuali ai sensi della circolare 112/01 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, situata nel comune di Viareggio e precisamente in Viareggio porto allo scopo di mantenere le strutture della rete gas – metano, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5378 del 22/12/2023, la società Next Yacht Group Srl con sede in Viareggio (LU) via Lungo Canale Palombari dell’Artiglio, 42, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 42/2019 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una porzione di zona demaniale marittima di mq 7,53 posta in Viareggio porto banchina Valente Pasquinucci della darsena Italia, allo scopo di mantenere una colonnina servizi (telefonico – acqua - aria compressa – energia elettrica), ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5314 del 19/12/2023, la società Fipa Group Srl con sede in Viareggio (LU) via Marina di Levante, 12, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 41/2019 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una porzione di zona demaniale marittima di mq 309,67 posta in Viareggio porto e precisamente via Coppino, 399 – 401, allo scopo di “MANTENERE UN MANUFATTO IN MURATURA AD USO ATTIVITÀ ARTIGIANALI CONNESSE CON LA CANTIERISTICA (OFFICINA, LABORATORIO), ESERCIZI COMMERCIALI E UFFICI CONNESSI ALLA NAUTICA, NONCHÉ CASA DI GUARDIANAGGIO, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5450 del 29/12/2023, la società Fabricline Srl con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 391-393, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 18/2018 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una porzione di zona demaniale marittima di mq **429,67** posta in Viareggio porto e precisamente via Coppino, 391/393, allo scopo di mantenere un manufatto ad uso laboratorio artigianale per l’attività di produzione di tappezzeria e arredi in genere, navali e non, nonché esposizione e vendita, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5222 del 15/12/2023, integrata con pec in data 20/12/2023, prot. n. 5338, la società Wayap Srl con sede in Roma (RM) via Cerchiara, 45, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 22/2020 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una porzione di zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 87,2, allo scopo di mantenere n. 8 cartelloni pubblicitari, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5379 del 22/12/2023, la società Marebe di Sasha Carnevali & C. S.a.s, con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 56/2019 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una porzione di manufatto di proprietà dello Stato di mq 40,90 posta in via M. Coppino, 433, ad uso uffici commerciali, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5380 del 22/12/2023, integrata in data 29/12/2023, prot. n. 5444 la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 13/2018 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq 215, ubicata in Viareggio porto e precisamente in Via M. Coppino allo scopo di mantenere un deposito materiale e un passo carrabile, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 106);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5380 del 22/12/2023, integrata in data 29/12/2023, prot. n. 5444 la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 48/2019 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima posta in zona avamposto, allo scopo di mantenere nello specchio acqueo 5 boe con corpi morti e una catenaria di collegamento per ormeggio imbarcazioni, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 109);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5448 del 29/12/2023, la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 17/2017, con scadenza al 31/12/2023, giusta licenza di subingresso Reg. n. 8/2018, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq mq 336,61 di cui mq 331,74 virtuali ai sensi della circolare n° 112/2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, situata nel porto di Viareggio e precisamente Banchine "Il Bori" e "La Ceina" della Darsena Italia allo scopo di mantenere N. 7 colonnine servizi installate su 7 basi e tubazioni, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 142);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5380 del 22/12/2023, integrata in data 29/12/2023, prot. n. 5442 la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 46/2019, con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima per una porzione di specchio acqueo per mq 1.912 con posizionamento di n° 4 corpi morti muniti di pendini (N° 4 frazioni di mq 478) antistante la banchina già assentita alla società Azimut, mediante atto formale Rep. n. 52.321 del 01/12/2015, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 67);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5380 del 22/12/2023, integrata in data 29/12/2023, prot. n. 5449 la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 12/2018 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq 217,91 con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato, ubicata in Viareggio porto e precisamente in via XXIV Maggio allo scopo di mantenere un deposito materiale del limitrofo cantiere, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 107);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5380 del 22/12/2023, integrata in data 29/12/2023, prot. n. 5444 la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 37/2017 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq 471,01, con sovrastante porzione di manufatto di proprietà dello Stato, situata nel comune di Viareggio e precisamente in via Coppino, allo scopo di adibirla ad uso uffici e attività commerciali connesse con la nautica da diporto (negozi), materiale e un passo carrabile, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 113);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5380 del 22/12/2023, integrata in data 29/12/2023, prot. n. 5447 la società Azimut Benetti S.p.A. con sede in Viareggio (LU) via M. Coppino, 104, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 38/2017 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq 396,98 di cui mq. 211,25 coperti e mq. 185,73 scoperti, ubicata nell'ambito portuale di Viareggio, via M. Coppino, ang. via Del Porto, con insistenti manufatti di proprietà dello Stato, ad uso attività commerciali (al piano terra e piano primo), civile abitazione (al piano secondo) e area scoperta asservita per parcheggio e transito all'immobile in questione, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro (copo 225);

- con istanza Modello D2 acquisita al prot. n. 5319 del 19/12/2023, la società Aubert Srl, (già società MPG Snc), giusta delibera comitato portuale n. 12 del 12/10/2023, titolare della concessione demaniale marittima Reg. n. 53/2018 con scadenza al 31/12/2023, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq 330 posta in via Virgilio, 139-141-143 per mantenere un manufatto ad uso officina meccanica per costruzione, riparazione e manutenzione imbarcazioni e casa di guardianaggio, ha chiesto il rinnovo della stessa per la durata di anni quattro;

DISPONE

La pubblicazione del presente avviso per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale Regione Toscana e sull'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale.

INVITA

Tutti coloro che possono avervi interesse, a presentare tramite:

- Pec all'indirizzo autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it e l'oggetto dovrà recare la dicitura relativa alla pubblicazione della domanda/domande interessato;
- in forma cartacea mediante consegna a mano nel giorno di martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o mediante spedizione, sempre all'indirizzo della Autorità portuale, via Lungo Canale Est, 11 – 55049 Viareggio – in busta chiusa indicando mittente e oggetto come sopra indicato,

entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le opposizioni e/o osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, nonché motivate domande concorrenti, per le concessioni di interesse, che a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate tramite il modello D1 Do.Ri. unitamente alla dovuta documentazione come previsto dalle norme vigenti.

Le eventuali domande concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni/opposizioni.

Le domande incomplete o inesatte o pervenute fuori dai termini non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Trascorso il termine stabilito, si darà corso agli adempimenti inerenti alla richiesta. Il presente avviso viene effettuato ai soli fini istruttori, restando impregiudicate le determinazioni in merito all'esito delle domande di concessione presentate, incluse quelle pubblicate in sintesi, con il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il Commissario Arch. Alessandro Rosselli.

*Il Commissario
Arch. Alessandro Rosselli*

Autorità Portuale Regionale Toscana - Protocollo n.0000558/2024 del 05-02-2024

NUOVE ACQUE SPA
Arezzo

Nuove Acque Spa - Ordinanza di occupazione temporanea n. 8 del 29/01/2024 – FGN Policiano 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto **“Collegamento degli scarichi liberi presenti nelle località Rigutino, Vitiano e Policiano (agglomerato di Arezzo) al depuratore la Colmata”** approvato come da determinazione datata 29/09/2021 n°103 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con propria Ordinanza di occupazione temporanea n. 8 del 29/01/2024 ha occupato i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità:

Sezione	Foglio	Particella	Qualità	Proprietario	Codice fiscale	Titolarietà	Occupazione temporanea [m2]
B	76	368	VIGNETO	CIOCI Emilio	CCIMLE35C03C319X	Proprietà	70,00
B	76	215	SEMIN. ARBORATO	BANELLI Anna	BNLNNA65T41A390B	Proprietà	287,20
B	76	171	ENTE URBANO	VOLPI Pietro VOLPI Santina	VLPPTR58T03A390Z VLPSTN65R71A390R	Proprietà Proprietà	55,00
B	76	126	ENTE URBANO	BANELLI Anna	BNLNNA65T41A390B	Proprietà	267,20
B	76	216	SEMIN. ARBORATO	BANELLI Anna	BNLNNA65T41A390B	Proprietà	5,00
B	76	285	VIGNETO	CIOFINI Vasco STAGGINI Eda	CFNVSC34S30A390F STGDEA48S56F628S	Comproprietario Comproprietario	100,00
B	76	286	VIGNETO	CHECCONI Annunziata CIOFINI Giuseppe	CHCENZ42L64D077D CFNGPP38R01A390Q	Comproprietario Comproprietario	977,44
B	76	399	ULIVETO	FROSINI Luca FROSINI Michele MANNELLI Laura	FRSLCU72C11A390Q FRSMHL77T14A390R MNNLRA50B43C774Z	Proprietà Proprietà Proprietà	163,90
B	76	400	VIGNETO	FALSETTI Mara	FLSMRA52M57A390Y	Proprietà	74,50
B	76	401	VIGNETO	FROSINI Luca FROSINI Michele MANNELLI Laura	FRSLCU72C11A390Q FRSMHL77T14A390R MNNLRA50B43C774Z	Proprietà Proprietà Proprietà	138,32
B	76	402	VIGNETO	FALSETTI Mara	FLSMRA52M57A390Y	Proprietà	115,28
B	76	406	VIGNETO	FALSETTI Mara	FLSMRA52M57A390Y	Proprietà	228,00
B	76	407	VIGNETO	FALSETTI Graziella NARDELLI Donato	FLSGZL48M59C774Q NRDDNT49C27A390	Proprietà Proprietà	829,44
B	76	551	SEMINATIVO	FRANTOIO CACIOLI S.R.L.	01846390514	Proprietà	185,60
B	76	308	SEMINATIVO	FRANTOIO CACIOLI S.R.L.	01846390514	Proprietà	38,40
B	76	300	VIGNETO	FRANTOIO CACIOLI S.R.L.	01846390514	Proprietà	717,60
B	76	293	VIGNETO	BILLI DANIELA BILLI LAURA BILLI PAOLA	BLLDNL60C67A390F BLLLRA59A71A390D BLLPLA61R42A390G	Proprietà Proprietà Proprietà	65,00
B	76	297	VIGNETO	BARGIGLI Luana MARIOTTINI Roberto	BRGLNU58L44A390I MRTRRT82S25A390C	Proprietà Proprietà	313,20
B	76	295	VIGNETO	FABRI Pierina TESTI Aldo	FBRPRN37S41A390B TSTLDA29P25A390J	Comproprietario Comproprietario	70,40

B	76	303	SEMINATIVO	FABRI Giuseppe	FBRGPP45T25A390C	Proprietà	140,00
B	76	289	VIGNETO	LASTRUCCI Nello LUCCI Bruna LUCCI Pietro	LSTNLL42T07A390T LCCBRN46S57A390V LCCGNN65E49A390R	Proprietà Proprietà Proprietà	85,60
B	76	566	SEMIN. ARBORATO	CALAMIA Caterina	CLMCRN64L62H688K	Proprietà	253,60
B	76	568	SEMIN. ARBORATO	CALAMIA Caterina	CLMCRN64L62H688K	Proprietà	237,60
B	76	63	SEMIN. ARBORATO	NICCHERI TITO S.R.L.	01424820510	Proprietà	616,00
B	76	72	SEMIN. ARBORATO	BERTOCCI Alessandro BERTOCCI Carla	BRTLSN68B21A390F BRTCRL62C63C319O	Proprietà Proprietà	751,20
B	83	556	SEMIN. ARBORATO	BOGDAN Gabriel Robert	BGDGRL87T13Z129E	Proprietà	120,00
B	83	542	SEMIN. ARBORATO	RAFFINATO Maria RAFFO Santino	RFFMRA72H66L259P RFFSTN71P04L259N	Proprietà Proprietà	144,00
B	76	86	SEMIN. ARBORATO	RAFFINATO Maria RAFFO Santino	RFFMRA72H66L259P RFFSTN71P04L259N	Proprietà Proprietà	280,00
B	83	377	SEMIN. ARBORATO	GELLI Paolino	GLLPLN47L14A390F	Proprietà	360,00
B	83	47	SEMIN. ARBORATO	TOZZI Leonardo	TZZLRD36H09D650D	Proprietà	1729,60
B	83	195	SEMIN. ARBORATO	BLASI Piera	BLSPRI42D51A390Q	Proprietà	480,00
B	84	61	SEMIN. ARBORATO	BARNESCHI Mirella BURACCHI Carla BURACCHI Gabriele	BRNMLL61T42C319E BRCCRL91M71C319R BRCGRL65T23A390D	Proprietà Proprietà Proprietà	840,00
B	84	318	SEMIN. ARBORATO	POLTRI Gianfranco RINGRESSI Anna	PLTGFR47P02F628Z RNGNNA53P64A390Q	Proprietà Proprietà	408,00
B	84	69	SEMIN. ARBORATO	MARIOTTINI Nicola	MRTNCL82C22A390Y	Proprietà	272,00
B	84	70	SEMIN. ARBORATO	PERUZZI Giuliana TONINI Claudio TONINI Gianluca TONINI Marco	PRZGLN38R52C102C TNNCLD67T01A390F TNNGLC64R08A390S TNNMRC75T29A390P	Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà	168,00
B	84	124	SEMIN. ARBORATO	NAPPINI Marcella NAPPINI Maria NAPPINI Marina NAPPINI Mario NAPPINI Marisa QUOCCHINI Delia	NPPMCL74B53A390M NPPMRA61B48A390K NPPMRN70H45A390J NPPMRA64A06A390G NPPMRS68T61A390G QCCDLE38C67E933Y	Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà Proprietà	1096,00
B	84	553	SEMIN. ARBORATO	P.M. EDILIZIA DI MEONI PAOLO & MARINO S.N.C	01546170513	Proprietà	200,00

- Indennità di occupazione temporanea mensile: 382,70 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Guillermo Sannuto

SEZIONE II



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

ESTRATTO

Determinazione Dirigenziale Servizio Gare, Appalti, Contratti Espropri della Provincia di Arezzo n. 183 del 02.02.2024

OGGETTO: Pagamento saldo indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio a Arrighi Angelo, Arrighi Eliana, Arrighi Giuseppe, Arrighi Riccardo, Salamone Marianna e Ristori Angelina per terreni interessati da lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-romagnola al Km. 173+685, Località Rassina CUP I77H21000050002 CIG A00D0E6443.

IL RESPONSABILE

omissis

DETERMINA

omissis

2) DI LIQUIDARE ED EROGARE, UNA VOLTA DIVENUTO ESECUTIVO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE AL B.U.R.T., per i motivi di cui in narrativa, le seguenti somme a titolo di indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di terreni interessati dall'intervento in oggetto indicato :

€ 130,50 a favore di ARRIGHI ANGELO c.f. RRGNG44A28C663O
€ 29,00 a favore di ARRIGHI ELIANA c.f. RRGLNE88M52A851Y
€ 29,00 a favore di ARRIGHI GIUSEPPE c.f. RRGPP95A06A851A
€ 29,00 a favore di ARRIGHI RICCARDO c.f. RRGRCR85D24A390I
€ 43,50 a favore di SALAMONE MARIANNA c.f. SLMMNN55B48A351J
€ 470,00 a favore di RISTORI ANGELINA c.f. RSTNLN58H50I991W

omissis

4) DI DARE ATTO che sulle menzionate somme non dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all'art.35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto trattasi di terreni non ricadenti nella medesima.

La Responsabile
(Dott.ssa Claudia A. Gattini)

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

Numero: **DD/2024/00626**
Del: **01/02/2024**
Esecutivo Da: **01/02/2024**
Proponente: **Direzione Patrimonio Immobiliare - E.Q. Espropri**

OGGETTO: Linea Tramviaria 3.2.1 “Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli” (Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR) – Cod. opera 220259 - CUP H41J22000280003 - Comune di Bagno a Ripoli - ordine di pagamento indennità provvisoria e definitiva di esproprio Ditte n. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40

II DIRETTORE

(OMISSIS)

DETERMINA

1. di ordinare al Comune di Bagno a Ripoli il pagamento diretto delle seguenti somme a favore dei soggetti sotto indicati, ai fini dell’emissione del decreto di esproprio che acquisisca al patrimonio comunale dello stesso gli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera:

Ditta n. 36

- € 290,40# a favore di **Toloni Patrizia** nata a Firenze il 19/05/1959, proprietaria per 1/1 a titolo di indennità definitiva di esproprio dell’immobile identificato al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 237, da espropriare per porzione di mq. 33.

Ditta n. 39

- € 123,20# a favore di **Giannelli Erio** nato a Bagno a Ripoli il 02/08/1963, proprietario per 1/1 a titolo di indennità definitiva di esproprio dell’immobile identificato al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 227, da espropriare per porzione di mq. 14.

2. di ordinare, altresì, al Comune di Bagno a Ripoli di eseguire il deposito delle seguenti somme a favore dei soggetti sotto indicati alla Cassa Depositi e Prestiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze-Prato, ai fini dell’emissione del decreto di esproprio che acquisisca al patrimonio comunale dello stesso gli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera:

Ditta n. 34

- € 8,80# a favore di **Castagnino Libera** nata a Chiavari il 25/02/1946, proprietaria per 1000/1000 a titolo di indennità provvisoria di esproprio dell’immobile identificato al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 229, da espropriare per porzione di mq. 1.

Ditta n. 35

- € 158,40# a favore di **Cappelli Stefano** nato a Bagno a Ripoli il 07/03/1961, proprietario per 1/1

a titolo di indennità provvisoria di esproprio dell'immobile identificato al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 236, da espropriare per porzione di mq. 18.

Ditta n. 37

- € 96,80# a favore di: **Porella Valentina** nata a Genova il 23/04/1983 (proprietaria per 1/22), **Morandi Roberto** nato a Firenze il 10/09/1961 (proprietario per 2/33), **Ghebreab Angela** nata a Firenze il 06/04/1976 (proprietaria per 2/33), **D'Amico Alessandro** nato a Fiumefreddo di Sicilia il 30/04/1937 e **Scatà Anna Maria** nata a Piedimonte Etneo il 04/12/1941 (proprietari per 1/11), **Batazzi Alessandro** nato a Siena il 30/10/1977 (proprietario per 1/22),

e comunque di coloro che dovessero risultare proprietari, in base alla loro effettiva quota di proprietà.

a titolo di indennità provvisoria di esproprio degli immobili identificati al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 238, da espropriare per porzione di mq. 4, particella 239, da espropriare per porzione di mq. 3, e particella 240, da espropriare per porzione di mq. 4.

Ditta n. 38

- € 26,40# a favore di: **Frizzi Franco** nato a Bagno a Ripoli il 05/07/1939 (proprietario per 8/16), **Frizzi Lorella** nata a Firenze il 22/10/1960 (proprietaria per 2/6) e **Frizzi Maurizio** nato a Firenze il 27/04/1964 (proprietario per 1/6)

a titolo di indennità provvisoria di esproprio dell'immobile identificato al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 226, da espropriare per porzione di mq. 3.

Ditta n. 40

- € 431,20# a favore di: **Ambrosini Elisabetta** nata a Firenze il 25/09/1961 (proprietaria del sub. 500 per 350/1000), **Nigi Roberto** nato a Firenze il 12/06/1958 (proprietario del sub. 500 per 650/1000), **Nigi Marco** nato a Bagno a Ripoli il 07/09/1995 (proprietario del sub. 501 per 1/1) e **Nigi Matteo** nato a Bagno a Ripoli il 18/01/1985 (proprietario del sub. 502 per 1/1)

a titolo di indennità provvisoria di esproprio dell'immobile identificato al C.F. del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio di mappa 13, particella 354, subb. 500, 501 e 502, da espropriare per porzione di mq. 49.

3. di precisare che ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. n. 327/2001, le indennità di esproprio sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%, se le aree ricadono all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, qualora siano corrisposte a chi non eserciti un'impresa commerciale.

4. di pubblicare (ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001) un estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a garanzia degli eventuali diritti di terzi.

5. (OMISSIS)

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 681 DEL 20/06/2023

Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio

Oggetto:	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI RIPOLI (P. 659) CUP B34E21004000004 - APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA, DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA
-----------------	--

Il Dirigente Di Area

(OMISSIS)

PREMESSO CHE :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31 maggio 2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento del Parco Urbano di Ripoli (P.659), dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.074.031,86 per lavori, oltre € 14.597,06 per costi della sicurezza e €1.411.371,08 per somme a disposizione, con la contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art.34 della L.R. 65/2014;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 01 giugno 2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato "Parco di Ripoli – Progetto di Ampliamento (Prog. 659)" con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 T.U.E;
- con successiva deliberazione del C.C. n. 97 del 29/07/2021 è stata ratificata la variante al vigente regolamento urbanistico per la realizzazione del Parco di Ripoli, con il recepimento delle osservazioni dalla Regione Toscana per le quali non è stato necessario procedere alla modifica di alcuno degli elaborati facenti parte integrante e sostanziale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31 maggio 2021 e inoltre è divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, ultimo comma del T.U.E., D.P.R. 327/01;
- con delibera del consiglio comunale n. 40 del 27/04/2023 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 dal quale risulta una quota di avanzo di amministrazione disponibile;
- con delibera di giunta n. 63 del 25/05/2023 l'Amministrazione ha provveduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per la quota consentita dalla legge per un importo stimato rispettivamente di €175.251,71;

DATO ATTO che l'autorità competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6 del T.U.E., risulta pertanto essere il Comune di Bagno a Ripoli;

PRESO ATTO della relazione di stima agli atti dell'Ufficio Espropri (All. A), sulla base della quale è stata determinata l'indennità di esproprio a favore degli aventi diritto;

VISTA la notificazione della determinazione delle indennità di espropriazione in via provvisoria ai

tel.
055055

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

sensi dell'art. 20 T.U.E., D.P.R. 327/2001 agli atti dell'Ufficio Espropri (All. B), con la quale sono state comunicate ai soggetti proprietari secondo i registri catastali del Comune di Bagno a Ripoli, in quanto interessati dalla realizzazione del Parco Urbano di Ripoli, le indennità di espropriazione in via provvisoria;

VISTE le comunicazioni di accettazione delle indennità di espropriazione pervenute dai proprietari interessati agli atti dell'Ufficio Espropri (All. C), con contestuale autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, trasmesse entro 30 giorni dalla notificazione della misura dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 20, comma 5 del T.U.E.;

VISTO altresì che, per quanto riguarda il comproprietario per $\frac{3}{4}$ del Foglio 14 particella 667 (come da tabella allegata), risultato nel frattempo deceduto e per il quale è stata espressa rinuncia ereditaria, sarà eseguito il deposito della somma dovuta come da tabella sotto riportata, al lordo delle trattenute di legge laddove previste, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze;

VISTO altresì che per il proprietario del Foglio 14 particella n. 668, a seguito di regolare notifica effettuata a mezzo raccomandata dall'autorità espropriante e perfezionata per compiuta giacenza della stessa, l'indennità si intende non accettata e sarà pertanto eseguito ai sensi dell'art. 20, comma 4, DPR 327/2001 il deposito della somma dovuta come da tabella sotto riportata, al lordo delle trattenute di legge laddove previste, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze;

VISTO che l'indennità di espropriazione deve ritenersi pertanto rifiutata sì da comportare, per legge, l'acquisizione tramite l'emissione di decreto di esproprio;

VISTO che ai fini dell'emanazione del suddetto decreto si dovrà provvedere al deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, dell'indennità di esproprio non accettata;

VISTO che è necessario uno specifico impegno di spesa al fine di poter aprire, presso la Ragioneria Territoriale del M.E.F. di Firenze, il deposito amministrativo di € 395,59 per il comproprietario per $\frac{3}{4}$ del Foglio 14 particella 667 ed € 57,54 per il proprietario del Foglio 14 particella n. 668 a favore delle proprietà espropriate che non hanno accettato l'indennità offerta, come disposto in merito dal T.U. citato;

VISTO il quadro di sintesi, comprensivo della maggiorazione del 10% di cui all'art. 37, comma 2, del T.U.E., con attestazione delle dimensioni e dei valori di esproprio delle aree che saranno oggetto di acquisizione riferite alle singole unità catastali:

tel.
055055

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

	DITTA CATASTALE INTESTATARIA	Fg.	Particella	Aree soggette ad esproprio definitivo	Valore di esproprio
1	Matricola 17877	13	33,34,363	22.720 mq	€ 217.884,80
		14	66,522,523,52 4,682,799,897	61.037 mq	€ 822.215,24
					€ 1.040.100,04
				maggiorazione del 10% (art. 37 co. 2 del T.U.)	€ 41.991,54
				Totale	€ 1.082.091,58
2	Matricola 17882 proprietà ¼	14	667	55,00 mq	€ 131,86
	F. L. (deceduto) proprietà ¾				€ 395,59
					€ 527,45
3	Matricola 17878 Proprietà per 2/12	14	673,683,898		€ 3.920,71
	Matricola 17883 Proprietà per 2/12				€ 3.920,71
	Matricola 17879 Proprietà per 1/6				€ 3.920,71
	Matricola 17880 Proprietà per 1/3				€ 7.841,43
	Matricola 17881 Proprietà per 1/6				€ 3.920,71
					€ 23.524,27
4	Matricola 17884 Proprietà per 1/1	14	668		€ 57,54
				Totale	24.109,26
				Totale indennità	€ 1.106.200,84

RILEVATO CHE per la matricola 17877:

- la maggior parte delle particelle ricadono in "Aree a prevalente funzione agricola" – Zona omogenea "E", come individuate dalle Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, ad eccezione di una frazione della particella 682 (di 6153,28 mq) e di una frazione della particella 799 (di 12933,78 mq) che ricadono nelle "Aree per servizi pubblici di interesse locale" - art. 39, nella fattispecie "aree per il verde" (V);
- l'Amministrazione ha determinato in via provvisoria l'indennità di espropriazione relativa alle particelle suindicate pari complessivamente a € 1.082.091,58, importo calcolato (All. A) tenuto conto del parere fornito dal legale esterno incaricato (All. D) secondo cui, per le aree destinate a verde attrezzate a parchi ed aree di gioco, così come definite dall'art. 39 del Regolamento urbanistico vigente, è opportuno riconoscere la maggiorazione del 10% di cui all'art. 37, comma 2, DPR 327/2001 laddove sussista una pur limitata capacità edificatoria, anche di iniziativa privata;

VISTO l'art. 35 DPR 327/2001 che prevede che "1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento

tel.
055055

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto".

RILEVATO CHE:

- la ritenuta d'acconto non opera per la proprietaria matricola 17877 in quanto impresa commerciale secondo la definizione che ne deriva dal combinato disposto degli artt. 2082, 2195 e 2135 comma 3 del codice civile;
- le altre aree interessate dall'esproprio sono classificate come zona " E " (agricola) ai sensi del D.M. n.1444/1968 del Regolamento Urbanistico e delle relative Norme di attuazione del Comune di Bagno a Ripoli e risulta quindi anche per loro la non operabilità, pertanto, della ritenuta d'acconto di cui all'art. 35 T.U.E.;

DATO ATTO CHE, nella fattispecie concreta, la cessione ha ad oggetto più terreni di cui, come sopra precisato, la maggior parte a destinazione agricola non edificabile e solo in parte (frazioni delle particelle 682 e 799) suscettibile di utilizzazione edificatoria per la realizzazione di parchi e aree di gioco;

VISTO l'art. 36, comma 2, D.L. 223/2006, sulla nozione di edificabilità a fini tributari, secondo cui: *"..un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*.

VISTO l'art. 2, comma 3, lettera c) del DPR 633/1972 che esclude dalla nozione di *"cessione di beni"* quelle *"che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni"* (così anche Direttiva 2006/112/CE che all'art. 135, lettera K, prevede l'esenzione IVA per la cessione di fondi non edificabili).

RILEVATO dunque che:

- la cessione di terreni assume rilevanza ai fini IVA soltanto se viene posta in essere da un soggetto passivo IVA e laddove abbia ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria,
- nel caso di specie, l'operazione di cessione volontaria dei terreni di proprietà della Matricola 17877, debba essere assoggettata a IVA soltanto con riferimento alle frazioni delle particelle 682 e 799 del fg. 14 classificate, ai sensi dell'art. 39 del RUC vigente, come "aree per il verde" nelle quali, (2015) sono ammessi "spazi pubblici attrezzati a parco, per la ricreazione, per il gioco e per lo sport" e "Comprendono i giardini pubblici, i parchi urbani, i parchi di quartiere, i parchi lineari di corredo stradale, le aree attrezzate per il gioco, lo sport, gli orti sociali, gli spettacoli viaggianti, le feste popolari all'aperto" (co. 1.4, lett. c). L'attuazione di tali interventi è espressamente "riservata, in via prioritaria, all'Amministrazione Comunale" (co. 3.1) ma viene comunque ammesso, in certi limiti, "anche l'intervento di soggetti privati" (co. 3.3) che possono realizzare "chioschi per la vendita di giornali, fiori, generi di ristoro..." (co. 4.1)" e pertanto terreni potenzialmente suscettibili di utilizzazione edificatoria nella misura prevista dal

tel.
055055

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

Regolamento Urbanistico vigente;

- diversamente per le particelle agricole senza alcuna potenzialità edificatoria, l'assoggettabilità IVA deve ritenersi esclusa (sul punto v. sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, 13/09/2022, n. 26891);

VISTO il protocollo interno n. 0020441/2023 del 16/05/2023 con il quale il Segretario generale il quale ha confermato quanto appena precisato (ALL. E);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001:

- sarà necessario impegnare l'indennità sopra indicata, tenuto conto altresì del regime fiscale di cui all'art. 35 D.P.R. 327/2001 e dell'assoggettabilità IVA delle porzioni di terreno interessate, come nella tabella ;
- si renderà necessario prevedere la corresponsione dell'acconto dell'80% sull'indennità offerta ai proprietari, mentre il restante 20% sarà corrisposto decorsi 60 giorni dal deposito della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni alla sottoscrizione del successivo rogito notarile sulla base delle effettive superfici (art. 20, comma 8, T.U.E.);
- a fronte della condivisione e accettazione della determinazione dell'indennità di espropriazione, come nel caso di specie, i proprietari interessati saranno tenuti a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione in possesso, che sarà attuata attraverso la redazione di apposito verbale in contraddittorio con gli espropriati (ai sensi dell'art. 24, comma 3 T.U.E.);
- l'atto di cessione volontaria, stipulato tra i singoli proprietari interessati e il Comune di Bagno a Ripoli, è subordinato al deposito della documentazione suddetta;

PRESO ATTO che è necessario impegnare, a favore dei proprietari interessati dal procedimento di esproprio, l'importo di € 1.106.200,84 oltre IVA al 22% relativa alla cessione al Comune di Bagno a Ripoli delle frazioni delle particelle 682 e 799 del fg. 14 suscettibili di utilizzazione edificatoria in ambito urbano nella misura prevista dal Regolamento Urbanistico vigente, pari a € 101.619,51, per complessivi € 1.207.820,34 secondo le misure riportate nella tabella in calce;

DATO ATTO CHE la spesa è cofinanziata con risorse comunali nella misura che segue:

- € 224.505,00 con proventi di oneri concessori A.C.F.
- € 225.007,23 con avanzo di amministrazione
- € 340.000,00 con contributi straordinari di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett d) DPR 380/2001 A.C.F.;
- € 418.308,11 con proventi di monetizzazioni standard urbanistici ex DM 1444/68 A.C.F.

RILEVATO che l'importo in acconto da corrispondere ai sensi dell'art. 20, comma 6, T.U.E. nella misura di cui all'80% dell'indennità con successivi provvedimenti di liquidazione a favore dei singoli proprietari, è pari a complessivi € 966.256,27;

VISTO il T.U.E., D.P.R. 327/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

tel.
055055

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

VISTO l'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, la relazione di stima delle indennità di esproprio per le aree interessate dall'intervento del Parco urbano di Ripoli nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli (Prog. n.659) CUP B34E21004000004, citata in premessa, per un importo complessivo di spesa di € 1.207.820,34;
2. di impegnare l'importo di € 1.207.820,34 a favore dei proprietari interessati dal procedimento di esproprio secondo le misure riportate nella tabella in calce;
3. di provvedere, con successivo provvedimento di liquidazione, alla corresponsione dell'importo di € 966.256,27 in misura proporzionale a favore dei singoli proprietari quale acconto dell'80% dovuto ai proprietari in esito all'accettazione pervenuta;
4. di provvedere, con successivo provvedimento, all'impegno di spesa necessario per le imposte di registro del contratto di cessione volontaria;
5. di provvedere con successivo provvedimento al deposito, al lordo delle trattenute di legge laddove previste, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze della somma dovuta al comproprietario per $\frac{3}{4}$ del Foglio 14 particella 667, risultato nel frattempo deceduto e per la quale è stata espressa rinuncia ereditaria;
6. di provvedere con successivo provvedimento al deposito, al lordo delle trattenute di legge laddove previste, presso Ragioneria territoriale dello Stato con sede a Firenze della somma dovuta al proprietario del Foglio 14 particella n. 668 a seguito del perfezionamento per compiuta giacenza della notifica della determinazione di indennità provvisoria;
7. di dare atto che la proprietà di che trattasi potrà in qualunque momento percepire le somme depositate, qualora manchino diritti di terzi sul bene, oppure non siano state presentate opposizioni da parte di terzi, producendo istanza all'autorità espropriante, corredata da una dichiarazione nella quale si assumono ogni responsabilità in riferimento ad eventuali diritti di terzi, oltre che da idonea documentazione, anche mediante notarile, comprovante l'effettiva quota di proprietà.
8. di dare atto che la Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo emesso dalla presente autorità espropriante su istanza delle parti interessate, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di espropriazione, senza che vi siano opposizioni di terzi.
9. di disporre che il saldo dell'indennità di spettanza nella misura del 20% sia corrisposto decorsi 60 giorni dal deposito della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni alla sottoscrizione del successivo rogito notarile sulla base delle effettive superfici;

tel.
055055

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

10. di provvedere, a seguito della corresponsione dell'80% dell'indennità di esproprio, alla richiesta di immissione in possesso nei confronti dei proprietari interessati;
11. *(OMISSIS)* ;
12. *(OMISSIS)*;
13. *(OMISSIS)*.

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente di Area
Arch. Antonino Gandolfo



ANTONINO
GANDOLFO
06.02.2024
12:27:25
GMT+01:00

tel. **055055**

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

COLTURA	REGIONE AGRARIA N°: 1 GARFAGNANA ZONA NORD OVEST Comuni di: CAREGGINE, GIUNCUGNANO, MINUCCIANO, VAGLI SOTTO				REGIONE AGRARIA N°: 2 CARFAGNANA ZONA CENTRO NORD Comuni di: CAMPORGIANO, CASTELNUOVO GARFAGNANA, FABBRICHE DI VALLICO, GALLICANO, MOLAZZANA, PESCAGLIA, PIAZZA AL SERCHIO, SAN ROMANO GARFAGNANA, VERGEMOLI			
	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
BOSCO CEDUO	€ 4.000,00	SI			€ 4.000,00	SI		
BOSCO D'ALTO FUSTO	€ 6.000,00	SI	SI		€ 6.000,00	SI		
BOSCO MISTO	€ 4.000,00	SI			€ 4.000,00	SI		
CANNETO	€ 2.500,00				€ 2.600,00			
CASTAGNETO DA FRUTTO	€ 4.000,00	SI			€ 4.000,00	SI		
COLTURA FLOREALE	€ 25.000,00				€ 31.500,00			
FRUTTETO	€ 12.500,00				€ 13.000,00			
GIARDINI	€ 42.400,00				€ 43.600,00			
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 1.500,00	SI			€ 1.500,00			
ORTO	€ 13.500,00				€ 15.000,00			
ORTO IRRIGUO	€ 27.000,00				€ 27.000,00			
PASCOLO	€ 3.000,00				€ 3.000,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 3.000,00				€ 3.000,00			
PASCOLO CESPUGLIATO	€ 3.000,00				€ 3.000,00			
PIOPPETO	€ 10.000,00				€ 10.000,00			
PRATO	€ 4.000,00				€ 4.500,00			
PRATO ARBORATO	€ 4.000,00				€ 3.500,00			
PRATO IRRIGUO	€ 7.000,00				€ 7.500,00			
PRATO IRRIGUO ARBORATO	€ 7.000,00				€ 7.500,00			
SEMINATIVO	€ 6.800,00				€ 8.500,00	SI	SI	
SEMINATIVO ARBORATO	€ 6.800,00				€ 8.500,00			
SEMINATIVO ARBORATO IRRIGUO	€ 12.000,00				€ 13.000,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 12.000,00				€ 13.000,00			
ULIVETO	€ 10.000,00				€ 10.500,00			
VIGNETO	€ 12.500,00				€ 12.500,00			
VIVAIO	€ 40.300,00				€ 40.300,00			

COLTURA	REGIONE AGRARIA N°: 3 GARFAGNANA ZONA NORD EST Comuni di: BARGA, CASTIGLIONE GARFAGNANA, COREGLIA ANTELMINELLI, FOSCIANDORA, PIEVE FOSCIANA, SILLANO, VILLA COLLEMANDINA				REGIONE AGRARIA N°: 4 MEDIA VALLE DEL SERCHIO ZONA EST Comuni di: BAGNI DI LUCCA, BORGO A MOZZANO, VILLA BASILICA			
	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
BOSCO CEDUO	€ 4.000,00				€ 4.000,00			
BOSCO D'ALTO FUSTO	€ 6.000,00	SI	SI		€ 6.000,00			
BOSCO MISTO	€ 4.000,00	SI			€ 4.000,00	SI		
CANNETO	€ 2.600,00				€ 2.800,00			
CASTAGNETO DA FRUTTO	€ 4.000,00	SI			€ 4.000,00			
COLTURA FLOREALE	€ 33.000,00				€ 35.000,00			
FRUTTETO	€ 15.000,00				€ 19.000,00	SI		
GIARDINI	€ 43.800,00				€ 44.100,00			
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 1.500,00				€ 1.500,00			
ORTO	€ 15.000,00				€ 22.500,00			
ORTO IRRIGUO	€ 30.000,00				€ 37.000,00			
PASCOLO	€ 3.000,00				€ 3.000,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 3.000,00				€ 3.000,00			
PASCOLO CESPUGLIATO	€ 3.000,00				€ 3.000,00			
PIOPPETO	€ 10.000,00				€ 11.500,00			
PRATO	€ 4.500,00				€ 4.500,00			
PRATO ARBORATO	€ 4.500,00				€ 4.500,00			
PRATO IRRIGUO	€ 8.000,00				€ 8.000,00			
PRATO IRRIGUO ARBORATO	€ 8.000,00				€ 8.000,00			
SEMINATIVO	€ 9.000,00				€ 12.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO	€ 9.000,00				€ 12.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO IRRIGUO	€ 19.000,00				€ 23.500,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 19.000,00				€ 23.500,00			
ULIVETO	€ 11.000,00				€ 12.000,00			
VIGNETO	€ 12.500,00				€ 15.000,00			
VIVAIO	€ 45.000,00				€ 45.000,00	SI	SI	

COLTURA	REGIONE AGRARIA N°: 5 ALTA VERSILIA Comuni di: SERAVEZZA, STAZZEMA				REGIONE AGRARIA N°: 6 VERSILIA Comuni di: CAMAIORE, FORTE DE MARMI, MASSAROSA, PIETRASANTA, VIAREGGIO			
	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
BOSCO CEDUO	€ 4.000,00				€ 4.000,00			
BOSCO D'ALTO FUSTO	€ 6.000,00				€ 5.100,00			
BOSCO MISTO	€ 4.000,00	SI			€ 6.500,00			
CANNETO	€ 3.100,00				€ 3.100,00			
CASTAGNETO DA FRUTTO	€ 4.000,00	SI			€ 4.000,00			
COLTURA FLOREALE	€ 72.000,00				€ 110.000,00			
FRUTTETO	€ 20.000,00				€ 42.000,00			
GIARDINI	€ 62.000,00				€ 85.000,00			
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 1.500,00				€ 1.500,00			
ORTO	€ 36.000,00				€ 57.000,00			
ORTO IRRIGUO	€ 54.000,00				€ 80.000,00	SI		
PALUSTRE					€ 3.500,00			
PASCOLO	€ 3.000,00				€ 3.500,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 3.000,00				€ 3.500,00			
PASCOLO CESPUGLIATO	€ 3.000,00				€ 3.500,00			
PINETA LITORANEA DA FRUTTO					€ 25.300,00	SI		
PIOPPEO	€ 11.500,00				€ 20.000,00			
PRATO	€ 5.000,00				€ 10.000,00			
PRATO ARBORATO	€ 5.000,00				€ 10.000,00			
PRATO IRRIGUO	€ 11.000,00				€ 16.500,00			
PRATO IRRIGUO ARBORATO	€ 11.000,00				€ 16.500,00			
RISAIA					€ 15.000,00			
SEMINATIVO	€ 17.000,00				€ 28.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO	€ 17.000,00				€ 28.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO IRRIGUO	€ 28.000,00				€ 42.000,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 28.000,00				€ 42.000,00			
ULIVETO	€ 12.000,00				€ 22.000,00			
VIGNETO	€ 15.000,00				€ 27.000,00			
VIVAIO	€ 85.000,00	SI	SI		€ 120.000,00	SI	SI	

Foglio4

REGIONE AGRARIA N°: 7 PIANA DI LUCCA, ZONA EST Comuni di: ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO, PORCARI				
COLTURA	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Cultura più redditizia	Informazioni aggiuntive
BOSCO CEDUO	€ 4.000,00			
BOSCO D'ALTO FUSTO	€ 6.500,00			
BOSCO MISTO	€ 4.500,00	SI		
CANNETO	€ 3.200,00			
CASTAGNETO DA FRUTTO	€ 4.000,00			
COLTURA FLOREALE	€ 95.000,00			
FRUTTETO	€ 42.000,00			
GIARDINI	€ 80.000,00			
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 1.500,00			
ORTO	€ 48.000,00			
ORTO IRRIGUO	€ 70.000,00			
PALUSTRE	€ 3.500,00			
PASCOLO	€ 3.500,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 3.500,00			
PASCOLO CESPUGLIATO	€ 3.500,00			
PIOPPETO	€ 20.000,00			
PRATO	€ 11.000,00	SI		
PRATO ARBORATO	€ 11.000,00			
PRATO IRRIGUO	€ 17.000,00			
PRATO IRRIGUO	€ 17.000,00			
ARBORATO IRRIGUO	€ 17.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO	€ 28.000,00	SI		
SEMINATIVO ARBORATO	€ 28.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO IRRIGUO	€ 41.000,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 41.000,00			
LULIVETO	€ 24.000,00	SI		
VIGNETO	€ 32.000,00			
VIGNETO IN ZONE TIPICHE D.O.C.	€ 50.000,00	SI		
VIVAIO	€ 100.000,00	SI	SI	

Pagina 4

COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

Variante al Regolamento urbanistico relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi dell'art. 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65: Adozione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la Deliberazione Consiliare n. 04 del 29/01/2024: **Variante al Regolamento urbanistico relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi dell'art. 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65: Adozione**
- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Servizio arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;
- Visti gli artt. 19 e 238 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione della "Variante al Regolamento urbanistico relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi dell'art. 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

Processo di valutazione ambientale strategica (VAS)

- Rapporto preliminare di VAS
- Contributi dei soggetti interessati a VAS
- Provvedimento di esclusione dalla VAS
- Appendice al Rapporto preliminare di VAS

Atti

- Proposta di deliberazione di consiglio comunale e parere tecnico
- Relazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65
- Certificazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;
- Rapporto del Garante della Informazione;

Elaborati del regolamento urbanistico

- Disciplina del sistema insediativo dentro le Utoe:
 - Tavola n. 2 Bibbiena centro
 - Tavola n. 3 Bibbiena nord
- Normativa tecnica di attuazione stato sovrapposto ESTRATTO;
- Normativa tecnica di attuazione stato modificato;
- Rapporto sul dimensionamento;
- Relazioni di fattibilità geologico tecnica:
 - Area MG
 - Area SCART
 - Area SAMI

L'atto sarà depositato presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data **14/02/2024** per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 32, comma 2 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.

Bibbiena, li 07/02/2024

Il responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
(*arch. Samuela Ristori*)



Comune di Camaiole



COMUNE D'EUROPA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.T.**COMUNE DI CAMAIOLE (LU)**

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.48 DEL 01/08/2022. APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della Legge Regionale 65/2014;

RENDE NOTO

- che in data 27 dicembre il Consiglio Comunale con delibera n. 108 ha approvato:
L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.48 DEL 01/08/2022. APPROVAZIONE.

- che in data 10/01/2024, ai sensi dell'art 21 comma 2 della L.R. 65/2014, è stato trasmesso ai soggetti, di cui all'art.8 comma 1 della stessa legge, la delibera di approvazione e l'intera documentazione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali del Piano Operativo comunale approvato con D.C.C. n.48 del 01/08/2022;

L'aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali del Piano Operativo comunale approvato, acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed è accessibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

<https://servizionline.comune.camaiole.lu.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2023/108>

Il Dirigente del Settore IV
Gestione del Territorio
Ordine Architetti PPC
Giovanni Mugnani
Firmato Digitalmente

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO*(PROVINCIA DI AREZZO)*

Ufficio Tecnico, Gestione del Territorio

Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno**Variante n. 1 al Ru Ambito ex Pergine art. 238 e 34 L.r. 65/2014****Variazione tratto denominato 51 a nel contesto del "Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica" - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 e 10 DPR 327/2001****Presa d'atto della decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni****IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20.12.2023 è stata approvata variante n. 1 al Regolamento Urbanistico approvato con Del. CC. 11 del 18.03.2021 ambito ex Pergine V.no, ai sensi dell' art. 238 e 34 L.R. 65/2014 che prevede la modifica di tracciato di una modesta porzione di ciclopista dell'Arno come approvata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 1121 del 10/07/2023 dando atto che segue l'iter di approvazione ai sensi dell'art. 34 c.1 L.R. 65/2014 – varianti mediante approvazione del progetto; di dare atto inoltre che acquisita l'efficacia della variante n.1 al Regolamento Urbanistico si appone il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 8, 9, 10 DPR 327/2001, su porzione di tracciato modificato come identificato, fermo restando il restante tracciato

Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT N. 1 del 03.01.2024 (scadenza 02.02.2024) non sono pervenute osservazioni.

Che dalla data della pubblicazione del presente avviso sul BURT, come previsto al comma 1 art. 34 L.R. 65/2014, la variante semplificata, assumerà la propria efficacia, si specifica inoltre che è apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 8, 9, 10 DPR 327/2001, su porzione di tracciato modificato come identificato nell'atto di consiglio comunale.

Laterina 06/02/2024Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonielli Jessica

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)**Adozione adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole nel
Comune di Monte Argentario**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014,

AVVISA

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 124 del 28-12-2023 ha approvato la “corretta delimitazione delle zone boscate come oggi rappresentate nel vigente regolamento urbanistico approvato con delibera di consiglio comunale n.12 in data 23/03/2012- rettifica di errori materiali ai sensi dell' art. 21 L.R.T. 65/2014”

RENDE NOTO

che il testo integrale dell' atto deliberativo e suoi allegati sono pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Monte Argentario collegandosi al seguente link <https://www.comune.monteargentario.gr.it/it-it/servizi/abitare-c/atti-di-governo-del-territorio-800-191-1-e02dad2efec248adf593aeb69115f195> e che la deliberazione suddetta corredata di tutti gli allegati è depositata presso l' area pianificazione urbanistica .

Il Dirigente Area Pianificazione Urbanistica
Arch. Michele Bengasi Fiorini

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
Area Servizi al Territorio e alle Imprese

Oggetto: conclusione del procedimento amministrativo volto al rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di anni venti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 5 ottobre n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come successivamente modificato dalla legge 296/2006 ed ai sensi della L.R. 9 maggio 2016, n. 31 e D.P.G.R. 544 del 2016 e 1487 del 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che il procedimento amministrativo avviato a seguito di istanza presentata dalla società "Bagno Lido di Matteo Destro & C. S.a.s", per ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa della durata massima di anni venti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 5 ottobre n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come successivamente modificato dalla legge 296/2006 ed ai sensi della L.R. 9 maggio 2016, n. 31 e D.P.G.R. 544 del 2016 e 1487 del 2023, ha avuto esito positivo;

che è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Pietrasanta e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", la determinazione dirigenziale n. 224 del 07.02.2024 conclusiva del procedimento di cui al precedente punto.

Il dirigente
ing. Valentina Maggi

COMUNE DI POGGIBONSI

Oggetto: VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO – NORMATIVA: APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR. N. 65/2014

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi (SI), in qualità di Responsabile del Procedimento,

Vista la LR n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, ai sensi della LR 10 novembre 2014 n. 65, con Deliberazione n. 24 del 27.07.2023 ha:
 - a) controdedito in merito alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione della VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO – NORMATIVA (DCC n. 4 del 25.01.2023);
 - b) approvato, nelle more del procedimento di conformazione o adeguamento al PIT Paesaggistico, la suddetta variante, con le modifiche conseguenti alle controdeduzioni assunte in merito all'osservazione ed ai contributi pervenuti;
- che la Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT, ai fini della conformazione della suddetta variante, si è riunita nelle sedute del 24.10.2023 e del 24.01.2024;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata definitivamente la VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO – NORMATIVA, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014, con le modifiche ed integrazioni richieste nelle sopra richiamate sedute dalla Conferenza Paesaggistica in prima seduta del 24.10.2023;
- che la Conferenza Paesaggistica nella seduta del 24.01.2024 ha preso atto delle modifiche apportate e nel verbale acquisito in data 02.02.2024 con nota prot. n. 7646 dando così conclusione alla procedura di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

INFORMA

- che la VARIANTE N. 4 AL PIANO OPERATIVO – NORMATIVA, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della LR n. 65/2014, acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AVVISA

- che il suddetto atto di approvazione definitiva ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di Poggibonsi (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), nella relativa area ad essi riservata della sezione: "In Comune", "Amministrazione Trasparente", "Pianificazione e Governo del Territorio", avente il seguente percorso web: (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/>).

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Vito Disabato

COMUNE DI POGGIBONSI

Oggetto: VARIANTE N. 5 AL PIANO OPERATIVO – ABCURA: PRESA D'ATTO MANCANZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LR. N. 65/2014

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi (SI), in qualità di Responsabile del Procedimento.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2023 è stata adottata la VARIANTE N. 5 AL PIANO OPERATIVO – ABCURA ai sensi dell'art. 32 - comma 1 - della LR 10 novembre 2014, n.65.

Preso atto che l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 41 del 11.10.2023 e che nei termini dei successivi 30 giorni non sono state presentate osservazioni.

Vista la LR n.65 del 10.11.2014, ed in particolare l'art. 32:

RENDE NOTO

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 22.11.2023 si è dato atto della mancata presentazione di osservazioni nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT n. 41 del 11.10.2023 e che pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della LR 65/2014, la VARIANTE N. 5 AL PIANO OPERATIVO – ABCURA, rimandando l'approvazione definitiva della suddetta variante una volta concluso il procedimento di conformazione al PIT-PPR;
- che la Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT, ai fini della conformazione della suddetta variante, si è riunita nella seduta del 24.01.2024;
- che la Conferenza Paesaggistica, nella seduta del 24.01.2024, come da verbale acquisito con nota prot. n. 7646 del 02.02.2024, ha ritenuto la variante al Piano Operativo conforme al PIT, dando così conclusione alla procedura di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR;
- che con Determinazione Dirigenziale n.48/GPT del 05.02.2024 è stata approvata definitivamente la VARIANTE N. 5 AL PIANO OPERATIVO – ABCURA.

INFORMA

- che la VARIANTE N. 5 AL PIANO OPERATIVO – ABCURA, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della LR n. 65/2014, acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AVVISA

- che la suddetta Variante al Piano Operativo è accessibile sul sito istituzionale del Comune di Poggibonsi (<http://www.comune.poggibonsi.si.it>), nella relativa area ad essi riservata della sezione: "In Comune", "Amministrazione Trasparente", "Pianificazione e Governo del Territorio", avente il seguente percorso web: (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/>);

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Vito Disabato

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE)**Ciclovia Sieve – Itinerario 3 Laghi – Adozione Variante al Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014 e apposizione vincolo preordinato all'esproprio****IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI**

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2024 è stata adottata la Variante al Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di San Piero a Sieve e apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 relativa al Progetto della Ciclovia Sieve – Itinerario 3 Laghi

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Dante Albisani.

La comunicazione dell'adozione e della pubblicazione è stata inviata in modalità telematica agli enti territoriali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della L.R. 65/2014.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono depositati digitalmente presso il Settore Servizi Tecnici per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e resi disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Che entro e non oltre il termine di cui sopra (30 giorni dalla pubblicazione sul BURT) e quindi entro il 15 marzo 2024, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Qualora non vengano presentate osservazioni, la variante diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

OSSERVAZIONI

Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di Scarperia e San Piero – Via dei Bastioni n. 3 – 50038 Scarperia e San Piero (FI), con le seguenti modalità:

1. tramite il sito istituzionale dell'ente alla sezione sportello telematico polifunzionale;
2. presentazione in unica copia all'Ufficio Protocollo o invio per posta a mezzo raccomandata, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante;
3. invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma.

Dichiarazione obbligatoria per la protezione dati personali (GDPR)

Nella nota di trasmissione dell'osservazione dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto..... / legale rappresentante della.....dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall'amministrazione comunale, secondo l'informativa dettagliata GDPR 2016/679 art.13 e 14 e normativa nazionale, presta altresì il proprio consenso, laddove necessario al trattamento dei dati”

IL RESPONSABILE**DEL SETTORE****TECNICI**

Albisani

SERVIZI

Geom. Dante

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE)
PIANO OPERATIVO COMUNALE

Adozione ai sensi dell'art. 19 della L. R. n. 65/2014 e adozione del rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2024 è stata adottato il Piano Operativo Comunale, comprensivo degli atti di adozione di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Dante Albisani.

La comunicazione dell'adozione e della pubblicazione è stata inviata in modalità telematica agli enti territoriali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19 della L.R. 65/2014.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono depositati digitalmente presso il Settore Servizi Tecnici per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e resi disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Che ai sensi dell'art.19 comma 2 e ai sensi dell'art. 25 comma 2, della L.R. 10/2010 entro e non oltre il termine di cui sopra (60 giorni dalla pubblicazione sul BURT) e quindi entro il 15 Aprile 2024, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

OSSERVAZIONI

Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di Scarperia e San Piero – Via dei Bastioni n. 3 – 50038 Scarperia e San Piero (FI), con le seguenti modalità:

1. tramite il sito istituzionale dell'ente alla sezione sportello telematico polifunzionale;
2. presentazione in unica copia all'Ufficio Protocollo o invio per posta a mezzo raccomandata, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante;
3. invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma.

Dichiarazione obbligatoria per la protezione dati personali (GDPR)

Nella nota di trasmissione dell'osservazione dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto..... / legale rappresentante della.....dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall'amministrazione comunale, secondo l'informativa dettagliata GDPR 2016/679 art.13 e 14 e normativa nazionale, presta altresì il proprio consenso, laddove necessario al trattamento dei dati”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI TECNICI
Geom. Dante Albisani



CITTÀ DI VIAREGGIO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C. N.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO -

Visti

- gli articoli 822 e ss del C. C. "*Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici, e agli enti ecclesiastici*", ove sono indicati i beni appartenenti al demanio marittimo, in combinato disposto con l'art. 28 del Codice della Navigazione, in cui è prevista un'ulteriore specificazione;
- il Codice della Navigazione, approvato con R. D. n. 327 del 30/03/1942;
- il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, ed in particolare l'art. 18 "*Pubblicazione della domanda*", che prescrive la pubblicazione delle domande aventi ad oggetto beni demaniali marittimi;
- il D. Lgs. n. 112/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L. n. 59/1997*", come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 443/1999, ed in particolare l'art 105, comma 2, lettera l), con il quale si conferiscono alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
- la Legge Regione Toscana n. 88/1998 "*Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs 31/03/1998 n. 112*";
- il D.L. n. 400 del 5/10/1993, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/1993 n. 494;
- la circolare 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le relative Linee Guida.
- la Legge Regione Toscana n. 31/2016 e relative Linee Guida;
- l'articolo 9 dell'Allegato "A" "*Linee Guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n.31*" alla Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 07/06/2016, come modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1487 del 11/12/2023;

Dato atto che la pubblicazione della domanda, fatto salvo il preminente interesse pubblico, costituisce atto istruttorio propedeutico per l'adozione del provvedimento finale, al fine di assicurare l'adeguata imparzialità e pubblicità della procedura e di tutelare eventuali diritti di terzi;

RENDE NOTO

che con istanza del 15/12/2023 (prot. n. 113113), integrata in data 01/02/2024 (prot. n. 9990), la società Bagno Avvenire di Petrini Cristiano & C. S.a.s., titolare di concessione demaniale marittima n° 14 registro concessioni anno 2005 e n° 26328 di repertorio, avente ad oggetto, come da licenze suppletive n° 40/2011 (rep. 28155), n° 57/2016 (rep. 28869) e n° 8/2017 (rep. 28921), l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima posta in Viareggio, in Terrazza della Repubblica, fronte strada ml. 23, allo scopo di utilizzarla per stabilimento balneare denominato "AVVENIRE", della superficie totale di mq. 3706,65, di cui mq. 1246,45 (piano terra e seminterrato di mq 226,79) coperti da strutture di facile

Servizio Demanio Marittimo Turistico
tel. 0584/966786 - 816 fax 0584/966822 C.F. 00274950468
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it - WEB www.comune.viareggio.lu.it



CITTÀ DI VIAREGGIO

rimozione ad uso casa vacanze (n° 2), cabine, servizi, bar, piscina per l'intera durata della concessione e mq. 50,88 ad uso cabine a carattere stagionale dal 01/05 al 30/09 di ogni anno, ha chiesto:

“il rilascio di atto formale di venti anni, ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.l. 5/10/1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/1993 n. 494, dell'art. 3 Legge Regione Toscana n. 31/2016 e art. 9 del Reg. C.N., per ammortizzare investimenti già effettuati e per realizzare un nuovo investimento”;

Stante quanto sopra,

ORDINA

la pubblicazione della domanda predetta per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 14/02/2024 incluso fino al 14/03/2024 incluso, sul BURT e sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Viareggio,

ED INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto al Comune di Viareggio – Settore Attività produttive e Beni demaniali e patrimoniali - Servizio Demanio Marittimo, entro il termine perentorio del **14/03/2024, le osservazioni e/o opposizioni** che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che decorso il citato termine, nulla pervenendo, si darà corso agli adempimenti inerenti la richiesta. Tutte le osservazioni e/o opposizioni eventualmente pervenute nel termine saranno valutate dall'Ufficio competente che ne darà conto nella motivazione del provvedimento finale qualora siano pertinenti con l'oggetto del procedimento stesso. Tutte le osservazioni e/o opposizioni pervenute fuori termine saranno ritenute inammissibili.

Detto termine vale anche per la presentazione di **motivate domande concorrenti**, che, a pena di irricevibilità, dovranno essere redatte in marca da bollo da € 16,00 e corredate da:

- modello ministeriale D1 (reperibile sulla pagina web del Comune di Viareggio dedicata al servizio demanio marittimo) debitamente compilato in ogni sua parte;
- copia documento di identità del richiedente o del legale rappresentante della società istante;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal richiedente attestante il possesso dei requisiti minimi e di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione (“modulo B” reperibile sulla pagina web dedicata al servizio demanio marittimo);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 (“modulo C” reperibile sulla pagina web del Comune di Viareggio, dedicata al servizio demanio marittimo);
- dichiarazione del richiedente di impegno alla gestione diretta dello stabilimento balneare fatta salva la facoltà di affidare in gestione ex art. 45bis C.N. le attività secondarie esercitate nell'ambito della concessione demaniale marittima;
- progetto relativo alle opere da realizzare composto da: a) relazione tecnica (comprensiva di asseveramento circa la classificazione degli interventi tra quelli consentiti ed ammissibili dalle NTA dello strumento urbanistico o degli strumenti sovraordinati vigenti nel Comune di Viareggio, dichiarazione sulla natura delle opere da realizzare e cronoprogramma lavori); b) computo metrico estimativo degli interventi da eseguire, 3) planimetrie (piante e sezioni): stato attuale, modificato e sovrapposto con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
- piano economico finanziario, redatto a mezzo perizia giurata e asseverata da professionista abilitato, relativo alla congruità dell'investimento che si intende effettuare con la durata richiesta, corredato dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate. Si precisa che il piano economico finanziario dovrà anche indicare i ricavi risultanti dalle ultime due dichiarazioni dei redditi (che potranno essere anche allegate) nonché la capacità economico finanziaria per far fronte agli investimenti che si intendono effettuare;



CITTÀ DI VIAREGGIO

- attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (pari ad € 590,00), da effettuarsi esclusivamente tramite modalità PagoPA accessibile dal link sul sito ufficiale del Comune di Viareggio (<https://comune.viareggio.lu.it>) cliccando sull'omonima icona "PagoPA" → Altri pagamenti → Pagamento Spontaneo → Demanio Marittimo - Diritti di istruttoria.

Dette domande, nonché le note di opposizioni o osservazioni potranno essere trasmesse:

- in forma digitale all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it. Il messaggio di posta elettronica certificata deve essere messo all'attenzione del Servizio Demanio Marittimo e deve indicare nell'oggetto la seguente dicitura "domanda concorrente riferita all'avviso di pubblicazione relativo all'istanza di rilascio atto formale prot. n. 113113 del 15/12/2023". Farà fede la data e l'orario di protocollazione.
- in forma cartacea, mediante consegna a mani o spedizione postale con raccomandata A/R da presentarsi in busta chiusa, indicando il mittente e recante la seguente dicitura: "domanda concorrente riferita all'avviso di pubblicazione relativo all'istanza di rilascio atto formale prot. n. 113113 del 15/12/2023". Non aprire". Tale documentazione dovrà essere presentata al Comune di Viareggio - Ufficio Protocollo, Piazza Nieri e Paolini n. 1. In caso di consegna farà fede la data e l'ora di protocollazione del plico; in caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.

Le domande in concorrenza eventualmente pervenute oltre il termine del 14/03/2024 saranno ritenute inammissibili.

La documentazione inerente l'istanza del 15/12/2023 (prot. n. 113113) può essere richiesta per la visione con domanda di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990 e ss. mm. (artt. da 22 a 28), da inoltrare all'ufficio del servizio Demanio Marittimo secondo le modalità sopra descritte per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni o domande in concorrenza.

L'ufficio a cui rivolgersi per eventuali informazioni o chiarimenti è l'Ufficio Demanio Marittimo, ubicato al secondo piano del Palazzo del Municipio, sito in Piazza Nieri e Paolini n. 1 (0584 – 966786; 966816; 966792). Riceve solo su appuntamento.

Il responsabile del procedimento del presente avviso è il Dr. Fabiano Tazioli (f.tazioli@comune.viareggio.lu.it).

Il presente avviso viene effettuato ai soli fini istruttori, restando impregiudicate le determinazioni in merito all'esito delle eventuali domande in concorrenza presentate, inclusa quella pubblicata in sintesi con il presente atto.

Il Dirigente

Dr. Fabiano Tazioli

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

FABIANO
TAZIOLI
07.02.2024
11:20:10
GMT+01:00



Servizio Demanio Marittimo Turi
tel. 0584/966786 - 816 fax 0584/966822 C
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it – WEB www.comune.viareggio.lu.it

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**